Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 173 del 25 luglio 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 luglio 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 42

BANCA D'ITALIA

REGOLAMENTO 2 luglio 1991.

Regolamento emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. *a)* e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante: il capitale minimo iniziale delle SIM; le attività connesse e strumentali; la separazione organizzativa e contabile; i coefficienti minimi di patrimonio, di liquidità e di concentrazione ed il patrimonio utile a fini di vigilanza; le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, le segnalazioni per la redazione delle statistiche finanziarie.

PROVVEDIMENTO 2 luglio 1991.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante i limiti di investimento dei fondi comuni mobiliari in titoli emessi o collocati da società facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione.

PROVVEDIMENTO 2 luglio 1991.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernente l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti dei soci delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare ex legge n. 77/1983.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 2 luglio 1991, n. **5386.**

Approvazione del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari.

DELIBERAZIONE 2 luglio 1991, n. **5387.**

Approvazione del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare.

DELIBERAZIONE 2 luglio 1991, n. **5388.**

Approvazione del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari.

DELIBERAZIONE 26 giugno 1991, n. **5372.**

Approvazione del modello per la comunicazione di partecipazioni rilevanti al capitale di società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo predetto prevista dall'art. 17, comma 2, della medesima legge.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

TITOLO V - PROTOCOLLI DI AUTONOMIA GESTIONALE DELLE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ALLEGATI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

REGOLAMENTO 2 luglio 1991.

Regolamento emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)* e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 riguardante: il capitale minimo iniziale delle SIM; le attività connesse e strumentali; la separazione organizzativa e contabile; i coefficienti minimi di patrimonio, di liquidità e di concentrazione ed il patrimonio utile a fini di vigilanza; le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, le segnalazioni per la redazione delle statistiche finanziarie.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 2 gennaio 1991 n. 1, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati;

Visto l'art. 25 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con R.D. 11 giugno 1936 n. 1067 e modificato con Decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948 n. 482, 12 febbraio 1963 n. 369, 14 agosto 1969 n. 593 e 20 luglio 1973 n. 607;

Considerato che con lettera del 2 luglio n. 158203 è stato trasmesso alla Commissione nazionale per le società e la borsa lo schema di regolamento generale, nel testo emanato con il presente provvedimento;

Vista la lettera del 2 luglio n. DIR/RM/91003538 con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha comunicato la propria intesa sul contenuto dello schema di Regolamento trasmesso;

Emana

L'unito Regolamento generale per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 3, comma 2 e 9 commi 4 e 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

TITOLO I

(CAPITALE MINIMO INIZIALE)

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per «capitale versato» l'ammontare versato dai soci a fronte delle azioni sottoscritte, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale.

Art. 2

(Capitale minimo versato)

1. Il capitale minimo versato delle società di intermediazione mobiliare (di seguito SIM) è così fissato:

a) 600 milioni di lire per le SIM che intendono svolgere esclusivamente l'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)* della L. 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito Legge);

b) 1 miliardo di lire per le SIM che intendono svolgere anche congiuntamente l'attività di negoziazione per conto terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge, l'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della Legge, limitatamente al collocamento e distribuzione di valori mobiliari senza preventiva sottoscrizione e assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, nonchè le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere *d)* e *f)* della Legge;

c) 2 miliardi di lire per le SIM che intendono svolgere l'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* della Legge;

d) 3 miliardi di lire per le SIM che intendono svolgere anche congiuntamente l'attività di negoziazione in proprio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della Legge, nonchè le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della Legge, non indicate nella lettera *b)* del presente comma.

2. Fino al 31 dicembre 1993 il capitale di cui al comma 1 è fissato come segue:

a) 600 milioni di lire per le SIM che intendono svolgere le attività di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) 1 miliardo di lire per le SIM che intendono svolgere l'attività di cui al comma 1, lettera *c)*;

c) 1.500 milioni di lire per le SIM che intendono svolgere le attività di cui al comma 1, lettera *d)*.

3. Entro la scadenza del termine di cui al comma 2 le SIM adeguano i minimi di capitale a quanto previsto dal comma 1.

Art. 3

(Esercizio di attività per le quali siano richiesti differenti livelli di capitale minimo iniziale)

1. Per l'esercizio congiunto di più attività con differenti livelli di capitale minimo iniziale si applica all'importo di capitale minimo più elevato una maggiorazione del venti per cento commisurato a ciascun livello di capitale minimo di cui all'art. 2 corrispondente alle altre attività esercitate. Per le attività cui corrisponde un'identico livello di capitale minimo iniziale la maggiorazione si applica una sola volta.

TITOLO II

(Ambito operativo delle SIM)

Capo I

(Attività connesse e strumentali)

Art. 4

(Attività strumentali)

1. Le SIM autorizzate all'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1 della Legge, possono svolgere le seguenti attività strumentali:

a) studi, ricerche, analisi e conseguente attività editoriale (esclusa tuttavia la pubblicazione di quotidiani) in materia economica e finanziaria;

b) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati ed informazioni economiche e finanziarie;

c) formazione ed addestramento del personale.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate prevalentemente per soddisfare le esigenze delle SIM.

Art. 5

(Attività connesse)

1. Le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di cui all'art. 1, lettera *a)* della Legge possono svolgere le seguenti attività connesse:

a) custodia ed amministrazione di valori mobiliari;

b) finanziamento dei contratti di borsa mediante operazioni di riporto ed altre operazioni effettuate secondo le tecniche in uso sui mercati;

c) negoziazione di valute per conto terzi in borsa e fuori borsa;

d) rappresentanza in Italia di intermediari esteri.

2. Le SIM autorizzate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, lettera *b)* della Legge possono svolgere, oltre alla consulenza strumentale al collocamento, le attività di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* e la consulenza in materia di finanza d'impresa diversa da quella di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)* della Legge.

3. Le SIM autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, lettera *c)* della Legge possono svolgere le attività di cui al comma 1 lettere *a), c)* e *d)* nonchè quella di gestione operativa del patrimonio mobiliare di fondi pensione e di altri fondi previdenziali.

4. Le SIM autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, lettera *d)* della Legge possono svolgere le attività di cui al comma 1.

5. Le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di cui all'art. 1, lettere *e)* ed *f)* della Legge possono svolgere l'attività di cui alla lettera *d)* del comma 1.

6. Le SIM possono porre in essere operazioni di finanziamento nei confronti di società controllate ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge.

7. Delle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* la Commissione nazionale per le società e la borsa (di seguito Consob) informa la Banca d'Italia. La Consob informa inoltre la Banca d'Italia sulle altre attività esercitate dalle SIM ai sensi del presente articolo trasmettendo contestualmente i relativi statuti e loro modificazioni.

8. L'attività di negoziazione di valuta è subordinata al rilascio da parte della Banca d'Italia dell'autorizzazione prescritta dall'art. 4, comma 4, del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. La Banca d'Italia informa la Consob delle autorizzazioni rilasciate.

Capo II

(Disciplina delle partecipazioni)

Art. 6

(Definizione di partecipazione)

1. Ai fini del presente regolamento per partecipazioni si intendono le azioni o quote del capitale di società acquisite al fine di creare uno stabile e duraturo collegamento economico-patrimoniale con le medesime.

Art. 7

(Partecipazioni in società che esercitano attività strumentali)

1. Le SIM possono assumere partecipazioni in società che svolgono le attività di cui all'art. 4, comma 1, e l'attività di acquisizione e gestione di immobili per uso funzionale proprio e di trasporto di valori.

Art. 8

(Partecipazioni in società che esercitano attività connesse)

1. Le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di cui all'art. 1, lettere *a), c)* e *d)* della Legge possono assumere partecipazioni:

a) in altre SIM e altri analoghi organismi esteri;

b) in società aventi ad oggetto esclusivo l'attività di negoziazione di valute per conto terzi e la custodia ed amministrazione di valori mobiliari;

c) in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

d) in società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 e in altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

e) in enti che svolgono l'attività di cui all'art. 1 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, in società finanziarie di cui all'art. 24, comma 1, n. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e in imprese ed enti assicurativi, limitatamente per questi ultimi a quelli esercenti il ramo vita, anche congiuntamente al ramo danni, nei limiti previsti dall'art. 9, commi 2 e 3, e nel rispetto della normativa che regola l'assunzione di partecipazioni in detti organismi;

f) nella Monte Titoli S.p.A.;

g) nella Cassa di compensazione e garanzia di cui all'art. 22 della Legge ed in altri organismi strumentali al funzionamento dei mercati;

h) in borse estere aventi forma societaria.

2. Le SIM autorizzate soltanto all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, lettera *b)* della Legge possono assumere, oltre alle partecipazioni di cui al comma 1, escluse quelle di cui alle lettere *g)* ed *h)*, quelle in società di intermediazione finanziaria svolgenti in via principale attività di cosiddetto «merchant banking», nei limiti previsti dall'art. 9, comma 2.

3. Le SIM autorizzate soltanto all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, lettera *e)* della Legge possono assumere le partecipazioni di cui al comma 1, lettera *a)* e quelle in società di intermediazione finanziaria svolgenti attività di cosiddetto «merchant banking» secondo quanto previsto al comma 2.

4. Le SIM autorizzate soltanto all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, lettera *f)* della Legge, possono assumere le partecipazioni di cui al comma 1, con esclusione di quelle indicate alle lettere *b)*, *f)*, *g)* ed *h)*.

Art. 9

(Limiti all'assunzione di partecipazioni)

1. L'ammontare delle partecipazioni complessivamente assunte dalle SIM non può eccedere il cinquanta per cento del proprio patrimonio. Il patrimonio è rappresentato dal capitale versato, dalle riserve legali, statutarie, dal fondo sovrapprezzo azioni e dagli utili e dalle perdite portati a nuovo, risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

2. Le partecipazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera *e)* e comma 2, non possono essere di controllo.

3. Il valore complessivo di bilancio delle partecipazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera *e)*, non può eccedere il 10 per cento del patrimonio di cui al comma 1.

4. Le SIM trasmettono alla Banca d'Italia entro dieci giorni dall'acquisto della partecipazione:

a) copia delle delibere di assunzione della partecipazione;

b) lo statuto vigente e l'ultimo bilancio approvato della società partecipata.

5. Le SIM trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob i bilanci delle partecipate entro trenta giorni dalla loro approvazione.

6. L'assunzione di partecipazioni in società estere deve essere comunicata alla Banca d'Italia almeno trenta giorni prima dell'acquisto.

7. La Banca d'Italia comunica alla Consob le partecipazioni assunte dalle SIM.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti di cui all'art. 18, comma 3, della Legge, successivamente iscritti all'Albo di cui all'art. 3, comma 1, della Legge, che hanno alla data di pubblicazione del presente regolamento partecipazioni diverse da quelle previste negli articoli 7 e 8, provvedono alla loro alienazione secondo un piano di smobilizzo predisposto dai competenti organi aziendali e portato a conoscenza della Banca d'Italia. Quest'ultima, d'intesa con la Consob, sentiti gli amministratori della società, può fissare un termine per l'alienazione.

TITOLO III
(REGOLE ORGANIZZATIVE)

CAPO I
(Separazione organizzativa e contabile)

Art. 11
(Attività assoggettate all'obbligo della separazione organizzativa e contabile)

1. Allo scopo di garantire la separazione organizzativa e contabile di cui all'art. 9, comma 5, lettera *c)* della Legge, le SIM si attengono al rispetto delle regole di cui al presente articolo ed agli articoli 12, 13, 14 e 16.

2. L'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della Legge è esercitata separatamente dalle attività di cui alle lettere *c), e)* ed *f)* del medesimo articolo. Essa è altresì separata dall'attività di cui alla lettera *b)* del ripetuto articolo della Legge quando la SIM svolge l'attività di consulenza in materia di finanza d'impresa di cui all'art. 5, comma 2.

3. L'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della Legge è esercitata separatamente dalle attività di cui alle lettere *c), e)* ed *f)* del medesimo articolo, nonchè da quella della lettera *a)* quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, ultimo periodo.

4. L'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* della Legge è esercitata separatamente dalle attività di cui alle lettere *a), b), d)* ed *f)* del medesimo articolo.

5. L'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)* della Legge è esercitata separatamente dall'attività di cui alle lettere *c)* ed *e)* del medesimo articolo.

6. L'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)* della Legge è esercitata separatamente dalle attività di cui alle lettere *a), b), d)* ed *f)* del medesimo articolo. Non rientrano nell'attività di consulenza in valori mobiliari assoggettata alle norme di separazione previste dal presente comma le indicazioni su singole operazioni inerenti a servizi forniti alla clientela nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* della Legge.

7. L'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)* della Legge è esercitata separatamente dalle attività di cui alle lettere *a), b), c)* ed *e)* del medesimo articolo.

Art. 12
(Criteri di separazione organizzativa)

1. Fermo restando il rispetto dei princìpi di dipendenza gerarchica nei confronti delle direzioni centrali e periferiche, ciascuna delle attività per le quali, ai sensi dell'art. 11, è prevista la separazione è svolta da una specifica struttura organizzativa. Ciascuna struttura separata ha pari rango nell'organigramma aziendale.

2. A ciascuna struttura separata è preposto un diverso responsabile. I responsabili delle strutture separate, indipendentemente dal grado gerarchico rivestito nell'ambito aziendale, sono posti tra di loro in posizione di parità funzionale in termini di autonomia decisionale e operativa.

3. I rapporti tra la struttura preposta all'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* della Legge e le strutture preposte alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della Legge si instaurano di volta in volta solo per iniziativa della struttura preposta all'attività di gestione di patrimoni mobiliari e sulla base di valutazioni autonomamente effettuate dalla struttura medesima nell'ambito dello svolgimento dell'attività di gestione.

4. La funzione preposta all'attività di analisi e di ricerca in campo economico-finanziario può fornire supporto a tutte le strutture operative aziendali a condizione che l'assetto organizzativo adottato per la funzione medesima ne garantisca l'indipendenza da ciascuno dei settori interessati assicurando la neutralità del supporto informativo fornito ai settori medesimi.

5. Il rispetto delle norme del presente articolo lascia impregiudicata la possibilità di accentrare l'organizzazione amministrativa dei servizi generali.

Art. 13
(Strutture organizzative di contatto con la clientela)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano:

a) alle unità operative centrali e periferiche delle SIM la cui attività consiste nella mera raccolta degli incarichi per la prestazione di servizi di intermediazione mobiliare;

b) all'attività di raccolta di ordini di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)* della Legge svolta presso le unità operative di cui alla lettera *a)*.

2. Lo svolgimento dell'attività di consulenza in valori mobiliari è tenuto comunque separato presso le unità operative di cui al comma 1 dalle altre attività di cui all'art. 11, comma 7.

Art. 14
(Criteri di separazione contabile)

1. Le rilevazioni contabili delle attività svolte separatamente ai sensi dell'art. 11 sono tenute tra loro separate, ferma restando per le SIM la possibilità di accentrare la funzione di contabilità generale.

2. Le scritture elementari riguardanti le operazioni poste in essere da ciascuna struttura organizzativa sono redatte in modo da consentire la rilevazione separata di ciascuna delle attività di intermediazione in valori mobiliari svolte dalle SIM.

3. Gli archivi, anche elettronici, relativi a ciascuna struttura separata sono opportunamente protetti per evitare l'accesso di operatori appartenenti ad altri settori separati.

4. Le operazioni in valori mobiliari concluse tra le strutture organizzative da tenere separate ai sensi del presente regolamento devono trovare evidenza in specifiche rilevazioni contabili tenute presso ciascuna delle strutture interessate.

5. Per ognuna delle attività svolte sono tenute rilevazioni atte ad imputare alle attività medesime i ricavi e i costi specifici di ciascuna di esse.

Art. 15
(SIM appartenenti ad un gruppo)

1. Qualora lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della Legge si realizzi attraverso la costituzione di SIM appartenenti allo stesso gruppo, le esigenze di direzione unitaria del gruppo sono soddisfatte nel rispetto dei principi di cui all'art. 9, comma 5, lettera *c)* della Legge e delle norme del presente capo.

Art. 16
(Controlli interni)

1. Le SIM tenute a costituire, ai sensi del presente regolamento, strutture organizzative separate istituiscono un'apposita funzione distinta da quelle di cui all'art. 11, per la verifica e il controllo del rispetto delle disposizioni in materia di separazione organizzativa e contabile. Per gli ulteriori compiti di detta funzione si applica quanto disposto all'art. 16, comma 4 del regolamento emanato ai sensi dell'art. 9, commi 2, 3 e 6 della Legge.

2. La materia della separazione organizzativa e contabile rientra tra quelle soggette a verifica del collegio sindacale, il quale riferisce al consiglio di amministrazione e alla Banca d'Italia sulle irregolarità gravi riscontrate.

Art. 17
(Comunicazioni alle autorità di vigilanza)

1. Le SIM inviano alla Banca d'Italia e alla Consob una relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati. La relazione contiene l'indicazione della suddivisione dei settori di attività nell'organigramma aziendale, delle caratteristiche funzionali delle strutture separate di cui all'art. 12 e della struttura di controllo interno di cui all'art. 16, dell'organizzazione della funzione contabile e dei flussi informativi che la alimentano.

2. La relazione di cui al comma 1 è inviata entro tre mesi dall'iscrizione all'albo di cui all'art. 3, comma 1, della Legge. Le variazioni intervenute negli elementi segnalati sono comunicate entro un mese.

Art. 18
(Aziende ed istituti di credito)

1. Le norme del presente capo si applicano alle aziende ed istituti di credito autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge.

2. Le aziende e gli istituti di credito di cui al comma 1 mantengono altresì separate sotto il profilo organizzativo e contabile, secondo le regole del presente capo, le attività disciplinate dall'art. 1 della Legge dal complesso delle altre attività esercitate. Tuttavia qualora le attività disciplinate dall'art. 1 della Legge sono svolte secondo quanto indicato nell'art. 13 comma 1 la separazione prevista dal presente comma non opera.

Art. 19.

(Disposizioni transitorie)

1. Le SIM e gli enti creditizi si adeguano alle disposizioni del presente capo entro il 31 dicembre 1992.

2. Le SIM e gli enti creditizi autorizzati entro il 31 dicembre 1992, inviano la relazione prevista nell'art. 17, comma 1, entro il 31 marzo 1993.

Capo II

(Deposito dei valori mobiliari)

Art. 20

(Valori mobiliari consegnati alle SIM per l'esecuzione di incarichi ad esse conferiti dalla clientela)

1. Le SIM non autorizzate all'esercizio dell'attività di custodia ed amministrazione dei valori mobiliari depositano, entro il giorno successivo a quello di ricezione, i valori mobiliari ricevuti dai clienti per l'esecuzione di incarichi ad esse conferiti, presso SIM autorizzate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge, presso aziende o istituti di credito ovvero presso la Monte Titoli S.p.A. o la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia. Ove si tratti di valori mobiliari oggetto dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* della Legge, le aziende ed istituti di credito devono essere muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *f)* della Legge.

2. Il deposito non è richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale dei valori mobiliari ricevuti dal cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare.

3. I valori mobiliari depositati sono rubricati presso i depositari in conti intestati alle SIM con indicazione che si tratta di beni di terzi. Detti conti sono tenuti distinti da quelli riguardanti i valori di proprietà della SIM e, con riferimento ai soli titoli nominativi, sono rubricati per singolo cliente qualora i depositari siano soggetti diversi dalla Monte Titoli S.p.A.

4. Le SIM tengono evidenza dei depositi effettuati in conti individuali intestati al cliente e suddivisi per tipologia di servizio prestato.

5. Le SIM verificano la corrispondenza tra la consistenza complessiva dei titoli di compendio dei conti individuali di cui al comma 4 e le risultanze degli estratti conto emessi dai depositari.

Art. 21

(Modalità di deposito di somme di denaro)

1. Le somme di denaro consegnate dalla clientela alle SIM per l'esecuzione di incarichi ad esse conferite, sono depositati dalle SIM medesime, entro il giorno successivo a quello di ricezione, presso aziende di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 22

(Modalità di deposito di valori mobiliari presso la SIM)

1. Nell'esercizio dell'attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge, le SIM stipulano con il cliente il contratto di deposito dei valori mobiliari di pertinenza di quest'ultimo. Nel contratto sono previste clausole in base alle quali:

a) i valori mobiliari possono essere sub-depositati presso la Monte Titoli S.p.A. o presso la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia;

b) i valori mobiliari non ammessi alla gestione centralizzata presso gli organismi di cui alla lettera *a)* possono essere sub-depositati presso aziende ed istituti di credito ovvero presso altre SIM autorizzate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge. Ove si tratti di valori mobiliari oggetto dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* della Legge, le aziende e istituti di credito dovranno essere muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *f)* della Legge.

2. Le SIM istituiscono conti individuali intestati ai clienti e suddivisi per tipologia di servizio prestato. In caso di sub-deposito ai sensi dell'art. 23, in ciascun conto è altresì riportata l'indicazione del sub-depositario.

Art. 23

(Modalità di sub-deposito di valori mobiliari di pertinenza della clientela depositati presso la SIM)

1. I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso le SIM.

2. I valori mobiliari sub-depositati sono rubricati presso i sub-depositari in conti, intestati alla SIM, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuti separati dai conti relativi ai valori mobiliari di proprietà delle SIM. Per i soli titoli nominativi, i conti presso i sub-depositari diversi dalla Monte Titoli S.p.A. sono rubricati per singolo cliente secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3.

3. Le SIM verificano la corrispondenza tra la consistenza complessiva dei titoli di compendio dei conti individuali di cui all'art. 22, comma 2, con le risultanze degli estratti conto emessi dai sub-depositari.

Art. 24

(Aziende e istituti di credito)

1. Le aziende e gli istituti di credito autorizzati ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera *f)* e 16, comma 1, della Legge, si attengono nello svolgimento dell'attività di intermediazione in valori mobiliari alle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23.

TITOLO IV

(Regole di vigilanza prudenziale)

Capo I

(Coefficienti minimi di patrimonio, di liquidità e di concentrazione)

Art. 25

(Disposizioni generali)

1. Le SIM nello svolgimento delle attività autorizzate rispettano i coefficienti minimi patrimoniali, di liquidità e di concentrazione come definiti agli articoli 26, 40 e 41 del presente capo.

Art. 26

(Coefficienti patrimoniali)

1. I coefficienti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di rischio:
- rischio di posizione come definito all'art. 27;
- rischio di cambio come definito all'art. 37;
- rischio di regolamento come definito all'art. 38;
- altri rischi come definiti all'art. 39.

Art. 27

(Rischio di posizione)

1. Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva all'intermediario dall'oscillazione del corso dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione dell'ente emittente.

2. Il rischio di posizione si calcola separatamente per:

a) titoli di debito e assimilati in conformità a quanto previsto agli articoli 32 e 33;

b) titoli di capitale e assimilati in conformità a quanto previsto agli articoli 34, 35 e 36.

Art. 28

(Posizioni in titoli)

1. Le posizioni in titoli di una SIM possono essere:

a) creditorie (lunghe) o debitorie (corte) lorde;

b) compensate;

c) creditorie o debitorie nette.

2. Le posizioni creditorie lorde sono costituite dai titoli (e valori assimilati) in portafoglio ovvero da ricevere per operazioni non ancora regolate.

3. Le posizioni debitorie lorde sono costituite dai titoli (e valori assimilati) da consegnare per operazioni non ancora regolate.

4. Le posizioni compensate sono costituite dal minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria.

5. Le posizioni creditorie o debitorie nette sono quelle che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde.

6. Le posizioni creditorie o debitorie lorde e nette nonchè le posizioni compensate possono essere riferite a singoli titoli, a categorie di titoli o di emittenti.

Art. 29

(Imputazione alle posizioni di particolari contratti)

1. I futures con titolo sottostante reale sono equiparati, anche ai fini del calcolo della posizione netta, a posizioni creditorie o debitorie sui titoli cui fanno riferimento. I futures con titolo sottostante fittizio non devono essere computati nella determinazione della posizione netta di specifici titoli.

2. Gli acquisti di futures su tassi di interesse o le vendite di «forward rate agreement» (di seguito Fras) sono considerate posizioni creditorie, le vendite di futures o gli acquisti di Fras come posizioni debitorie.

3. Gli acquisti di futures su indici di borsa sono considerati posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie.

4. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put sono equiparate a posizioni creditorie sul titolo cui fanno riferimento.

5. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put sono equiparate a posizioni debitorie sul titolo cui fanno riferimento.

6. L'acquisto di un «cap» e la vendita di un «floor» sono considerate posizioni debitorie, la vendita di un «cap» e l'acquisto di un «floor» come posizioni creditorie.

7. Gli swaps su tassi di interesse sono equiparati alla combinazione di una posizione creditoria (tasso da ricevere) e di una posizione debitoria (tasso da consegnare).

Art. 30

(Criteri di valutazione delle attività)

1. I titoli di debito (e valori assimilati) e di capitale (e valori assimilati) quotati in mercati regolamentati sono valutati al valore di mercato.

2. I titoli di debito (e valori assimilati) e di capitale non quotati in mercati regolamentati sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, tenendo conto per i primi anche dell'andamento dei tassi di interesse.

3. Le opzioni negoziate su mercati regolamentati sono valutate ad un valore pari a «delta» volte quello di mercato dell'attività sottostante o del valore nominale del capitale di riferimento.

4. Il coefficiente «delta» di cui al comma 3 esprime la relazione tra la variazione del prezzo dell'opzione e la variazione del prezzo (o del livello corrente) dell'attività sottostante. La Banca d'Italia fornisce le metodologie di base maggiormente diffuse sul mercato da adottare per il calcolo del coefficiente «delta».

Art. 31

(Rilevazione del rischio di posizione)

1. Il rischio di posizione relativo a titoli di debito e di capitale si articola in:

a) rischio generico, quello connesso con le variazioni del tasso di interesse per i titoli di debito ovvero all'andamento dei corsi dell'insieme dei titoli azionari quotati (indice di mercato) per i titoli di capitale;

b) rischio specifico, quello connesso con i fattori relativi al singolo emittente.

2. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di debito è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui all'art. 32, comma 10 o 11 ed all'art. 33, comma 6 o 7.

3. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di capitale è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui agli articoli 34, comma 6, 35, comma 6 e 36, comma 4.

Art. 32

(Rischio generico su titoli di debito)

1. La misurazione del rischio generico su titoli di debito e assimilati è effettuata secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. Per ciascun titolo viene determinata la posizione creditoria o debitoria netta, la quale viene imputata ad una delle tredici fasce di vita residua di cui all'Allegato 1 tenendo presente che:

a) i titoli a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso. Peraltro, allorchè sia nota la cedola successiva a quella in corso di maturazione la vita residua corrisponde all'intero periodo di maturazione della cedola;

b) i titoli di debito a tasso fisso con piano di ammortamento rateale sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla scadenza media residua del titolo;

c) i futures e le opzioni con titolo sottostante reale sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla scadenza del titolo cui fanno riferimento;

d) i futures e le opzioni su tassi di interesse nonchè i Fras sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente a quella cui si riferisce il relativo tasso di interesse. Analogamente andranno imputati i futures con titolo sottostante fittizio e le opzioni iscritte su detti contratti;

e) gli swaps su tassi di interesse sono imputati alle fasce di vita residua corrispondenti alla data di scadenza dello swap per la posizione a tasso fisso e a quella di revisione del tasso per la posizione a tasso variabile;

f) i titoli di emittenti di cui al successivo art. 33, comma 2, lettere *a)* e *b)* assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, sono imputati nelle fasce di vita residua per importi ridotti del cinquanta per cento, limitatamente ai primi sessanta giorni dalla data di assunzione dell'impegno ovvero al minor periodo entro cui si chiude il collocamento.

3. Alla somma delle posizioni creditorie e a quella delle posizioni debitorie di ciascuna fascia si applicano le ponderazioni dell'Allegato 2 (colonna c) del presente provvedimento.

4. Nell'ambito di ciascuna fascia si distinguono le posizioni compensate da quelle residue.

5. Sulle posizioni compensate (colonna f) all'interno delle singole fasce si applica il coefficiente patrimoniale della colonna g) e si determina così la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna fascia di scadenza (colonna h).

6. Le posizioni residue (colonne i ed l) in ciascuna fascia si compensano all'interno della rispettiva zona di appartenenza. Sulle posizioni compensate si applica il coefficiente patrimoniale della colonna n) e si determina la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona (colonna o).

7. Le posizioni residue (colonne p e q) all'interno della prima zona si compensano con quelle della seconda zona. Le posizioni residue all'interno della terza zona si compensano con le posizioni non compensate all'interno della seconda zona. Le posizioni non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro.

8. Sulle posizioni compensate tra le diverse zone si applicano i coefficienti della colonna u e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni compensate tra zone diverse (colonna v).

9. Sulle posizioni non compensate tra le diverse zone (colonna z) si applicano i coefficienti della colonna aa e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni non compensate (colonna bb).

10. L'obbligo di copertura patrimoniale globale relativa al rischio generico è pari alla somma dei totali di cui ai commi 5, 6, 8 e 9 (colonna cc).

11. In alternativa alla metodologia descritta nei precedenti commi del presente articolo la SIM può determinare l'obbligo di copertura patrimoniale relativa al rischio generico applicando alla somma delle posizioni debitorie lorde e creditorie lorde in titoli di debito un coefficiente del 4 per cento, secondo lo schema riportato nell'allegato 2/b.

Art. 33

(Rischio specifico sui titoli di debito)

1. Le posizioni nette sono determinate con riferimento a ciascun titolo e aggregate per categorie di emittenti sulla base dei criteri che seguono. Ai fini dell'aggregazione per categorie, i titoli garantiti dagli emittenti di cui al successivo comma 2 sono assimilati a quelli degli emittenti medesimi.

2. I singoli emittenti sono classificati nelle seguenti tre categorie:

a) governi di paesi OCSE e organismi internazionali;

b) governi regionali, enti creditizi di paesi OCSE, emittenti CEE con titoli quotati nei mercati dei paesi d'origine, emittenti di paesi OCSE con titoli quotati in mercati le cui regole di ammissione alla quotazione siano equivalenti a quelle previste nei paesi CEE;

c) gli altri emittenti.

3. I futures e le opzioni con titolo sottostante sono imputati nella categoria emittente pertinente al titolo cui fanno riferimento. Non vanno computati gli swaps, i futures e le opzioni senza titolo sottostante o con titolo fittizio.

4. I titoli di emittenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, sono imputati per importi ridotti del cinquanta per cento, limitatamente ai primi sessanta giorni dalla data di assunzione dell'impegno ovvero al minor periodo entro cui si chiude il collocamento.

5. Sulle posizioni determinate ai sensi del comma 1 si applicano i coefficienti dell'Allegato 3 in relazione alla natura dell'emittente e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna tipologia di emittente (righe c ed f dell'Allegato 3).

6. L'obbligo di copertura patrimoniale globale è pari alla somma dei totali di cui al comma 5 (riga g dell'Allegato 3).

7. In alternativa alla metodologia descritta nei precedenti commi la SIM può determinare l'obbligo di copertura patrimoniale relativa al rischio specifico applicando alla somma delle posizioni debitorie lorde e creditorie lorde in titoli di debito un coefficiente dell'1,6 per cento per gli emittenti di cui al comma 2, lettera *b)* e dell'8 per cento per gli emittenti di cui al comma 2, lettera *c)* secondo lo schema riportato nell'Allegato 2/b.

Art. 34

(Rischio generico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati)

1. Ai fini della misurazione del rischio generico si determina la posizione netta generale con i criteri che seguono.

2. Per ciascun titolo di capitale e valori assimilati viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

3. Si sommano tutte le posizioni creditorie nette e dal totale si sottraggono tutte le posizioni debitorie nette. La differenza determina la posizione netta generale.

4. I titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, sono imputati, ai fini della determinazione della posizione netta generale, per importi ridotti del 50 per cento, limitatamente ai primi sessanta giorni dalla data di assunzione dell'impegno ovvero al minor periodo entro cui si chiude il collocamento.

5. I futures e le opzioni sono computati, ai fini della determinazione della posizione netta generale, secondo quanto stabilito dall'art. 29.

6. Sulla posizione netta generale si applica il coefficiente previsto dall'Allegato 4 e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio generico su titoli di capitale quotati (riga c dell'Allegato 4).

Art. 35

(Rischio specifico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati)

1. Ai fini della misurazione del rischio specifico viene determinata la posizione lorda generale con i criteri che seguono.

2. Per ciascun titolo di capitale ed assimilati viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

3. Al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale.

4. I titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, sono imputati, ai fini della determinazione della posizione lorda generale, per importi ridotti del 50 per cento, limitatamente ai primi sessanta giorni dalla data di assunzione dell'impegno ovvero al minor periodo entro cui si chiude il collocamento.

5. I futures e le opzioni con titolo sottostante sono computati, ai fini della determinazione della posizione lorda generale, secondo quanto stabilito dall'art. 29. Non sono computati i futures e le opzioni senza titolo sottostante.

6. Sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente previsto dall'Allegato 4 e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale quotati (riga c dell'Allegato 4).

Art. 36

(Rischio specifico e generico su titoli di capitale non quotati in mercati regolamentati)

1. Ai fini della misurazione dei rischi specifico e generico su titoli di capitale non quotati viene determinata la posizione lorda generale con i criteri che seguono.

2. Per ciascun titolo di capitale e assimilati viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

3. Al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale.

4. Sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente del 20 per cento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per i rischi specifico e generico su titoli di capitale non quotati secondo lo schema riportato nell'Allegato 4/b.

Art. 37

(Rischio di cambio)

1. Il rischio di cambio esprime l'esposizione dell'intermediario alle oscillazioni dei corsi delle valute. Ai fini del presente capo rileva la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in ciascuna valuta esclusa quella nazionale.

2. Le posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma di tutte le attività e di tutte le passività espresse in valuta, ivi comprese le operazioni «fuori bilancio».

3. Gli acquisti di futures su valuta sono considerati posizioni creditorie, le vendite come debitorie.

4. L'acquisto di una opzione call e la vendita di una opzione put sono equiparate a posizioni creditorie su valuta.

5. La vendita di una opzione call e l'acquisto di una opzione put sono equiparate a posizioni debitorie su valuta.

6. Gli swaps su valuta (compresi gli swaps domestici) sono equiparati alla combinazione di una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare.

7. La posizione netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta è determinata dalla differenza tra la posizione creditoria e debitoria di cui al comma 2.

8. Le posizioni nette di cui al comma 7 sono convertite in valuta nazionale al cambio a pronti.

9. La copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio è determinata applicando al maggiore importo tra la somma di tutte le posizioni nette creditorie e la somma di tutte le posizioni nette debitorie il coefficiente di copertura patrimoniale dell'8 per cento, secondo lo schema riportato nell'Allegato 5, colonna g).

Art. 38

(Rischio di regolamento)

1. Il rischio di regolamento è quello connesso con l'inadempimento della controparte.

2. Sulle negoziazioni in titoli non quotati in mercati regolamentati non regolate dalla controparte alla scadenza si applica una copertura patrimoniale pari al 100 per cento della differenza tra il prezzo convenuto per il titolo negoziato ed il suo presumibile valore di realizzo, calcolato ai sensi dell'art. 30, comma 2 secondo lo schema riportato nell'Allegato 7/b.

3. La disposizione del comma 2 si applica soltanto nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per la SIM.

Art. 39

(Altri rischi)

1. Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento secondo lo schema riportato nell'Allegato 6.

2. I costi operativi fissi sono rappresentati dalle voci «11. spese per il personale» e «13. altri oneri gestionali» del conto economico di cui all'Allegato 10.

3. Il coefficiente non si applica nel primo esercizio di attività.

Art. 40

(Coefficiente di liquidità)

1. Il coefficiente di liquidità di cui all'art. 9, comma 4 della Legge è calcolato come rapporto tra le attività liquide e le passività correnti.

2. Le attività liquide di cui al comma 1 comprendono:

a) le disponibilità liquide;

b) i crediti, esclusi quelli verso controllate, e i titoli di debito con scadenza entro trenta giorni;

c) i titoli dello Stato italiano e i titoli regolarmente quotati in mercati regolamentati, decurtati rispettivamente di un'aliquota pari al 5 per cento e al 15 per cento del valore.

3. Le passività correnti di cui al comma 1 comprendono tutte le posizioni debitorie con esigibilità entro i novanta giorni.

4. Il valore del rapporto di cui al comma 1 non può essere inferiore ad uno.

5. Non possono essere acquisiti immobili ad uso strumentale per un ammontare superiore al patrimonio utile a fini di vigilanza, di cui all'art. 46.

Art. 41

(Coefficiente di concentrazione)

1. Il rischio di concentrazione è calcolato con i criteri che seguono con riferimento alla posizione netta in titoli di uno stesso emittente.

2. Alla posizione netta in titoli di un emittente di cui al precedente art. 33, comma 2, lettera *c)* per un importo eccedente il 15 per cento del patrimonio utile a fini di vigilanza si applica, sulla sola eccedenza, il coefficiente di copertura patrimoniale del 100 per cento secondo lo schema riportato nell'Allegato 7.

3. Alla posizione netta in titoli di un emittente di cui al precedente art. 33, comma 2, lettera *b)* per un importo eccedente il 25 per cento del patrimonio utile a fini di vigilanza si applica, sulla sola eccedenza, il coefficiente di copertura patrimoniale del 50 per cento secondo lo schema riportato nell'Allegato 7. Sull'importo eccedente il 50 per cento del patrimonio utile ai fini di vigilanza si applica il coefficiente di copertura patrimoniale del 100 per cento.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si applicano, sulla sola eccedenza, i coefficienti relativi ai rischi di cui agli articoli 33, 35 e 36.

5. Il coefficiente di cui al comma 3 non si applica ai titoli sottoscritti o acquistati a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, limitatamente ai primi sessanta giorni dalla data di assunzione dell'impegno ovvero al minor periodo entro cui si chiude il collocamento.

Art. 42

(Ambiti di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 45:

a) alle SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di cui all'art. 1, lettere *a)* per conto proprio e *b)* della Legge si applicano i coefficienti di cui agli articoli 26, 40 e 41;

b) alle SIM autorizzate solo all'esercizio, anche congiunto, delle attività di cui all'art. 1, lettere *a)* per conto terzi *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* della Legge si applica il coefficiente di cui all'art. 39;

c) agli enti creditizi si applicano per le attività di intermediazione mobiliare cui sono autorizzati ai sensi dell'articolo 16 comma 1 della Legge le disposizioni di cui agli articoli 27, 37, 38 e 41.

Art. 43

(Modalità di investimento del patrimonio)

1. Le SIM autorizzate solo alle attività di cui all'art. 1, lettere *a)*, per conto terzi, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* della Legge investono il proprio patrimonio, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 1, in beni ad uso funzionale, nelle partecipazioni ai sensi del Titolo II nonchè in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi o garantiti da stati esteri appartenenti all'area OCSE, obbligazioni emesse da banche multilaterali di sviluppo, obbligazioni o altri titoli di credito emessi da enti creditizi aventi sede in paesi OCSE.

2. Le SIM autorizzate all'attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. *b)* della Legge, anche congiuntamente alle attività di cui al comma 1 non computano ai fini dei coefficienti di cui all'art. 42, lettera *a)* gli investimenti del proprio patrimonio effettuati ai sensi del comma 1 medesimo.

Art. 44

(Adeguatezza patrimoniale)

1. L'ammontare del patrimonio utile a fini di vigilanza deve essere uguale o superiore alla copertura patrimoniale globale richiesta per il rispetto dei coefficienti patrimoniali e di concentrazione di cui agli articoli 26 e 41 secondo lo schema riportato nell'Allegato 7/c.

2. Le SIM verificano quotidianamente il rispetto dei coefficienti secondo quanto stabilito dall'art. 42.

Art. 45

(Disposizioni transitorie)

(Modalità di investimento del patrimonio)

1. Fino al 31 dicembre 1992:

a) le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori continuano ad adottare il sistema di coefficienti patrimoniali e di liquidità stabiliti dalla Consob con delibera n. 3267 del 23 febbraio 1988 e comunicazioni n. 88/05866 del 25 febbraio 1988, BOR/RM/89000452 del 6 febbraio 1989, BOR/RM/89001137 del 16 marzo 1989, SOC/RM/90001097 del 22 febbraio 1990, BOR/RM/90003950 del 5 luglio 1990, con le varianti riportate nell'Allegato 7/d;

b) gli enti creditizi, per le attività di intermediazione mobiliare cui sono autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Legge, possono mantenere il sistema di copertura patrimoniale in atto vigente;

c) le SIM possono optare in alternativa a quanto previsto dai precedenti articoli del presente capo per il sistema di coefficienti patrimoniali e di liquidità di cui alla lettera *a)*.

CAPO II

(Patrimonio utile ai fini di vigilanza)

Art. 46

(Elementi del patrimonio e modalità di calcolo)

1. Fatte salve le limitazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il patrimonio utile ai fini di vigilanza delle società d'intermediazione mobiliare si compone dei seguenti elementi positivi:

a) capitale sociale sottoscritto;

b) riserva legale;

c) riserve statutarie;

d) altre riserve ad esclusione di quelle di rivalutazione;

e) utili derivanti dalla negoziazione in proprio di titoli al netto delle perdite;

f) plusvalenze su titoli del portafoglio di negoziazione detratte le minusvalenze;

g) prestiti subordinati di cui all'art. 47.

2. Gli elementi elencati nel comma 1, lettere da *a)* a *f)*, sono utilizzabili dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si realizzano. Quelli di cui al comma 1 lettere *e)* e *f)* sono computati al netto del prevedibile effetto fiscale.

3. Gli elementi di cui al comma 1, lettere *e)* e *f)*, qualora gli stessi assumano valore negativo, nonchè i seguenti elementi vanno dedotti conformemente allo schema di cui all'Allegato 8:

h) importi da versare dagli azionisti a saldo azioni;

i) avviamento;

l) altre attività immateriali;

m) disavanzi di esercizi precedenti;

n) partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate nei confronti dei soggetti partecipati, ad eccezione delle partecipazioni in società immobiliari che hanno come oggetto sociale la gestione di immobili funzionali all'attività dell'impresa;

o) le componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale di cui all'art. 48.

4. L'elemento di cui al comma 1, lettera *f)*, indipendentemente se di valore positivo o negativo, è computabile entro il limite massimo del 30 per cento dell'intero ammontare dello stesso.

5. L'elemento di cui al comma 1, lettera *g)* è computabile al massimo in misura pari al 100 per cento del totale degli elementi di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)* meno il totale degli elementi di cui al comma 3, lettere da *h)* a *m)*.

Art. 47
(Prestiti subordinati)

1. Agli effetti di cui all'art. 46, comma 1, lettera *g)* sono considerati prestiti subordinati quelli aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata minima iniziale non può essere inferiore a 2 anni;

b) le somme sono versate;

c) il contratto non può prevedere alcuna circostanza al verificarsi della quale, in ipotesi diversa dalla liquidazione dell'ente o senza il preventivo accordo dell'organo di vigilanza, il prestito possa essere rimborsato anticipatamente;

d) in ogni caso il prestito non può essere rimborsato se tale rimborso ha l'effetto di ridurre i fondi propri dell'ente al di sotto del suo requisito patrimoniale.

Art. 48
(Componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale)

1. Sono considerati componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale di cui all'art. 46, comma 3, lettera *o)* i seguenti elementi:

a) beni mobili;

b) beni immobili ad esclusione degli immobili detenuti ad uso funzionale e di quelli gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti;

c) finanziamenti a società controllate, per la parte non garantita da titoli quotati;

d) perdite d'esercizio in società controllate di cui non è stato ancora tenuto conto nel determinare il valore delle partecipazioni.

TITOLO V
(Documentazione contabile e statistica)

Capo I
(Forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche)

Art. 49
(Definizioni)

1. Si intende per:

a) contratto derivato con titolo sottostante il contratto a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari;

b) contratto derivato senza titolo sottostante il contratto a termine su strumenti finanziari collegati a tassi di interesse, a valute e a indici su valori mobiliari, su tassi di interesse e su valute;

c) differenziale su contratto derivato senza titolo sottostante l'importo pari al valore nominale del contratto moltiplicato per la differenza fra il valore corrente dell'indicatore di riferimento prescelto e quello concordato al momento della stipula del contratto;

d) forward rate agreement il contratto derivato non standardizzato con cui le parti si impegnano a versare o a riscuotere ad una certa data un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

e) future il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare ad una certa data determinate attività finanziarie ovvero a versare o riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

f) organismo di compensazione l'organismo che si pone istituzionalmente come effettiva controparte delle transazioni, eliminando il rapporto diretto fra venditori e compratori;

g) opzione negoziabile il contratto derivato standardizzato che attribuisce ad una delle controparti, dietro pagamento di un corrispettivo detto premio, la facoltà di acquistare o vendere determinate attività finanziarie ad un certo prezzo entro un dato termine o alla scadenza di esso;

h) currency e interest rate swap il contratto derivato con il quale le parti si scambiano due flussi finanziari relativi ad attività o passività specifiche espresse rispettivamente in valute o tassi d'interesse diversi.

Art. 50

(Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico)

1. Nello stato patrimoniale e nel conto economico sono iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli schemi riportati negli Allegati 9) e 10).

2. Lo schema di conto economico comprende come parte integrante due prospetti di dettaglio degli utili e delle perdite da realizzi, rispettivamente, su titoli e cambi. In tali prospetti le rimanenze finali dei titoli sono esposte al valore di libro risultante dalla contabilità prima delle valutazioni di fine esercizio. Le rimanenze finali delle valute possono essere esposte al valore risultante dopo la valutazione di chiusura di bilancio.

3. Gli schemi di cui al comma 1 rappresentano il contenuto minimale dello stato patrimoniale e del conto economico delle SIM. Gli amministratori hanno facoltà di introdurre ulteriori sottovoci ove sia ritenuto utile al fine di accrescere la capacità informativa dei conti. Ulteriori voci possono essere introdotte nel caso in cui il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste negli schemi di cui al comma 1.

4. Le voci dello stato patrimoniale che non hanno alcuna consistenza di fine esercizio e quelle del conto economico che non sono state interessate da alcuna movimentazione sono omesse.

5. Gli schemi di cui al comma 1 non vincolano gli organi aziendali delle SIM all'adozione di particolari sistemi di contabilità interna. I sistemi adottati devono consentire di accertare la completa corrispondenza dei dati esposti nella contabilità interna con quelli risultanti dal bilancio.

Art. 51

(Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale)

1. Nella voce dell'attivo «2. depositi presso enti creditizi» confluiscono i depositi in conto corrente e vincolati presso istituti di credito nonchè i depositi presso casse di risparmio postali. Nella relativa sottovoce «a vista» sono indicate le somme prelevabili in ogni momento senza preavviso o per le quali sia stabilito un preavviso non superiore a 24 ore o ad un giorno lavorativo.

2. Nelle voci «3. crediti per servizi» dell'attivo e «2. debiti per servizi» del passivo sono ricondotti rispettivamente i crediti ed i debiti rivenienti dallo svolgimento delle attività tipiche cui la SIM è autorizzata. Nella relativa sottovoce «verso promotori di servizi finanziari» confluiscono i crediti e i debiti verso gli agenti e i mandatari della SIM medesima.

3. Nelle voci «4. riporti attivi e operazioni assimilabili» dell'attivo e «4. riporti passivi e operazioni assimilabili» del passivo sono esposti, rispettivamente, i crediti e i debiti in denaro verso le controparti. Il portafoglio titoli non è interessato a fronte di tali operazioni, mentre l'impegno a consegnare o ricevere titoli risulta nelle voci dei conti impegni e d'ordine.

4. La voce dell'attivo «5. depositi presso organismi di compensazione» comprende i margini di garanzia depositati presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati.

5. Le voci dell'attivo «6. titoli di Stato», «7. obbligazioni», «8. azioni» e «9. altri valori mobiliari» sono interessate dalle operazioni di acquisto e di vendita al momento del relativo regolamento. Nella sottovoce «obbligazioni di emittenti pubblici» sono esposti i titoli di natura obbligazionaria emessi dagli enti pubblici non economici.

6. Nella voce dell'attivo «10. opzioni negoziabili» confluiscono i premi corrisposti per l'acquisto di opzioni non esercitate per le quali non sia ancora decorso il termine di esercizio.

7. Le voci dell'attivo «11. partecipazioni non di controllo» e «12. partecipazioni di controllo» comprendono i titoli di partecipazione detenuti dalle SIM ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge.

8. La voce dell'attivo «17. crediti finanziari» è relativa a crediti con vita residua superiore ad un anno e comprende quelli verso società controllate.

9. Nella voce del passivo «11. fondi svalutazioni» confluiscono, in sottovoci separate, le rettifiche del valore delle partecipazioni e delle altre attività detenute dalle SIM, ove le stesse non siano state direttamente imputate alle voci di pertinenza.

10. Nella voce del passivo «12. fondi rischi» sono indicati gli accantonamenti effettuati per finalità prudenziali a fronte di eventuali future svalutazioni di componenti dell'attivo, da indicare in sottovoci separate.

Art. 52

(Disposizioni relative a singole voci dei conti impegni e d'ordine)

1. Nelle voci da «1.» a «8.» e da «11.» a «16.» figurano gli importi corrispondenti ai prezzi di acquisto o di vendita dei titoli e delle valute concordati al momento della stipula dei contratti. Qualora tale prezzo sia espresso in divisa estera, lo stesso è convertito in Lire italiane sulla base del tasso di cambio in essere alla data di chiusura dell'esercizio.

2. Nella voce «17. capitale di riferimento per contratti derivati senza titolo sottostante» è indicato il valore nominale del contratto.

Art. 53

(Disposizioni relative a singole voci del conto economico)

1. Nella voce dei costi «3. oneri per riporti passivi e operazioni assimilabili» confluisce la differenza fra la somma ricevuta a pronti e quella versata a termine a fronte di queste operazioni.

2. Nella voce dei ricavi «3. proventi per riporti attivi e operazioni assimilabili» confluisce la differenza fra la somma versata a pronti e quella ricevuta a termine a fronte di queste operazioni.

3. La voce dei costi «4. premi pagati per opzioni acquistate» comprende le spese sostenute per l'acquisto di opzioni non esercitate per le quali sia decorso il termine di esercizio. I costi relativi all'acquisto di opzioni affluiscono nel prospetto di dettaglio degli utili e delle perdite da realizzi su titoli e cambi. Ove le opzioni siano esercitate, i premi pagati vanno ad aumentare o a ridurre, rispettivamente, i costi per acquisti e i ricavi per vendite dei titoli o della valuta cui si riferiscono.

4. Nella voce «5. differenziali negativi per contratti derivati» dei costi e nella voce «5. differenziali positivi per contratti derivati» dei ricavi sono esposti i differenziali, rispettivamente, negativi e positivi su contratti futures, swaps e FRAs.

5. Nella sottovoce «di cui per vendita a domicilio di valori mobiliari, prodotti e servizi» della voce dei costi «6. commissioni e provvigioni passive» sono indicate le provvigioni di pertinenza dei promotori di servizi finanziari che non siano dipendenti delle SIM.

6. La voce dei costi «7. perdite da negoziazione in titoli» e la voce dei ricavi «9. utili da negoziazione in titoli» sono interessate solo se i costi da negoziazione in titoli sono, rispettivamente, maggiori o minori dei ricavi, secondo quanto risultante dal relativo prospetto di dettaglio.

7. La voce dei costi «8. perdite da negoziazione in cambi» e la voce dei ricavi «10. utili da negoziazione in cambi» sono interessate solo se i costi da negoziazione in cambi sono, rispettivamente, maggiori o minori dei ricavi, secondo quanto risultante dal relativo prospetto di dettaglio.

8. La voce «10. accantonamenti per fondo rischi su titoli» dei costi comprende gli accantonamenti per il corrispondente fondo iscritto al passivo dello stato patrimoniale relativo ai soli titoli detenuti nel portafoglio di negoziazione. Al fondo «rischi su titoli» devono essere altresì imputati gli accantonamenti a fronte di eventuali differenziali negativi rilevati a fine esercizio su contratti derivati. Gli accantonamenti ai fondi rischi e svalutazioni costituiti a fronte di altri cespiti dell'attivo (partecipazioni, crediti, ecc.) confluiscono nelle rispettive sottovoci della voce «14. altri accantonamenti». Nelle voci «10.» e «14.» sono indicati gli accantonamenti al lordo di eventuali utilizzi nell'esercizio. Questi ultimi sono esposti nei ricavi alle voci «11. utilizzo di accantonamenti da fondo rischi su titoli» e «12. utilizzo di altri accantonamenti».

9. Nella voce dei costi «13. altri oneri gestionali» confluiscono, fra l'altro, i compensi a professionisti esterni e gli oneri sostenuti per pubblicità.

10. La voce dei ricavi «1. interessi attivi per depositi presso enti creditizi» comprende anche gli interessi ricevuti a fronte di depositi presso casse di risparmio postali.

11. Nella voce dei ricavi «6. interessi e altri proventi» sono ricompresi tutti i proventi su titoli a reddito fisso iscritti alle voci «6. titoli di Stato», «7. obbligazioni» e «9. altri valori mobiliari» dell'attivo.

12. Nella voce dei ricavi «7. dividendi e altri proventi» sono ricompresi tutti i proventi su titoli a reddito variabile iscritti alle voci «8. azioni», «11. partecipazioni non di controllo» e «12. partecipazioni di controllo» dell'attivo.

13. La voce dei ricavi «8. commissioni e provvigioni» comprende le componenti positive di reddito derivanti da prestazioni di servizi nei confronti della clientela, da specificare nelle apposite sottovoci per tipologia di servizio.

Art. 54

(Nota illustrativa)

1. Gli amministratori redigono una nota illustrativa di commento alle voci iscritte negli schemi contabili che costituisce parte integrante degli schemi stessi.

2. Nella nota illustrativa sono indicati:

a) i criteri di valutazione applicati alle diverse voci dei conti annuali nonchè l'ammontare delle poste denominate in valuta e il tasso di cambio utilizzato per la loro conversione in lire italiane;

b) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio;

c) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie;

d) l'importo complessivo dei compensi corrisposti nell'esercizio al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale;

e) la composizione delle voci «20. altri attivi», «7. altri passivi» dello stato patrimoniale e «16. spese e perdite diverse» e «13. proventi diversi» del conto economico;

f) il dettaglio, con riferimento alle voci dello stato patrimoniale, delle posizioni debitorie e creditorie in essere nei confronti di società controllanti, controllate e collegate;

g) l'ammontare delle operazioni a termine, comprese quelle su contratti derivati suddivisi per tipologia, in essere alla data di chiusura del bilancio, precisando segnatamente quali sono state effettuate al fine di coprire gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di interesse, tassi di cambio e corsi dei titoli. Per i contratti derivati senza titolo sottostante sono specificati il capitale di riferimento ed il differenziale alla data di fine esercizio;

h) il dettaglio delle attività con clausola di subordinazione, specificandone la natura;

i) il numero e il valore nominale delle azioni della società con indicazione di quelle emesse e sottoscritte durante l'esercizio;

l) le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società;

m) il valore di bilancio e il valore di mercato alla data di chiusura dell'esercizio dei titoli quotati raggruppati in titoli di Stato, obbligazioni, azioni e altri valori mobiliari. Per le corrispondenti categorie di titoli non quotati è indicato il valore di bilancio e il presumibile valore di realizzo;

n) l'elenco dei titoli detenuti in portafoglio emessi da società controllanti, controllate e collegate;

o) l'ammontare dei crediti e dei debiti, compresi i riporti, in essere distintamente verso enti creditizi, verso SIM, verso altri intermediari finanziari e verso altri clienti ripartiti in funzione delle seguenti categorie di vita residua:

1) sino a tre mesi;

2) da oltre tre mesi ad un anno;

3) da oltre un anno a cinque anni;

4) oltre cinque anni;

5) indeterminata.

Art. 55

(Relazione degli amministratori)

1. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, la relazione degli amministratori contiene informazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione nel suo complesso e con riferimento a ciascuna delle diverse attività esercitate.

Art. 56

(Relazione semestrale)

1. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, gli amministratori della SIM trasmettono al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione nel periodo. La relazione è costituita da una situazione dei conti e da un commento.

2. Nella situazione dei conti sono iscritte separatamente le voci previste nello schema riportato nell'Allegato 11. Si applicano le disposizioni degli articoli 51, 52 e 53.

3. Il commento illustra gli indirizzi aziendali seguiti nel semestre e l'andamento della gestione nel suo complesso e con riferimento a ciascuna delle diverse attività esercitate. Esso contiene riferimenti sul prevedibile andamento del secondo semestre dell'esercizio e indica i fatti di rilievo verificatisi tra la fine del semestre e la data in cui la relazione è trasmessa al collegio sindacale.

4. La relazione, corredata dalle eventuali osservazioni del collegio sindacale, è resa pubblica entro il quarto mese successivo alla fine del primo semestre dell'esercizio mediante deposito presso la sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso, con obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

CAPO II

(Segnalazioni per la redazione delle statistiche finanziarie)

Art. 57

(Segnalazione mensile)

1. Entro venticinque giorni dalla fine di ogni mese solare le società iscritte all'albo di cui all'art. 3, comma 1 della Legge nonchè gli enti creditizi autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare e le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 18, comma 3, della Legge, trasmettono alla Banca d'Italia un elaborato contenente informazioni sulle distinte attività svolte, da redigersi conformemente allo schema di cui all'Allegato 12.

TITOLO VI

(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 58

(Società fiduciarie)

1. Alle società fiduciarie di cui all'art. 17, comma 2 della Legge si applicano gli articoli 1, 2 nella parte riguardante il capitale minimo previsto per le SIM che svolgono l'attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c)* della Legge, 20 ivi comprese le disposizioni di cui al comma 3 in quanto compatibili, 21, 39, 43, 46 nonchè le disposizioni del Titolo V in relazione all'attività svolta.

Art. 59

(Allegati)

1. Gli allegati richiamati nel presente regolamento formano parte integrante del regolamento stesso.

Art. 60

(Entrata in vigore)

1. Fatto salvo quanto disposto negli articoli 2, comma 2, 19 e 45 il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 1992.

Roma, 2 luglio 1991

Il Governatore: CIAMPI

RISCHIO DI POSIZIONE

(mod S/1)

ALL 1

TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA

RISCHIO TASSO INTERESSE (general risk)		VITA RESIDUA (1)												
		0 - 1 MESE	>1 - 3 MESI	>3 - 6 MESI	>6 - 12 MESI	>1 - 2 ANNI	>2 - 3 ANNI	>3 - 4 ANNI	>4 - 5 ANNI	>5 - 7 ANNI	>7 - 10 ANNI	>10 - 15 ANNI	>15 - 20 ANNI	>20 ANNI
TITOLI (2)	corte lunghe													
TITOLI ACQUISITI PER ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO (3)	lunghe													
OPTIONS	corte lunghe													
FUTURES	corte lunghe													
SWAPS	corte lunghe													
ALTRI	corte lunghe													
TOTALE	corte lunghe													

(1) per i valori a tasso fisso si deve far riferimento alla vita residua del titolo, per quelli a tasso variabile alla prossima data di revisione del tasso. Per i titoli con piano di ammortamento si deve tener conto della scadenza media residua dei titoli

(2) compresi i riporti, le obbligazioni convertibili e le quote di OICVM di natura obbligazionaria

(3) si considerano tali quelli con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente

H/ALL_REL/RISPOS3

ALL. 2

(mod. S/2)

RISCHIO DI POSIZIONE

TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA - RISCHIO TASSO DI INTERESSE (general risk)

ZONE	FASCE DI VITA RESIDUA	ALL'INTERNO DELLA STESSA FASCIA: POSIZIONI (1) CORTE (a)	POSIZIONI (1) LUNGHE (b)	POND. (c)	POSIZIONI POND. CORTE (d)=axc	POSIZIONI POND. LUNGHE (e)=bxc	POSIZ. COMPENS. NELLE FASCE (f)	COEFF. PATRIM. (g)	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE FASCE (h)=fxg	POSIZ. RESIDUE CORTE (i)	POSIZ. RESIDUE LUNGHE (l)	ALL'INTERNO DELLA STESSA ZONA: POSIZIONI COMPENSATE NELLE ZONE (m)	COEFF. PATRIM. (n)	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE ZONE (o) = m x n	POSIZ. RESIDUE CORTE (p)	POSIZ. RESIDUE LUNGHE (q)	TRA ZONE DIVERSE: POSIZIONI COMPENSATE TRA ZONE 1 E 2 (r)	TRA ZONE 2 E 3 (s)	TRA ZONE 1 E 3 (t)	COEFF. (u)	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE TRA ZONE (v)= r x u + s x u + t x u	POSIZ. NON COMPENS. (z)	COEFF. PATR. (aa)	COPERTURA PATRIM. PER POSIZ. NON COMPENSATE (bb)=zxaa	TOTALE (cc)=h+o+v+bb
1	1) 0 - 1 MESE			0,0000				0,1																	
	2) > 1 - 3 MESI			0,0013				0,1																	
	3) > 3 - 6 MESI			0,0027				0,1																	
	4) > 6 - 12 MESI			0,0047				0,1					0,3							0,3					
2	5) > 1 - 2 ANNI			0,0085				0,1																	
	6) > 2 - 3 ANNI			0,0117				0,1																	
	7) > 3 - 4 ANNI			0,0150				0,1					0,2							0,3					
3	8) > 4 - 5 ANNI			0,0183				0,1																	
	9) > 5 - 7 ANNI			0,0217				0,1																	
	10) > 7 - 10 ANNI			0,0250				0,1																	
	11) >10 - 15 ANNI			0,0300				0,1																	
	12) >15 - 20 ANNI			0,0350				0,1																	
	13) >20 ANNI			0,0400				0,1					0,2							1					
TOTALE																									

(1) dati risultanti dall' ALL. 1

(mod. S/2B)

RISCHIO DI POSIZIONE

All. 2/B

SISTEMA SEMPLIFICATO

RISCHIO GENERICO	TOTALE POSIZIONI	RISCHIO SPECIFICO	TOTALE POSIZIONI	
TITOLI corte lunghe		- GOVERNI OCSE E ORGANISMI INTERNAZIONALI corte lunghe		
TITOLI ACQUISTATI PER ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO corte lunghe		TOTALE		
		COEFFICIENTE	0,000	
OPTIONS corte lunghe		COPERTUFA PATRIMONIALE	===	
		- EMITTENTI QUALIFICATI corte lunghe		
FUTURES corte lunghe		TOTALE (d)		
SWAPS corte lunghe		COEFFICIENTE (e)	0,016	
		COPERTURA PATRIMONIALE (f) = c x e		
ALTRI corte lunghe		- ALTRI EMITTENTI corte lunghe		
		TOTALE (g)		
POSIZIONE LORDA GENERALE (a)		COEFFICIENTE (h)	0,080	COPERTURA PATRIMONIALE TOTALE (m) = c + l
COEFFICIENTE (b)	0,04	COPERTURA PATRIMONIALE (i) = g x h		
COPERTURA PATRIMONIALE (c) = a x b		COPERTURA PATRIMONIALE (l) = f + i		

H/ALL_REL/SEMPLIF1

(mod. S/3)

RISCHIO DI POSIZIONE All. 3

TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA
RISCHIO EMITTENTE (specific risk)

		TOTALE POSIZIONI
- GOVERNI OCSE E ORGANISMI INTERNAZIONALI	corte lunghe	
TOTALE		
COEFFICIENTE		0,000
COPERTURA PATRIMONIALE		***
- EMITTENTI QUALIFICATI (1)	corte lunghe	
TOTALE (a)		
COEFFICIENTE (b)		0,016
COPERTURA PATRIMONIALE (c) = a x b		
- ALTRI EMITTENTI (2)	corte lunghe	
TOTALE (d)		
COEFFICIENTE (e)		0,080
COPERTURA PATRIMONIALE (f) = d x e		
COPERTURA PATRIMONIALE TOTALE (g) = c + f		

(1) Governi regionali, istituzioni creditizie OCSE, emittenti CEE quotati nei mercati dei paesi di origine, emittenti di paesi OCSE quotati in mercati le cui regole di ammissione alla quotazione siano equivalenti a quelle previste nei paesi CEE

(2) tutti gli emittenti non ricompresi nelle precedenti categorie

H/ALL_REL/SPC_RISK

(mod. S/4)

RISCHIO DI POSIZIONE ALL. 4

TITOLI DI CAPITALE QUOTATI

		TIPO RISCHIO		
		RISCHIO GENERICO	RISCHIO SPECIFICO	
TITOLI (1)	corte lunghe			
TITOLI ACQUISITI PER ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO	lunghe			
OPTIONS	corte lunghe			
FUTURES	corte lunghe			
ALTRI	corte lunghe			
POSIZIONE NETTA GENERALE (a)		(2)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
POSIZIONE LORDA GENERALE (a)		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(3)	
COEFFICIENTI (b)		0,08	0,04	TOTALE
COPERTURA PATR. (c) = a x b				

(1) compresi i riporti e le quote di O.I.C.V.M. di natura azionaria

(2) sbilancio tra totale delle posizioni corte e totale delle posizioni lunghe

(3) somma delle posizioni corte e lunghe

B/ALL_REL/TITCAP

(mod. S/4B)

RISCHIO DI POSIZIONE All. 4/B

TITOLI DI CAPITALE NON QUOTATI

		RISCHIO GENERICO E SPECIFICO
TITOLI	corte lunghe	
ALTRI	corte lunghe	
POSIZIONE LORDA GENERALE (a)		
COEFFICIENTE (b)		0,20
COPERTURA PATRIMONIALE (c) = a x b		

H/ALL_REL/TITCAP2

(mod. S/5)

RISCHIO DI CAMBIO

All. 5

POSIZIONE COMPLESSIVA		VALUTE						
		DOLLARO USA (a)	MARCO TEDESCO (b)	FRANCO FRANCESE (c)	ECC. (1) (d)			
TITOLI	corte lunghe							
CONTRATTI A TERMINE IN VALUTA	corte lunghe							
CURRENCY FUTURES	corte lunghe							
OPTIONS E CONTRATTI A PREMIO SU VALUTE	corte lunghe							
SWAPS	corte lunghe							
ALTRI (2)	corte lunghe					TOTALE	COEFFICIENTE	COPERTURA PATRIMONIALE
POSIZIONE NETTA GENERALE (A)	corte lunghe					(e)=a+b+c+...	(f)	(g) = e x f
TASSO DI CAMBIO (B)								
TOTALE IN LIRE (C) = A x B	corte lunghe					(3)	0,08	

(1) ciascuna divisa dovrà essere computata separatamente

(2) in tale voce dovranno confluire tutte le attività e passività diverse dai titoli

(3) l'importo più elevato tra il totale delle posizioni lunghe ed il totale di quelle corte deve essere moltiplicato per il coefficiente

H/ALL_REL/RISCAMBI

(mod. S/6)

ALTRI RISCHI All. 6

	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = a x b
Costi operativi fissi sostenuti nell'ultimo esercizio (1)		0,25	

(1) i costi operativi fissi sono costituiti dalle voci "11. spese per personale" e "13. altri oneri gestionali" del conto economico

H/ALL_REL/ALTRIRIS

(mod. S/7)

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE All. 7

Posizioni nette in titoli di emittenti quotati eccedenti il 25% del patrimonio della SIM utile a fini di vigilanza ovvero, se non quotati, eccedenti il 15% del patrimonio medesimo

EMITTENTE			TOTALE
1) emittente A	quotato:	1/2 importo compreso tra il 25% ed il 50% di P.	
		importo eccedente il 50% di P.	
	non quotato:	importo eccedente il 15% di P.	
2) emittente B	quotato:	1/2 importo compreso tra il 25% ed il 50% di P.	
		importo eccedente il 50% di P.	
	non quotato:	importo eccedente il 15% di P.	
....			
TOTALE GENERALE			(1)

(1) copertura patrimoniale richiesta

H\ALL_REL\RISCONC1

(mod. S/7B)

RISCHIO DI REGOLAMENTO ALL. 7/B

CONTROPARTE	IMPORTO (1)
1)	
2)	
....	
TOTALE	

(1) deve essere riportata la differenza tra il prezzo convenuto dei titoli negoziati e il loro valore di mercato

H/ALL_REL/RISREG9

(mod. S/8)

All. 7/C

REQUISITO PRUDENZIALE GLOBALE

		IMPORTI
A	REQUISITO RISCHIO GENERICO PER TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA (all. 2)	
B-	REQUISITO RISCHIO SPECIFICO PER TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA (all. 3)	
C	REQUISITO RISCHIO GENERICO E SPECIFICO PER TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA (all. 2/B)	
D	REQUISITO RISCHIO GENERICO E SPECIFICO PER TITOLI DI CAPITALE QUOTATI (all. 4)	
E	REQUISITO GLOBALE PER TITOLI DI CAPITALE NON QUOTATI (all. 4/B)	
F	REQUISITO GLOBALE PER RISCHIO DI CAMBIO (all. 5)	
G	REQUISITO GLOBALE PER ALTRI RISCHI (all. 6)	
H	REQUISITO GLOBALE PER RISCHIO DI CONCENTRAZIONE (all. 7)	
I	REQUISITO RISCHIO DI REGOLAMENTO (all. 7/B)	
L	REQUISITO TOTALE (somma da A a I)	(-)
M	FONDI PROPRI	(+)
N	ECCEDENZA (somma algebrica L M) FABBISOGNO	(+) (-)

H/ALL_REL/REQUISIT

ALLEGATO 7/D

REGIME TRANSITORIO

VARIANTI AI COEFFICIENTI PATRIMONIALI E DI LIQUIDITÀ AI SENSI DELL'ART. 45, LETT. a).

A) INTEGRAZIONI PER IL CALCOLO DELLE «QUOTE A RISCHIO»

TITOLI A REDDITO FISSO

Il coefficiente di rischio relativo alle posizioni in titoli di stato è il seguente:
- Titoli di stato in scadenza entro 24 mesi: 1%
- Titoli di stato in scadenza oltre 24 mesi: 2%
- Titoli di stato in scadenza oltre 60 mesi: 4%

Il coefficiente di rischio relativo alle posizioni in titoli obbligazionari è il seguente:
- Obbligazioni in scadenza entro 24 mesi: 2%
- Obbligazioni in scadenza oltre 24 mesi: 6%
- Obbligazioni in scadenza oltre 60 mesi: 8%

ALTRI TITOLI

I coefficienti di rischio relativi ai titoli in portafoglio di seguito elencati sono modificati come segue:
- Azioni quotate . . . . . . da 20% a 10%
- Obbligazioni convertibili e titoli similari . . . . . . da 5% a 7%
- Titoli azionari non quotati . . . . . . da 25% a 30%
- Titoli obbligazionari non quotati . . . . . . da 10% a 15%
- Warrant . . . . . . da 5% a 25%
- Altri titoli nazionali . . . . . . da 25% a 30%
- Altri titoli esteri . . . . . . da 25% a 30%
- Quote di risparmio non quotate . . . . . . da 25% a 30%
- Quote di partecipazione non quotate . . . . . . da 25% a 30%
- Quote di fondi comuni italiani . . . . . . da 25% a 15%
- Quote di fondi comuni esteri . . . . . . da 25% a 20%
- Titoli sospesi in portafoglio . . . . . . da 25% a 100%
- Partecipazioni in società quotate . . . . . . da 25% a 100%
- Partecipazioni in società non quotate non strumentali . . . . . . da 50% a 100%

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 41 del Regolamento emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 9, comma 4 della Legge.

B) MODIFICA DEI SISTEMI DI CALCOLO DELL'INDICE DI SITUAZIONE FINANZIARIA

Le SIM devono presentare un rapporto tra attività liquide e passività correnti almeno pari ad 1.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto (c.d. «indice di situazione finanziaria»), si prescrive che le attività liquide siano computate al netto delle relative quote a rischio.

Si precisa inoltre che, per la determinazione della quota a rischio relativa al portafoglio, si ha riguardo alla valutazione dei titoli a prezzi di mercato effettuata sulla base dello schema di allegato P di cui alla Comunicazione BOR/RM/90003950 del 5 luglio 1990. Pertanto il portafoglio titoli dovrà in ogni caso comprendere tutte le operazioni effettuate dalla SIM alla data di riferimento ancorché non liquidate.

C) DETERMINAZIONE GIORNALIERA DELL'INDICE DI SITUAZIONE FINANZIARIA

Le SIM devono calcolare l'indice di situazione finanziaria, così come definito in precedenza, tutti i giorni e annotarlo in un apposito registro cronologico. I valori dell'indice relativi a ciascun giorno del mese devono essere inviati in copia all'organo di vigilanza in concomitanza con le segnalazioni mensili. Ove in un determinato giorno risulti la mancanza dell'indice, le SIM sono tenute a darne immediata comunicazione, a mezzo telex o telefax, alla Banca d'Italia.

(mod. S/9)

ALLEGATO 8

FONDI PROPRI

PATRIMONIO DI BASE	IMPORTO
Elementi positivi	
- capitale sociale sottoscritto	
- riserve	
Totale elementi positivi del patrimonio di base	
Elementi negativi	
- importi da versare dagli azionisti a saldo di azioni	
- azioni di propria emissione in portafoglio	
- avviamento	
- altre attività immateriali	
- disavanzi esercizi precedenti	
Totale elementi negativi del patrimonio di base	
Patrimonio di base	
- valore positivo	
- valore negativo	

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE	IMPORTO
Elementi positivi	
- utili da negoziazione	
- plusvalenze	
- passività subordinate	
Totale elementi positivi del patrimonio supplementare	
Elementi negativi	
- perdite da negoziazione	
- minusvalenze	
Totale elementi negativi del patrimonio supplementare	
Patrimonio supplementare	
- valore positivo	
- passività subordinate eccedenti	
- valore positivo ammesso	
- valore negativo	

Y2/FONDI_PR

PATRIMONIO DI BASE E SUPPLEMENTARE	IMPORTO
Valore positivo	
Valore negativo	

ELEMENTI DA DEDURRE	IMPORTO
Partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate verso soggetti partecipati	
Attività non negoziabili	
Totale elementi da dedurre	

PATRIMONIO DI VIGILANZA	IMPORTO
Valore positivo	
Valore negativo	

Y2/FONDI_PR

ALLEGATO 9

SCHEMA DI BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

1. Cassa

2. Depositi presso enti creditizi:
- a vista: • lire
  • valuta
- altri: • lire
  • valuta

3. Crediti per servizi:
- verso enti creditizi
- verso altre SIM
- verso altri intermediari
- verso altri clienti
- verso promotori di servizi finanziari

4. Riporti attivi e operazioni assimilabili:
- verso enti creditizi
- verso altre SIM
- verso altre controparti

5. Depositi presso organismi di compensazione

6. Titoli di Stato

7. Obbligazioni:
- di emittenti pubblici: • lire
  • valuta
- di altri emittenti: • lire
  • valuta

8. Azioni: • lire
  • valuta

9. Altri valori mobiliari:
- di mercato monetario: • lire
  • valuta
- altri: • lire
  • valuta

10. Opzioni negoziabili:
- su titoli
- su valute
- altre

11. Partecipazioni non di controllo:
- in enti creditizi
- in altre SIM
- altre

12. Partecipazioni di controllo:
- in altre SIM
- altre

13. Beni immateriali

14. Immobili

15. Mobili e arredi

16. Altre attrezzature

17. Crediti finanziari

18. Capitale sottoscritto e non versato

19. Azioni proprie

20. Altri attivi

21. Ratei attivi

22. Risconti attivi

23. Perdita di esercizio

PASSIVITÀ

1. Finanziamenti a breve da enti creditizi:
- a vista
- altri

2. Debiti per servizi:
- verso enti creditizi
- verso altre SIM
- verso altri intermediari
- verso altri clienti
- verso promotori di servizi finanziari
3. Debiti verso fornitori
4. Riporti passivi e operazioni assimilabili:
- verso enti creditizi
- verso altre SIM
- verso altre controparti
5. Obbligazioni in circolazione:
- ordinarie
- convertibili
6. Passività a medio-lungo termine:
- assistite da garanzie reali
- altre
7. Altri passivi
8. Ratei passivi
9. Risconti passivi
10. Fondi di ammortamento:
- su immobili
- su mobili e arredi
- su altre attrezzature
- altri (da specificare)
11. Fondi svalutazioni (da specificare)
12. Fondi rischi (da specificare)
13. Riserva indisponibile per acquisto azioni proprie
14. Fondo trattamento fine rapporto
15. Fondo imposte e tasse
16. Altri fondi (da specificare)
17. Passività subordinate
18. Capitale sociale
19. Riserva ordinaria
20. Riserva straordinaria
21. Altre riserve (da specificare)
22. Utili (perdite) di esercizi precedenti
23. Utile di esercizio

CONTI IMPEGNI E D'ORDINE

1. Titoli da ricevere per operazioni da regolare
2. Titoli da consegnare per operazioni da regolare
3. Valute da ricevere per operazioni da regolare:
- per acquisti a termine
- per operazioni di pc/t (swaps) su valute
4. Valute da consegnare per operazioni da regolare:
- per vendite a termine
- per operazioni di pc/t (swaps) su valute
5. Titoli da ricevere per opzioni emesse
6. Titoli da consegnare per opzioni emesse
7. Valute da ricevere per opzioni emesse
8. Valute da consegnare per opzioni emesse
9. Titoli dati a garanzia
10. Titoli presi a garanzia
11. Titoli da ricevere per opzioni acquistate
12. Titoli da consegnare per opzioni acquistate
13. Valute da ricevere per opzioni acquistate
14. Valute da consegnare per opzioni acquistate
15. Titoli da ricevere per contratti futures
16. Titoli da consegnare per contratti futures
17. Capitale di riferimento per contratti derivati senza titolo sottostante
18. Titoli e valori di proprietà presso terzi
19. Titoli e valori di terzi ricevuti in deposito:
- per attività di gestione

20. Titoli e valori di terzi depositati presso terzi:
- per attività di gestione

21. Altri conti d'ordine (da specificare)

CONTI RISCHI

22. Garanzie rilasciate
23. Titoli e valute da consegnare per operazioni per conto terzi da regolare
24. Titoli e valute da ricevere per operazioni per conto terzi da regolare
25. Altri (da specificare)

ALLEGATO 10

SCHEMA DI BILANCIO DELLE SOCIETÀ D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
CONTO ECONOMICO

COSTI

1. Interessi passivi per debiti a breve:
- verso enti creditizi
- verso altre SIM
- verso altre controparti

2. Altri interessi passivi:
- per obbligazioni in circolazione
- per altre passività a medio-lungo termine

3. Oneri per riporti passivi e operazioni assimilabili:
- verso enti creditizi
- verso altre SIM
- verso altre controparti

4. Premi pagati per opzioni acquistate:
- su titoli
- su valute
- altri

5. Differenziali negativi per contratti derivati:
- su titoli
- su tassi d'interesse
- su valute
- altri

6. Commissioni e provvigioni passive:
- per attività di negoziazione titoli
- per attività di negoziazione in cambi
- per attività di gestione di patrimoni
- per vendita a domicilio di valori mobiliari, prodotti e servizi
- per deposito titoli
- per altri servizi

7. Perdite da negoziazione in titoli (come da prospetto allegato)

8. Perdite da negoziazione in cambi (come da prospetto allegato)

9. Minusvalenze su titoli:
- titoli di Stato
- azioni
- obbligazioni
- altri valori mobiliari

10. Accantonamenti per fondo rischi su titoli

11. Spese per personale:
- retribuzioni e oneri sociali
- accantonamento per fondo trattamento fine rapporto
- indennità fine rapporto corrisposte nel periodo

12. Ammortamenti:
- su immobili
- su mobili e arredi
- su altre attrezzature
- altri (da specificare)

13. Altri oneri gestionali

14. Altri accantonamenti:
- per fondo imposte e tasse
- per altri fondi (da specificare)

15. Imposte e tasse

16. Spese e perdite diverse
17. Altre minusvalenze (da specificare)
18. Perdite da realizzi di altri cespiti dell'attivo (da specificare)
19. Sopravvenienze passive
20. Utile di esercizio

RICAVI

1. Interessi attivi per depositi presso enti creditizi
2. Altri interessi attivi
3. Proventi per riporti attivi e operazioni assimilabili:
   - verso enti creditizi
   - verso altre SIM
   - verso altre controparti
4. Premi ricevuti per opzioni emesse:
   - su titoli
   - su valute
   - altri
5. Differenziali positivi su contratti derivati:
   - su titoli
   - su tassi d'interesse
   - su valute
   - altri
6. Interessi e altri proventi:
   - su titoli di Stato
   - su obbligazioni
   - su altri valori mobiliari
7. Dividendi e altri proventi:
   - su azioni
   - su partecipazioni
8. Commissioni e provvigioni:
   - per attività di negoziazione titoli
   - per attività di negoziazione in cambi
   - per attività di collocamento
   - per attività di gestione di patrimoni
   - per attività di consulenza
   - per vendita a domicilio di valori mobiliari, prodotti e servizi
   - per attività di custodia e amministrazione
   - per altri servizi
9. Utili da negoziazione in titoli (come da prospetto allegato)
10. Utili da negoziazione in cambi (come da prospetto allegato)
11. Utilizzo di accantonamenti da fondo rischi su titoli
12. Utilizzo di altri accantonamenti:
    - da fondo imposte e tasse
    - da fondo trattamento fine rapporto
    - da altri fondi (da specificare)
13. Proventi diversi
14. Plusvalenze (da specificare)
15. Utili da realizzo di altri cespiti dell'attivo (da specificare)
16. Sopravvenienze attive
17. Perdita d'esercizio

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLA VOCE 7 DEI COSTI

SPESE E PERDITE DA NEGOZIAZIONE TITOLI

A) Esistenze iniziali di:

Titoli di Stato
Obbligazioni quotate
Obbligazioni non quotate
Azioni quotate
Azioni non quotate
Altri valori mobiliari
Opzioni negoziabili su titoli

TOTALE *A)*

B) Costi per acquisti di:

Titoli di Stato
Obbligazioni quotate
Obbligazioni non quotate
Azioni quotate
Azioni non quotate
Altri valori mobiliari
Opzioni negoziabili su titoli

TOTALE *B)*

C) TOTALE COSTI *(A+B)*

D) TOTALE RICAVI di cui al punto *C)* della sezione «rendite e profitti da negoziazione titoli»

E) PERDITE *(C-D)* da esporre solo se *C>D*

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLA VOCE 8 DEI COSTI

SPESE E PERDITE DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI

A) Esistenze iniziali di:
- valute
- opzioni negoziabili su valute

B) Costi per acquisti di:
- valute
- opzioni negoziabili su valute

C) TOTALE COSTI *(A+B)*

D) TOTALE RICAVI di cui al punto *C)* della sezione «rendite e profitti da negoziazione in cambi»

E) PERDITE *(C-D)* da esporre solo se *C>D*

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLA VOCE 9 DEI RICAVI

RENDITE E PROFITTI DA NEGOZIAZIONE IN TITOLI

A) Ricavi per vendita di:

Titoli di Stato
Obbligazioni quotate
Obbligazioni non quotate
Azioni quotate
Azioni non quotate
Altri valori mobiliari
Opzioni negoziabili su titoli

TOTALE *A)*

B) Rimanenze finali di:

Titoli di Stato
Obbligazioni quotate
Obbligazioni non quotate
Azioni quotate
Azioni non quotate
Altri valori mobiliari
Opzioni negoziabili su titoli

TOTALE *B)*

C) TOTALE RICAVI *(A+B)*

D) TOTALE COSTI di cui al punto *C)* della sezione «spese e perdite da negoziazione titoli»

E) UTILI *(C-D)* da esporre solo se *C>D*

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLA VOCE 10 DEI RICAVI

RENDITE E PROFITTI DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI

A) Ricavi per vendita di:
- valute
- opzioni negoziabili su valute

B) Rimanenze finali di:
- valute
- opzioni negoziabili su valute

C) TOTALE RICAVI *(A+B)*

D) TOTALE COSTI di cui al punto *C)* della sezione «spese e perdite da negoziazione in cambi»

E) UTILI *(C-D)* da esporre solo se *C>D*

ALLEGATO 11

SCHEMA DELLA SITUAZIONE SEMESTRALE DEI CONTI
DELLE SOCIETÀ D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

ATTIVITÀ

1. Cassa
2. Depositi presso enti creditizi:
   - a vista: • lire
     • valuta
   - altri: • lire
     • valuta
3. Crediti per servizi:
   - verso enti creditizi
   - verso altre SIM
   - verso altri intermediari
   - verso altri clienti
   - verso promotori di servizi finanziari
4. Riporti attivi e operazioni assimilabili:
   - verso enti creditizi
   - verso altre SIM
   - verso altre controparti
5. Depositi presso organismi di compensazione
6. Titoli di Stato
7. Obbligazioni:
   - di emittenti pubblici: • lire
     • valuta
   - di altri emittenti: • lire
     • valuta
8. Azioni: • lire
   • valuta
9. Altri valori mobiliari:
   - di mercato monetario: • lire
     • valuta
   - altri: • lire
     • valuta
10. Opzioni negoziabili:
   - su titoli
   - su valute
   - altre
11. Partecipazioni non di controllo:
   - in enti creditizi
   - in altre SIM
   - altre
12. Partecipazioni di controllo:
   - in altre SIM
   - altre
13. Beni immateriali
14. Immobili
15. Mobili e arredi
16. Altre attrezzature
17. Crediti finanziari
18. Capitale sottoscritto e non versato
19. Azioni proprie
20. Altri attivi
21. Ratei attivi
22. Risconti attivi
23. Totale costi del periodo:
   - interessi passivi
   - commissioni e provvigioni passive:
     • per attività di negoziazione titoli
     • per attività di negoziazione in cambi
     • per attività di gestione di patrimoni
     • per vendita a domicilio di valori mobiliari, prodotti e servizi
     • per deposito titoli
     • per altri servizi
   - perdite da negoziazione in titoli e in cambi
   - altri costi

PASSIVITÀ

1. Finanziamenti a breve da enti creditizi:
 - a vista
 - altri
2. Debiti per servizi:
 verso enti creditizi
 - verso altre SIM
 - verso altri intermediari
 - verso altri clienti
 - verso promotori di servizi finanziari
3. Debiti verso fornitori
4. Riporti passivi e operazioni assimilabili:
 - verso enti creditizi
 - verso altre SIM
 - verso altre controparti
5. Obbligazioni in circolazione:
 - ordinarie
 - convertibili
6. Passività a medio-lungo termine:
 - assistite da garanzie reali
 - altre
7. Altri passivi
8. Ratei passivi
9. Risconti passivi
10. Fondi di ammortamento:
 - su immobili
 - su mobili e arredi
 - su altre attrezzature
 - altri (da specificare)
11. Fondi svalutazioni (da specificare)
12. Fondi rischi (da specificare)
13. Riserva indisponibile per acquisto azioni proprie
14. Fondo trattamento fine rapporto
15. Fondo imposte e tasse
16. Altri fondi (da specificare)
17. Passività subordinate
18. Capitale sociale
19. Riserva ordinaria
20. Riserva straordinaria
21. Altre riserve (da specificare)
22. Utile (perdita) di esercizi precedenti
23. Totale ricavi del periodo:
 - interessi attivi
 - commissioni e provvigioni attive:
  • per attività di negoziazione titoli
  • per attività di negoziazione in cambi
  • per attività di gestione di patrimoni
  • per vendita a domicilio di valori mobiliari, prodotti e servizi
  • per deposito titoli
  • per altri servizi
 - utili da negoziazione in titoli e in cambi
 - altri ricavi

CONTI IMPEGNI E D'ORDINE

1. Titoli da ricevere per operazioni da regolare
2. Titoli da consegnare per operazioni da regolare
3. Valute da ricevere per operazioni da regolare:
 - per acquisti a termine
 - per operazioni di pc/t (swaps) su valute
4. Valute da consegnare per operazioni da regolare:
 - per vendite a termine
 - per operazioni di pc/t (swaps) su valute
5. Titoli da ricevere per opzioni emesse
6. Titoli da consegnare per opzioni emesse

7. Valute da ricevere per opzioni emesse
8. Valute da consegnare per opzioni emesse
9. Titoli dati a garanzia
10. Titoli presi a garanzia
11. Titoli da ricevere per opzioni acquistate
12. Titoli da consegnare per opzioni acquistate
13. Valute da ricevere per opzioni acquistate
14. Valute da consegnare per opzioni acquistate
15. Titoli da ricevere per contratti futures
16. Titoli da consegnare per contratti futures
17. Capitale di riferimento per contratti derivati senza titolo sottostante
18. Titoli e valori di proprietà presso terzi
19. Titoli e valori di terzi ricevuti in deposito:
    - per attività di gestione
20. Titoli e valori di terzi depositati presso terzi:
    - per attività di gestione
21. Altri conti d'ordine (da specificare)

CONTI RISCHI

22. Garanzie rilasciate
23. Titoli e valute da consegnare per operazioni per conto terzi da regolare
24. Titoli e valute da ricevere per operazioni per conto terzi da regolare
25. Altri (da specificare)

Tav 1 (mod. S/10) Allegato 12

	ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO		ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO TERZI (1)		ATTIVITA' DI GESTIONE DI PATRIMONI		PORTAFOGLIO FINE PERIODO	
	CONTROVALORE ACQUISTI (2)	CONTROVALORE VENDITE (3)	CONTROVALORE ACQUISTI (2)	CONTROVALORE VENDITE (3)	CONTROVALORE ACQUISTI (2)	CONTROVALORE VENDITE (3)	PER NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO (4)	PER GESTIONE DI PATRIMONI (4)
BOT								
BTE								
CCT								
BTP								
CTE								
CTO								
altri titoli di Stato								
titoli di Stato esteri								
obbligazioni quotate								
obbligazioni quotate estere								
obbligazioni non quotate								
obbligazioni non quotate estere								
azioni quotate								
azioni quotate estere								
azioni non quotate								
azioni non quotate estere								
opzioni negoziabili su azioni e indici								
opzioni negoziabili su obbligazioni e tassi d'interesse								
altre opzioni (5)								

(1) ivi comprese le negoziazioni effettuate per gestioni di patrimoni svolte dalla SIM medesima nonchè le operazioni di compravendita effettuate in nome proprio e per conto terzi
(2) controvalore totale degli acquisti effettuati nel periodo. Deve essere tenuto conto di tutti i contratti stipulati anche se non ancora regolati che danno luogo a scambio effettivo di valori
(3) controvalore totale delle vendite effettuate nel periodo. Deve essere tenuto conto di tutti i contratti stipulati anche se non ancora regolati che danno luogo a scambio effettivo di valori
(4) devono essere computati i soli contratti già regolati; i titoli sono valorizzati a prezzo di mercato
(5) premi a fronte di opzioni non esercitate

M/ALTRE_1

segue

	ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO		ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO TERZI (1)		ATTIVITA' DI GESTIONE DI PATRIMONI		PORTAFOGLIO FINE PERIODO	
	CONTROVALORE ACQUISTI (2)	CONTROVALORE VENDITE (3)	CONTROVALORE ACQUISTI (2)	CONTROVALORE VENDITE (3)	CONTROVALORE ACQUISTI (2)	CONTROVALORE VENDITE (3)	PER NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO (4)	PER GESTIONE DI PATRIMONI (4)
certificati di deposito								
altri titoli di mercato monetario italiani								
" " " " " esteri								
parti di o.i.c.v.m. italiani								
" " " esteri								
altri valori mobiliari italiani								
" " " esteri								
liquidità								
patrimonio gestito								

(1) ivi comprese le negoziazioni effettuate per gestioni di patrimoni svolte dalla SIM medesima nonchè le operazioni di compravendita effettuate in nome proprio e per conto terzi
(2) controvalore totale degli acquisti effettuati nel periodo Deve essere tenuto conto di tutti i contratti stipulati anche se non ancora regolati che danno luogo a scambio effettivo di valori
(3) controvalore totale delle vendite effetuate nel periodo. Deve essere tenuto conto di tutti i contratti stipulati anche se non ancora regolati che danno luogo a scambio effettivo di valori
(4) devono essere computati i soli contratti già regolati; i titoli sono valorizzati a prezzo di mercato

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DI PATRIMONI	IMPORTO
- Raccolta effettuata nel periodo	
- Rimborsi effettuati nel periodo	
- N. contratti in essere a fine periodo	

Tav. 2

(mod. S/11)

ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO DI VALORI MOBILIARI

	COLLOCAMENTO CON PREVENTIVA SOTTOSCRIZIONE O GARANZIA			COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA		
	TITOLI COLLOCATI NEL PERIODO (1)	TITOLI SOTTOSCRITTI O PER I QUALI E' STATA RILASCIATA GARANZIA NEL PERIODO (2)	TITOLI DA COLLOCARE A FINE PERIODO (2)	TITOLI COLLOCATI NEL PERIODO (1)	ASSEGNAZIONI NEL PERIODO (2)	TITOLI DA COLLOCARE A FINE PERIODO (2)
obbligazioni quotate						
obbligazioni quotate estere						
obbligazioni non quotate						
obbligazioni non quotate estere						
obbligazioni convertibili quotate						
obbligazioni convertibili quotate estere						
obbligazioni convertibili non quotate						
obbligazioni convertibili non quotate estere						
azioni quotate in borsa						
azioni negoziate al mercato ristretto						
azioni quotande in borsa						
azioni quotande al mercato ristretto						
azioni quotate estere						
azioni non quotate						
azioni non quotate estere						
altri valori mobiliari						
altri valori mobiliari esteri						

(1) valorizzati al prezzo di collocamento

(2) computati al prezzo di emissione

H/ALTRE_2

(mod. S/12)

Tav. 3

ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DI PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI

PRODOTTI E SERVIZI DISTRIBUITI	PRODOTTI E SERVIZI	
	DI TERZI	PROPRI (1)
parti di o.i.c.v.m. italiani		
parti di o.i.c.v.m. esteri		
gestioni patrimoniali		
titoli di Stato		
obbligazioni emesse da ICS		
obbligazioni emesse da altri soggetti		
azioni		
altri valori mobiliari emessi da ICS		
altri valori mobiliari		
prodotti assicurativi		XXXXXXXXXXXXXX
leasing		XXXXXXXXXXXXXX
factoring		XXXXXXXXXXXXXX
crediti personali		XXXXXXXXXXXXXX
altri finanziamenti		XXXXXXXXXXXXXX
altri servizi		

(1) Devono essere inseriti i valori di propria emissione o servizi propri nonchè eventuali valori emessi da terzi e venduti dalla SIM nell'ambito dell'attività in proprio

Numero dei promotori finanziari a fine periodo: ____________

di cui: - dipendenti: ____________

- mandatari e agenti: ____________

H/ALTRE_3

(mod. 3/13)

Tav. 6

MERCATI DI NEGOZIAZIONE

	ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO		ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO TERZI (1)	
	CONTROVALORE ACQUISTI (2)	CONTROVALORE VENDITE (3)	CONTROVALORE ACQUISTI (2)	CONTROVALORE VENDITE (3)
AZIONI QUOTATE: - trattate in borsa				
- trattate al mercato ristretto				
- trattate sul mercato dei blocchi				
- trattate su mercati esteri				
- trattate fuori borsa				
OBBLIGAZIONI QUOTATE: - trattate in borsa				
- trattate al mercato ristretto				
- trattate fuori borsa				
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI QUOTATE: - trattate in borsa				
- trattate al mercato ristretto				
- trattate fuori borsa				
TITOLI DI STATO QUOTATI: - trattati in borsa				
- trattati sul mercato telematico				
- trattati fuori mercato				

(1) ivi comprese le negoziazioni effettuate per gestioni di patrimoni svolte dalla SIM medesima
(2) controvalore totale degli acquisti effettuati nel periodo. Deve essere tenuto conto di tutti i contratti stipulati anche se non ancora regolati che danno luogo a scambio effettivo di valori
(3) controvalore totale delle vendite effetuate nel periodo. Deve essere tenuto conto di tutti i contratti stipulati anche se non ancora regolati che danno luogo a scambio effettivo di valori

91A3042

PROVVEDIMENTO 2 luglio 1991.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante i limiti di investimento dei fondi comuni mobiliari in titoli emessi o collocati da società facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati;

Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente l'istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare;

Visto l'art. 25 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con R.D. 11 giugno 1936 n. 1067 e modificato con Decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948 n. 482, 12 febbraio 1963 n. 369, 14 agosto 1969 n. 593 e 20 luglio 1973 n. 607;

Considerato che con lettera del 2 luglio n. 158203 è stato trasmesso alla Commissione nazionale per le società e la borsa lo schema di provvedimento predisposto ai sensi dell'art. 9, comma 13 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la lettera del 2 luglio n. DIR/RM/ 91003538 con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha comunicato la propria intesa sul contenuto dello schema di provvedimento trasmesso,

EMANA

L'unito provvedimento per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 13 della legge 2 gennaio 1991, n. 1

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «fondo»: il fondo comune d'investimento mobiliare di cui alla Legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) «società di gestione»: la società di gestione di cui alla Legge 23 marzo 1983, n. 77.

Art. 2.

(Titoli emessi da società del gruppo di appartenenza della società di gestione)

1. Ciascun fondo non può essere investito in titoli emessi dall'insieme delle società del gruppo al quale appartiene la società di gestione per un ammontare superiore al 15 per cento delle attività del fondo stesso, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 2.

2. Il limite di cui al comma 1 è elevato al 25 per cento per i titoli di quei gruppi le cui società operino in due o più settori produttivi individuati secondo la classificazione del listino di borsa, fermo restando il limite del 15 per cento per l'insieme delle società di ciascun settore produttivo.

3. Nell'ambito dei limiti di cui ai commi 1 e 2, l'investimento in titoli non quotati emessi da società del gruppo di appartenenza della società di gestione non può superare comunque il limite del 10 per cento delle attività del fondo.

4. Fermi i limiti di cui ai commi precedenti, l'investimento in azioni emesse dalle società controllanti la società di gestione è ammesso nella misura massima del 2 per cento del capitale di ciascuna delle società controllanti a condizione che per le azioni non sia esercitato il diritto di voto.

Art. 3.

(Titoli oggetto di attività di collocamento e distribuzione da parte di società del gruppo di appartenenza della società di gestione)

1. La società di gestione non può acquistare per l'insieme dei fondi gestiti, titoli collocati o distribuiti da società del gruppo al quale appartiene in misura superiore al 40 per cento dell'ammontare dei titoli suddetti, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 2.

2. Il limite di cui al comma 1 si applica con riferimento a ciascuna operazione di collocamento effettuata da una o più società del gruppo di appartenenza della società di gestione.

Art. 4.

(Disposizioni generali)

1. Ai soli fini del rispetto dei limiti di cui al presente provvedimento, i titoli emessi o collocati da soggetti che appartengono al gruppo cui appartiene la società di gestione in virtù dell'esistenza di un patto di sindacato di voto sono computati solo se il partecipante a detto sindacato riveste nel sindacato stesso una posizione determinante. Si considera determinante la posizione del partecipante al sindacato che dispone della quota di maggioranza delle azioni sindacate ovvero al quale spetta il potere di decisione in ordine al voto da esprimere nella società partecipata.

2. Restano fermi i limiti posti all'attività di investimento dei fondi ai sensi dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e relative disposizioni applicative della Banca d'Italia.

3. Il presente provvedimento entra in vigore dal 5 gennaio 1992.

Roma, 2 luglio 1991

Il Governatore: CIAMPI

91A3043

PROVVEDIMENTO 2 luglio 1991.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernente l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti dei soci delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare ex legge n. 77/1983.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 4, comma 2 e 9, comma 12 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la Legge 23 marzo 1983, n. 77;

Dispone:

Art. 1.

(Comunicazioni dei soci delle società di gestione)

1. Le comunicazioni che i soci delle società di gestione sono tenuti ad effettuare ai sensi degli articoli 4, comma 2 e 9, comma 12 della Legge n.1 del 1991 sono redatte in conformità allo schema e alle relative istruzioni allegate che formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono inviate alla società partecipata e, in triplice copia, alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la società di gestione partecipata allegando, sempre in triplice esemplare, il protocollo di autonomia gestionale di cui al Regolamento emanato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lett. a) della Legge n. 1 del 1991. La documentazione di cui al presente comma è inviata, in unico esemplare, anche alla società di gestione partecipata.

3. La Banca d'Italia provvede ad inviare copia della comunicazione e del protocollo d'autonomia ricevuti alla Consob.

Roma, 2 luglio 1991

Il Governatore: CIAMPI

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO EX L. 77/83

Comunicazione ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 9, comma 12 della legge 2 gennaio 1991, n. 1

Mod. 19/E

Riservato alla BANCA D'ITALIA — Filiale — Data (G G M M A A) — Numero

Protocollo Banca d'Italia

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________

Alla società di gestione ____________

DICHIARANTE — quadro A

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; eventuale codice ABI; settore di operatività; codice partita IVA; codice fiscale

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

causale della dichiarazione; data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A); codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

SOCIETÀ DI GESTIONE PARTECIPATA — quadro B

denominazione; Numero di iscrizione all'albo delle società di gestione

capitale sociale n. azioni; valore nominale unitario

di cui con diritto di voto

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — quadro C

titolo del possesso		azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto		N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante
proprietà	1			1	
pegno	2			2	
usufrutto	3			3	
riportato	4			4	
riportatore	5			5	

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — quadro D

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto		N. azioni con diritto di voto in capo a soggetti controllati, fiduciarie e interposte persone
proprietà	1			1	
pegno	2			2	
usufrutto	3			3	
riportato	4			4	
riportatore	5			5	

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI — quadro E

N. totale degli effettivi proprietari	N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — quadro F

N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

RIEPILOGO

N. azioni per le quali il dichiarante sia titolare direttamente o indirettamente del diritto di voto — % rispetto al capitale sociale sottoscritto

N. azioni totali possedute — % rispetto al totale azioni con diritto di voto

Eventuali annotazioni ____________

data della dichiarazione ____________

B C D E F — N° fogli — G, H, L

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________

indirizzo ____________ CAP

N. fogli complessivi

N. Tel. ____________

Mod. 19/E

Quadro G

Elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto con numero di azioni superiore al 2% del capitale con esclusione del dichiarante e di quelli ricompresi nel riquadro H e L.

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data (G G M M A A)	Numero

Foglio n. ______

Se persona fisica

cognome ______
nome ______
luogo di nascita ______
data di nascita ______ (G G M M A A)
codice fiscale ______

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale ______
eventuale sigla sociale ______
specie ______ eventuale codice ABI ______
settore di operatività ______ codice partita IVA ______
codice fiscale ______

comune sede legale o residenza ______ via ______ sigla provincia ______ stato ______

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: C 1 2 3 4 5 / D 1 2 3 4 5 / E

N. azioni per le quali spetta il diritto di voto ______

Se persona fisica

cognome ______
nome ______
luogo di nascita ______
data di nascita ______ (G G M M A A)
codice fiscale ______

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale ______
eventuale sigla sociale ______
specie ______ eventuale codice ABI ______
settore di operatività ______ codice partita IVA ______
codice fiscale ______

comune sede legale o residenza ______ via ______ sigla provincia ______ stato ______

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: C 1 2 3 4 5 / D 1 2 3 4 5 / E

N. azioni per le quali spetta il diritto di voto ______

Se persona fisica

cognome ______
nome ______
luogo di nascita ______
data di nascita ______ (G G M M A A)
codice fiscale ______

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale ______
eventuale sigla sociale ______
specie ______ eventuale codice ABI ______
settore di operatività ______ codice partita IVA ______
codice fiscale ______

comune sede legale o residenza ______ via ______ sigla provincia ______ stato ______

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: C 1 2 3 4 5 / D 1 2 3 4 5 / E

N. azioni per le quali spetta il diritto di voto ______

Se persona fisica

cognome ______
nome ______
luogo di nascita ______
data di nascita ______ (G G M M A A)
codice fiscale ______

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale ______
eventuale sigla sociale ______
specie ______ eventuale codice ABI ______
settore di operatività ______ codice partita IVA ______
codice fiscale ______

comune sede legale o residenza ______ via ______ sigla provincia ______ stato ______

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: C 1 2 3 4 5 / D 1 2 3 4 5 / E

N. azioni per le quali spetta il diritto di voto ______

Totale foglio ______

Totale generale ______

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO EX L.77/83

Istruzioni per la compilazione del modello di cui agli artt. 4, comma 2 e 9, comma 12 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 9, comma 12, della Legge del 2 gennaio 1991, n. 1, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto in società di gestione di fondi comuni d'investimento ex L. 77/83 sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione medesima, a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla società partecipata.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresí tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona) l'obbligo può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto al quale la partecipazione è riconducibile, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, fra il soggetto partecipante e la società di gestione.

Ai fini del calcolo della percentuale del 2% non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto.

Nel calcolo della percentuale vanno computate le azioni privilegiate che danno diritto al voto nelle assemblee straordinarie.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al capitale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie e da azioni privilegiate che danno diritto al voto nelle assemblee straordinarie.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, sempre entro il termine di trenta giorni, dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di *successiva variazione* della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale medesimo.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La predetta comunicazione andrà inviata in triplice copia alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la società di gestione partecipata allegando, sempre in tri-

plice esemplare, il protocollo di autonomia gestionale di cui al Regolamento emanato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lett. a) della Legge n. 1 del 1991. La Banca d'Italia provvederà a norma dell'art. 4, comma 1 L. 1/91 ad inviare copia della comunicazione e del protocollo d'autonomia alla Consob. La medesima documentazione andrà inviata in unico esemplare alla società di gestione partecipata presso la quale potrà essere ritirato il modello previsto per la comunicazione. Tale modello potrà essere richiesto anche a qualsivoglia Filiale provinciale della Banca d'Italia e all'Associazione Bancaria Italiana.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

In relazione alle esigenze tecniche connesse alla prima applicazione della nuova modulistica, è stato fissato in 45 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del presente provvedimento il termine entro il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni delle partecipazioni detenute alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, il codice di partita IVA, nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia una istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie

08	Società semplice
41	Società in accomandita per azioni
42	Società in accomandita semplice
43	Società in nome collettivo
51	Società per azioni
52	Società a responsabilità limitata
61	Società cooperativa a responsabilità limitata
62	Società cooperativa a responsabilità illimitata
71	Istituzioni creditizie
72	Comuni, Province e Regioni
74	Enti e Società non residenti
14	Enti vari

Settore di operatività

01	Aziende Autonome
02	Enti territoriali
03	Enti pubblici economici
04	Alimentare e agricolo
05	Assicurativo
06	Bancario
07	Cartario e editoriale
08	Cementifero
09	Chimico
10	Commercio
11	Comunicazioni
12	Elettronico
13	Finanziario
14	Immobiliare e edilizio
15	Meccanico e automobilistico
16	Minerale e metallurgico
17	Tessile
18	Altri

— *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto.

2. Variazione superiore all'1% da effettuare nei casi in cui il soggetto possieda già, direttamente o indirettamente, azioni aventi diritto al voto in misura superiore al 2% del capitale e la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3. Rientro del possesso di azioni con diritto al voto entro il limite previsto del 2%.

4. Tale causale andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisato nelle relative istruzioni.

N.B. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di acquisto o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L.

— *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data di assunzione o di variazione della partecipazione. Da tale data decorrerà il termine di 30 giorni entro cui deve essere eseguita la comunicazione.

In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della consistenza delle azioni con diritto al voto possedute direttamente e/o indirettamente in misura superiore all'1% del capitale si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

— *Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

B) compravendita

C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi

D) successione o acquisizione a causa di morte

E) pegno

F) usufrutto

G) riporto

H) altro

Quadro B: SOCIETÀ DI GESTIONE PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società di gestione partecipata ed il relativo numero di iscrizione all'albo delle società di gestione ex art. 7, comma 1, L. 77/83.

— *Capitale sociale numero azioni:* andrà indicato il numero delle azioni quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

— *Di cui con diritto di voto:* andrà indicato il numero delle azioni con diritto di voto.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 c.c.).

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

— *Azioni possedute:* il dichiarante dovrà indicare cumulativamente il numero di azioni aventi diritto al voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

— *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

— *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato per totale il numero delle azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privo del diritto di voto.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

— *Azioni possedute:* andrà riportato cumulativamente il numero di azioni aventi diritto al voto possedute per il tramite di società controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. L'indicazione di tali soggetti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le medesime azioni facciano capo, a diverso titolo, a piú soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

(1) Ai fini della definizione delle società controllate, dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 4, comma 3 della legge 1/91.

— *Azioni per le quali i soggetti controllati, fiduciari, ed interposte persone sono privati del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie ed interposte persone, il numero di azioni per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

— *Azioni con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone:* andrà riportato per totale il numero delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti sono privi del diritto di voto.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggono a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.

— *Numero totale degli effettivi proprietari:* andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.

— *Azioni possedute:* andrà indicato, per totale, il numero di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nell'allegato L, secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale.

— *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato, per totale, il numero di azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

— *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia priva del diritto di voto.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto al voto e quelle private di tale diritto.

Riepilogo

— *Numero azioni per le quali il dichiarante sia titolare direttamente o indirettamente del diritto di voto:* andrà indicato il numero totale delle azioni aventi diritto al voto possedute (sommatoria dei relativi quadri C, D, E e F) per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia titolare di diritti di voto.

Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni sul numero delle azioni rappresentanti il capitale. Dovrà inoltre essere indicato il rapporto percentuale di tali azioni rispetto al numero totale di azioni della società di gestione con diritto di voto indicato nel quadro B.

Di tale ultima percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. Nell'apposito riquadro è prevista l'indicazione dei decimali di possesso (due sole cifre). Resta fermo che l'obbligo di segnalazione scatta comunque al superamento della soglia del 2% del possesso (l'1% nel caso di variazione).

— *Azioni totali possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto.

Ovviamente, nell'ipotesi in cui le stesse azioni facciano capo a diverso titolo al dichiarante e a soggetti di cui al riquadro D, ovvero a più soggetti di cui al riquadro D, per la determinazione di tale ammontare le cennate azioni dovranno essere computate una sola volta.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante ed il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale) ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più dei quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato – nelle caselle corrispondenti – il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

— *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI RIQUADRI H E L

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H e L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

— *Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso:* dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati piú fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni per le quali spetta il diritto di voto» riportate nel foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale foglio».

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede azioni di società di gestione.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti ovvero nel caso in cui i diritti di voto in capo a tali nominativi, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1 per cento.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni con diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

— *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni con diritto di voto riportando le generalità del soggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro D.

— *Rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società di gestione per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo – ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 – è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta e/o in via indiretta tramite altri soggetti.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e/o indiretta, si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei succes-

sivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni con diritto di voto, la percentuale di azioni possedute in via diretta e la percentuale delle azioni cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

— *Soggetti interposti:* nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

Ove si opti per la segnalazione con firma congiunta (cfr. pag. 1, comma 3), ciascun quadro H andrà sottoscritto dal legale rappresentante della società cui il quadro si riferisce.

Si allega a titolo esemplificativo un prospetto nel quale sono ipotizzate alcune situazioni relative al quadro in questione.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni con diritto di voto» riportate sul foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale foglio».

Quadro L: ELENCO DEGLI EFFETTIVI PROPRIETARI DELLE AZIONI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI PACCHETTO DI PROPRIETÀ SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE)

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni possedute nel caso in cui le azioni in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle relative partecipazioni in misura superiore all'1% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni» riportate nel foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale foglio».

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODULO

Nella figura è riportato un esempio di rapporto partecipativo in una società di gestione.

Il soggetto «X» detiene il 30% del capitale della società di gestione, di cui il 5% in via diretta e il rimanente 25% in via indiretta. Tale soggetto nel modulo dovrà pertanto indicare:

— nel quadro C il numero di azioni possedute relativo al 5% detenuto direttamente;

— nel quadro D il numero di azioni possedute relativo al 25% detenuto indirettamente;

— nel riepilogo il numero complessivo di azioni possedute relativo al 30% detenuto direttamente e indirettamente.

Il soggetto «X» dovrà inoltre compilare tanti quadri H quanti sono i partecipanti diretti al capitale della società di gestione di cui detiene – in via diretta o indiretta – il controllo. Nel caso in esame andranno compilati 3 quadri H relativi ai soggetti «Y», «Z» e «K».

Con riferimento al quadro H relativo al soggetto «Y», nel riquadro iniziale andranno riportati i dati descrittivi di tale soggetto, il numero delle azioni da esso possedute direttamente nella società di gestione (relativo al 10% del capitale) nonché il rapporto esistente con il soggetto dichiarante. In quest'ultimo caso, andranno barrate la casella B, con l'indicazione del possesso del 40% del capitale da parte di «X», e la casella C, con l'indicazione del possesso indiretto del 30% del capitale da parte di «X». Non andranno compilati i quadri H1 e segg in quanto, pur esistendo un soggetto «R» interposto tra «Y» e «X», quest'ultimo detiene una quota di capitale di «Y» (30%) inferiore a quella detenuta direttamente da «X» (40%).

Per quanto concerne il quadro H relativo al soggetto «Z», oltre al riquadro iniziale da compilarsi secondo le modalità sopra indicate (con l'indicazione del controllo indiretto di «X» per il 55% del capitale), andranno riempiti anche i quadri H1 e segg. in quanto tra «Z» (detentore diretto) e «X» (dichiarante) si interpongono altri soggetti. In particolare, in tali

quadri fra le due catene partecipative esistenti («X»-«J»-«W»-«Z» ed «X»-«Q»-«W»-«Z») andrà indicata solo la seconda, in quanto il soggetto «Q» detiene una quota del capitale di «W» superiore a quella posseduta da «J». Pertanto nel quadro H1 andrà indicato il soggetto «Q», barrando la casella B e indicando la percentuale (51%) di possesso diretto di «X» (dichiarante) in «Q» (primo soggetto interposto); nel quadro H2 andrà indicato il soggetto «W», barrando la casella B e indicando la percentuale (60%) di possesso indiretto di «Q» (primo soggetto interposto) in «W» (secondo soggetto interposto).

Con riferimento al quadro H relativo al soggetto «K» andranno compilati:

— il riquadro iniziale, con l'indicazione, fra l'altro, del controllo indiretto di «X» per il 65% del capitale;

— i quadri H1, H2, e H3 riferiti rispettivamente ai soggetti «Q», «W» e «Z», con l'esplicitazione quindi della catena partecipativa «X»-«Q»-«W»-«Z»-«K».

91A3044

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE del 2 luglio 1991, n. 5386.

Approvazione del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 2, commi 2 e 8, 3, comma 3, 6, lettera *b)*, 7, comma 3, e 8, comma 1, lettera *h)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con i quali si dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti rispettivamente:

le società d'intermediazione mobiliare, autorizzate a sollecitare il pubblico risparmio al di fuori della sede legale o amministrativa principale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

l'iscrizione all'albo tenuto dalla Consob delle società di intermediazione mobiliare e delle società fiduciarie che gestiscono patrimoni mobiliari;

il documento informativo da trasmettere ai clienti delle società di intermediazione mobiliare e di altri intermediari autorizzati;

l'esame di abilitazione a negoziare valori mobiliari nei mercati regolamentati per conto delle società di intermediazione mobiliare;

i rendiconti periodici relativi alla gestione di patrimoni mobiliari;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge n. 1 del 1991;

Delibera:

È approvato il regolamento di esecuzione degli articoli 2, commi 2 e 8, 3, comma 3, 6, lettera *b)*, 7, comma 3, e 8, comma 1, lettera *h)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM e altri intermediari mobiliari. Il regolamento consta di 31 articoli e degli allegati *A/1*, *A/2*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*.

La presente delibera e il regolamento annesso saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in apposita edizione speciale del Bollettino della Consob.

Roma, 2 luglio 1991

Il Presidente: PAZZI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI ALCUNE NORME DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1, CONCERNENTI LE SIM ED ALTRI INTERMEDIARI MOBILIARI

Capo I - *Disposizioni preliminari*

Art. 1
(Fonti legislative e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del capo II sono adottate ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e disciplinano l'iscrizione delle società di intermediazione mobiliare all'albo prescritto dall'art. 3, comma 1, della legge stessa, nonché l'iscrizione in apposita sezione dell'albo delle società fiduciarie che gestiscono patrimoni mobiliari di cui all'art. 17, comma 1, della legge suddetta.

2. Le disposizioni del capo III sono adottate ai sensi dell'art. 6, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e stabiliscono i criteri di redazione e le modalità di pubblicazione del documento informativo, che deve essere trasmesso ai singoli clienti dalle società di intermediazione mobiliare e da altri intermediari autorizzati.

3. Le disposizioni del capo IV sono adottate ai sensi del combinato disposto dell'art. 18-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 1974 e dell'art. 2, commi 2 e 8, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e concorrono a disciplinare l'attività delle società di intermediazione mobiliare autorizzate a sollecitare il pubblico risparmio al di fuori della sede legale o amministrativa principale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

4. Le disposizioni del capo V sono adottate ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *h)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e stabiliscono i criteri di redazione dei rendiconti periodici relativi alla gestione di patrimoni.

5. Le disposizioni del capo VI sono adottate ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e determinano i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per partecipare all'esame di abilitazione a negoziare valori mobiliari nei mercati regolamentati per conto delle società di intermediazione mobiliare, nonché le modalità di svolgimento di tale esame.

Art. 2
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «decreto-legge n. 95 del 1974» designa il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, da ultimo modificata dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;

b) «Legge» designa la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) «Consob» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) «albo» designa l'albo istituito dall'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

e) «SIM» designa le società di intermediazione mobiliare;

f) «documento informativo» o «documento» designa il documento informativo prescritto dall'art. 6, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

g) «intermediari autorizzati» designa le società di intermediazione mobiliare e gli altri soggetti autorizzati di cui agli articoli 16, comma 1, e 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

h) «attività» designa le attività di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

i) «attività di gestione di patrimoni» o «attività di gestione» o «servizio di gestione» designa l'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

l) «contratto di gestione» designa il contratto di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in forza del quale gli intermediari autorizzati prestano il servizio di gestione di patrimoni;

m) «mercati regolamentati» designa le borse valori, i mercati ristretti e gli altri mercati di cui agli articoli 20, commi 2, 4 e 8, e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Capo II - *Iscrizione all'albo prescritto dall'art. 3 della Legge*

Art. 3
(Contenuto dell'albo)

1. Per ciascuna società iscritta sono indicati nell'albo:

a) la denominazione sociale;

b) la sede;

c) le eventuali sedi secondarie;

d) gli estremi del provvedimento di iscrizione all'albo;

e) le attività, di cui all'art. 1, comma 1, della Legge, per il cui esercizio è stata ottenuta l'autorizzazione da parte della Consob;

f) le attività di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, della Legge, per il cui esercizio è stata ottenuta l'autorizzazione da parte della Consob. L'indicazione nell'albo della attività di negoziazione per conto terzi di valute in borsa è subordinata al rilascio da parte della Banca d'Italia della autorizzazione prescritta dall'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Consob pubblica l'albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente in una edizione speciale del Bollettino.

Art. 4

(Domanda di iscrizione all'albo)

1. Ai fini della iscrizione all'albo le società presentano alla Consob domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della documentazione specificata nei successivi articoli.

2. La domanda delle SIM, da compilare secondo lo schema di cui all'allegato A/1 del presente regolamento, indica:

a) la denominazione sociale, la sede e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) le attività di cui all'art. 1, comma 1, della Legge, per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione;

c) le attività di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, della Legge, per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione;

d) le eventuali sedi secondarie, con relativi numeri telefonici, di telex e di telefax, con riferimento alle quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 18-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 1974;

e) l'elenco dei documenti allegati.

3. La domanda delle società fiduciarie va compilata secondo lo schema di cui all'allegato A/2 del presente regolamento, con le indicazioni prescritte dalle lettere *a)* ed *e)* del comma 2.

4. La domanda va depositata negli uffici della Consob ovvero inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. La Consob, entro venti giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

Art. 5

(Documentazione da allegare alla domanda)

1. La domanda di iscrizione all'albo deve essere corredata della seguente documentazione:

a) documenti riguardanti la società:

1) copia dell'atto costitutivo;

2) copia dello statuto sociale certificato vigente dalla cancelleria del Tribunale in data non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda;

3) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico della società di procedure concorsuali;

4) elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, con indicazione dei poteri attribuiti ai singoli componenti;

5) elenco degli azionisti che posseggono una partecipazione in misura superiore al 2% del capitale della società, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute, quali risultano dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre eventuali informazioni acquisite;

6) elenco e generalità dei promotori di servizi finanziari di cui la società intende avvalersi con indicazione della natura del rapporto degli stessi con la società;

7) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di inoltro della domanda e redatta secondo le forme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 9, comma 5, della Legge;

b) documenti riguardanti gli amministratori e i direttori generali, nonché i dirigenti a cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza e i soci accomandatari:

1) documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)* della Legge;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, per la quale è stata concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

4) dichiarazione di non aver riportato condanne penali in Paesi diversi da quello di residenza;

5) certificato rilasciato dalla competente Prefettura di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

6) dichiarazione di non trovarsi e non essersi trovato in una delle condizioni di esclusione dai locali di borse italiane o estere.

Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti ai numeri 2), e 3), deve essere allegato un certificato rilasciato nel Paese di residenza, attestante che gli stessi non hanno riportato alcuna condanna penale e corredato di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Paese estero, che suffraghi l'idoneità del certificato all'attestazione in questione;

c) documenti riguardanti i componenti del collegio sindacale:

1) certificati attestanti l'iscrizione agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e dei periti commerciali o degli avvocati o dei procuratori, e al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

d) documenti riguardanti i soggetti che esercitano il controllo della società di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, della Legge:

1) dichiarazione rilasciata da ciascuno dei soggetti che controllano, a norma dell'art. 4, comma 3, secondo periodo, della Legge, la società richiedente l'iscrizione all'albo, con l'indicazione degli elementi che determinano l'esistenza del rapporto di controllo. Nella dichiarazione devono essere precisati l'entità delle partecipazioni dirette e indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene esercitato il controllo della società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali sindacati di voto;

2) elenco delle società controllate, a norma dell'art. 4, comma 3, secondo periodo, della Legge, da ciascuno dei soggetti che controllano la società richiedente l'iscrizione all'albo. Di ciascuna delle società controllate deve essere indicata la denominazione, la sede e l'oggetto sociale;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, per la quale è stata concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

5) dichiarazione di non aver riportato condanne penali in Paesi diversi da quello di residenza;

6) certificato rilasciato dalla competente Prefettura di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

7) dichiarazione di non trovarsi e non essersi trovato in una delle condizioni di esclusione dai locali di borse italiane o estere.

Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) devono riguardare gli amministratori e i direttori generali. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti ai numeri 3) e 4), deve essere allegato un certificato rilasciato nel Paese di residenza, attestante che gli stessi non hanno riportato alcuna condanna penale e corredato di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Paese estero, che suffraghi l'idoneità del certificato all'attestazione in questione.

2. I documenti di cui al comma 1 attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità devono essere rilasciati in data non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Le società fiduciarie devono allegare copia del relativo decreto ministeriale di autorizzazione rilasciato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e degli eventuali successivi provvedimenti concernenti le modifiche del suddetto decreto.

4. Le società che richiedono anche l'autorizzazione allo svolgimento presso sedi secondarie individuate dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della Legge devono produrre i documenti prescritti dall'art. 18, comma 1, del presente regolamento.

5. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1, lettera *a)*, sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal riprodurla; la domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.

Art. 6

(Nota informativa da allegare alla domanda)

1. Le società che richiedono l'iscrizione all'albo devono allegare alla domanda una nota informativa, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in conformità all'allegato B del presente regolamento.

Art. 7

(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, provvede all'accertamento dei requisiti previsti dalla Legge per il rilascio delle autorizzazioni richieste e per l'iscrizione all'albo, sulla base:

a) della documentazione allegata alla domanda;

b) degli elementi informativi forniti dalla società richiedente;

c) degli ulteriori elementi informativi e della ulteriore documentazione che la Consob ritiene di acquisire dalla società richiedente;

d) dei chiarimenti e delle notizie che la Consob ritiene di acquisire direttamente dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali della società richiedente;

e) degli ulteriori elementi conoscitivi che la Consob ritiene di acquisire da altri soggetti, anche esteri.

2. La sostituzione di amministratori, direttori generali e sindaci e il mutamento dei soci esercenti il controllo, che intervengono nel corso della istruttoria, sono portati immediatamente a conoscenza della Consob. L'istruttoria è sospesa finché la società non provvede a presentare alla Consob la documentazione prescritta dal precedente art. 5, riguardante i soggetti sopraindicati. La relativa presentazione deve avvenire entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Definita l'istruttoria, la Consob accoglie o respinge la domanda con provvedimento che è comunicato alla società richiedente.

Art. 8

(Estensione dell'autorizzazione)

1. Le società già iscritte all'albo che intendono essere autorizzate ad esercitare altre attività tra quelle di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, primo periodo, della Legge, devono inoltrare domanda alla Consob, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, allegando copia autentica del verbale di assemblea, nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dello statuto sociale, con relativo decreto di omologazione, nonché una nota informativa sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in conformità all'allegato *C* del presente regolamento.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Le società che presentano domanda di iscrizione all'albo, qualora abbiano osservato gli adempimenti prescritti dall'art. 18, comma 3, della Legge, devono inviare, in aggiunta alla documentazione di cui al precedente art. 5, copia autentica dell'ultimo bilancio annuale approvato, con la relazione degli amministratori, ovvero, se costituite da meno di un anno, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 1990, redatta secondo le forme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 9, comma 5, della Legge.

2. In allegato alle domande di iscrizione all'albo, presentate entro il 5 ottobre 1991, in luogo del documento prescritto dall'art. 5, comma 1, lettera *a)*, numero 2), può essere prodotta:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, autenticata dal notaio rogante, qualora il soggetto richiedente non risulti ancora iscritto per gli effetti dell'art. 2331 del codice civile, ovvero

b) copia del verbale dell'assemblea in cui è stata adottata deliberazione di modifica dello statuto, autenticata dal notaio rogante, e testo integrale dello statuto modificato, certificato conforme a quello vigente dal legale rappresentante della società, qualora la predetta deliberazione non risulti ancora iscritta a norma dell'art. 2436 del codice civile.

3. L'adozione da parte della Consob del provvedimento richiesto con le domande di cui al comma 2 è comunque subordinata alla produzione della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione degli atti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

4. Le società commissionarie che intendono richiedere l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 19, comma 4, della Legge, possono presentare, nei termini indicati dalla norma citata, la relativa domanda non corredata degli allegati prescritti dagli articoli 5 e 6. Tali allegati devono essere inoltrati alla Consob, con le modalità di cui all'art. 4, entro il 30 settembre 1992.

Capo III - *Documento informativo prescritto dall'art. 6, lett. b)*, della Legge

Art. 10

(Contenuto del documento informativo)

1. Il documento informativo è redatto in conformità all'allegato *D* del presente regolamento.

2. Gli elementi informativi riportati nel documento devono essere rappresentati in modo chiaro ed inequivocabile, non devono contenere inesattezze, formali o sostanziali, né formulazioni suggestive tali da influire sulle determinazioni dei destinatari del documento stesso.

3. Qualora soggetti appartenenti al gruppo dell'intermediario autorizzato svolgano attività creditizia, di intermediazione mobiliare, finanziaria o attività a queste assimilabili ovvero abbiano titoli negoziati in mercati nazionali o esteri, organizzati e disciplinati in conformità alle disposizioni vigenti negli Stati in cui detti mercati sono istituiti, tali circostanze devono essere messe in evidenza nella rappresentazione grafica del gruppo stesso, ovvero nell'elenco di cui al punto 2, lettera *b)*, del documento informativo.

Art. 11

(Pubblicazione del documento informativo)

1. Prima dell'inizio dell'attività, gli intermediari autorizzati procedono alla pubblicazione del documento informativo.

2. Il documento informativo s'intende pubblicato quando copia dello stesso sia stata inviata alla Consob nella forma destinata alla pubblica diffusione.

3. Gli intermediari autorizzati sono tenuti a consegnare o ad inviare copia del documento informativo aggiornato a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 12

(Aggiornamento del documento informativo)

1. Ogni modificazione delle informazioni contenute nel documento informativo comporta l'aggiornamento del documento già pubblicato ai sensi dell'art. 11.

2. L'aggiornamento va effettuato entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la modifica delle informazioni attraverso la predisposizione di apposito foglio notizie da allegare al documento di cui costituisce parte integrante. Il foglio notizie deve essere pubblicato entro lo stesso termine ai sensi dell'art. 11.

3. Gli estremi dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 13, commi 1 e 3, della Legge, adottati nei confronti dell'intermediario autorizzato, sono riportati nel documento informativo, con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti dal comma 2, per il periodo in cui l'attività è sospesa.

4. Entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la modifica delle informazioni di cui al punto 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, ed al punto 2, lettera *a)* del documento, gli intermediari autorizzati procedono alla pubblicazione di un nuovo documento informativo ai sensi dell'art. 11.

5. Entro sei mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la modifica delle restanti informazioni contenute nel documento, gli intermediari autorizzati procedono alla pubblicazione di un nuovo documento informativo ai sensi dell'art.. 11.

6. In ogni caso, le modificazioni relative alle informazioni contenute nel documento informativo consegnato al cliente ai sensi dell'art. 13 ed i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'albo di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge, adottati nei confronti dell'intermediario autorizzato, sono comunicati per iscritto ai soggetti, nei confronti dei quali l'intermediario stesso presta la propria attività, in occasione dell'invio della comunicazione periodica, immediatamente successiva al verificarsi dell'evento, dovuta in forza di accordi contrattuali ovvero di disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 13

(Consegna del documento informativo)

1. Prima della sottoscrizione da parte del cliente del contratto di cui all'art. 6, lettera *c)*, della Legge, gli intermediari autorizzati consegnano al cliente stesso copia del documento informativo pubblicato ai sensi dell'art. 11. Tale adempimento non è dovuto nei confronti degli operatori qualificati di cui all'art. 13, comma 2, del regolamento emanato ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della Legge, salvo che questi ne facciano richiesta.

Art. 14

(Ulteriori adempimenti)

1. Su richiesta del destinatario del documento informativo, gli intermediari autorizzati consegnano al medesimo copia delle disposizioni di legge e di regolamento indicate al punto 3, lettera *b)*, del documento stesso.

Capo IV - *Disposizioni concernenti le SIM autorizzate a sollecitare il pubblico risparmio fuori sede*

Art. 15

(Prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari)

1. Le SIM, che sono autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della Legge, possono procedere alla promozione o al collocamento anche dei servizi di altre società di intermediazione mobiliare e delle società fiduciarie di cui all'art. 17, comma 2, della Legge, nonché alla promozione o al collocamento di polizze di assicurazione sulla vita e contro i danni, di carte di credito o di pagamento, di mutui erogati da enti non creditizi, di contratti di locazione finanziaria e di quelli disciplinati dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

2. Le SIM di cui al presente capo IV possono procedere alla promozione dei finanziamenti erogati da enti creditizi, nonché dei contratti bancari di deposito regolato in conto corrente e di deposito di titoli in amministrazione.

3. La Consob con provvedimento motivato può autorizzare le SIM di cui al presente capo IV, che lo richiedano, a promuovere o collocare prodotti e servizi del mercato finanziario, diversi dai valori mobiliari e non previsti nei commi 1 e 2.

Art. 16

(Garanzia assicurativa o fideiussoria)

1. Le SIM di cui al presente capo IV stipulano apposita garanzia, in forma assicurativa o fideiussoria, a copertura dei danni che possono essere cagionati ai clienti da fatto illecito commesso da chi, a qualunque titolo, opera nell'interesse delle medesime società con riferimento alla attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della Legge.

2. La polizza di assicurazione è stipulata a favore dei clienti con una compagnia che sia autorizzata ad operare nel ramo «responsabilità civile generale» di cui al n. 13 dell'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e che sia in regola con le disposizioni concernenti il margine di solvibilità e le riserve tecniche. Tale polizza è stipulata per un massimale annuo che corrisponda allo 0.20% dell'ammontare complessivo dei contratti d'investimento sottoscritti dai clienti nell'anno solare precedente; il massimale deve comunque essere non inferiore a lire cinque miliardi e non superiore a lire quindici miliardi.

3. La polizza di assicurazione deve prevedere che:

a) il massimale annuo per singolo sinistro non sia inferiore a lire un miliardo;

b) lo scoperto di garanzia non sia superiore al dieci per cento del massimale per sinistro;

c) il premio sia versato alla società assicuratrice almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto e, in mancanza, la società assicuratrice sia obbligata a darne tempestiva comunicazione alla Consob;

d) l'investitore possa chiedere direttamente alla compagnia di assicurazione il risarcimento del danno, qualora la SIM non abbia adempiuto alla richiesta di risarcimento entro trenta giorni dalla sua ricezione.

4. La fideiussione è prestata da una azienda o istituto di credito in conformità alle prescrizioni del comma precedente.

5. Il prospetto informativo ovvero il documento contrattuale, qualora il prospetto non sia richiesto, indica il tipo e gli estremi della garanzia prescelta, nonché la denominazione del soggetto che la presta.

Art. 17

(Nozione di sede secondaria)

1. La sede secondaria delle SIM di cui al presente capo IV è costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di personale, che svolge in via continuativa con rappresentanza stabile l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio, nonché la promozione o il collocamento dei prodotti e servizi di cui all'art. 15.

2. Ai fini del presente capo IV, non sono considerate sedi secondarie le filiali e gli altri uffici di vendita, privi di taluno dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 18

(Domanda di autorizzazione relativa a sedi secondarie)

1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'attività presso sedi secondarie individuate, sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente, va corredata con la seguente documentazione:

a) elenco dei dipendenti addetti alle sedi secondarie, con specifica indicazione di quelli muniti di poteri di rappresentanza;

b) documentazione comprovante l'assolvimento degli adempimenti prescritti dall'art. 2299 del codice civile;

c) copia autentica notarile del titolo di proprietà o del contratto di locazione relativo all'immobile presso cui è costituita la sede secondaria.

2. La domanda di autorizzazione può essere presentata contestualmente o successivamente alla domanda di iscrizione all'albo prescritto dall'art. 3, comma 1, della Legge, corredata con la documentazione di cui al comma 1.

Art. 19

(Decadenza dell'autorizzazione relativa a sedi secondarie)

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione concernente una sede secondaria individuata, la Consob fissa un termine non superiore a sei mesi per la loro ricostituzione, eventualmente disponendo la sospensione dell'autorizzazione rilasciata. Decorso inutilmente il termine fissato, la Consob dichiara la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 20

(Comunicazioni alla Consob)

1. Le SIM di cui al presente capo IV trasmettono alla Consob copia delle polizze di assicurazione o delle fideiussioni previste dall'art. 16 e delle relative variazioni e le comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente:

a) l'ammontare dei contratti d'investimento sottoscritti dai clienti;

b) l'elenco dei dipendenti addetti alle sedi secondarie, con specifica indicazione di quelli muniti di poteri di rappresentanza;

c) l'elenco dei prospetti informativi relativi all'attività di sollecitazione del pubblico risparmio, dei valori mobiliari collocati per i quali non sia prescritto il prospetto informativo, nonché dei prodotti e servizi oggetto di promozione o collocamento di cui all'art. 15.

Capo V - *Rendiconti periodici relativi alla gestione di patrimoni*

Art. 21

(Obblighi di rendiconto)

1. Gli intermediari autorizzati inviano al domicilio del cliente almeno con cadenza trimestrale il rendiconto relativo al 1° periodo di riferimento da redigersi secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

2. Il rendiconto è comunque inviato entro dieci giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento.

3. Per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 marzo 1992 l'obbligo di trasmissione del rendiconto s'intende assolto con l'invio del prospetto riassuntivo di cui all'art. 23.

Art. 22

(Struttura del rendiconto)

1. Il rendiconto periodico si compone dei seguenti documenti:

a) prospetto riassuntivo;

b) estratto conto dei movimenti lire;

c) estratto conto e valutazione del patrimonio gestito.

2. Nel caso in cui il cliente abbia scelto nell'ambito della gestione patrimoniale più linee di investimento, i documenti sopra indicati sono redatti per ogni linea di investimento.

Art. 23

(Prospetto riassuntivo)

1. Il prospetto riassuntivo redatto secondo lo schema di cui all'allegato E del presente regolamento indica la valutazione del patrimonio gestito, il risultato della gestione relativo al periodo di riferimento considerato ed il risultato progressivamente cumulato nell'anno solare di riferimento.

2. Nel prospetto riassuntivo di cui al comma 1 sono in ogni caso riportate le seguenti informazioni:

a) i limiti posti nel contratto con riferimento all'ammontare o alla proporzione degli investimenti da comprendere nel patrimonio; ove non siano previsti limiti, l'indicazione specifica di tale circostanza;

b) i limiti posti nel contratto ovvero stabiliti dalla Consob, a norma dell'art. 34 del regolamento di cui all'art. 9, comma 6, lettera *b)*, della Legge, relativi alla compravendita di valori mobiliari emessi dall'intermediario autorizzato ovvero emessi da soggetti ad esso collegati da rapporti di gruppo:

c) l'indicazione della facoltà, prevista nel contratto, che l'intermediario possa effettuare operazioni per conto del cliente concernenti i valori mobiliari per i quali egli svolga servizi di negoziazione in proprio; l'indicazione dei limiti posti nel contratto a tale attività e, ove non siano posti limiti, l'indicazione specifica di tale circostanza;

d) l'indicazione della facoltà, prevista nel contratto, che l'intermediario incarichi altro intermediario, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 11, comma 2, della Legge, dell esecuzione, per conto del cliente, di operazioni fuori dei mercati regolamentati;

e) l'indicazione del regime fiscale prescelto dal cliente per la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni azionarie ed altri valori mobiliari di cui al decreto legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1991, n. 102;

f) l'indicazione del periodo, comunque non inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione del rendiconto periodico, entro il quale all'intermediario autorizzato può essere inviato reclamo scritto motivato, concernente i dati contenuti nello stesso rendiconto.

3. Ove alla data di chiusura del periodo di riferimento i valori mobiliari emessi dall'intermediario ovvero da soggetti ad esso collegati da rapporti di gruppo siano presenti nel portafoglio gestito in percentuale superiore a quella stabilita dal suddetto art. 34 a causa della variazione del valore di mercato delle azioni, tale circostanza è espressamente comunicata al cliente nel prospetto riassuntivo.

Art. 24

(Estratto conto dei movimenti lire)

1. L'estratto conto dei movimenti lire, redatto secondo lo schema di cui all'allegato F del presente regolamento, indica il saldo liquido e disponibile esistente alla data di redazione del rendiconto, la movimentazione dei valori nel periodo di riferimento e gli interessi maturati. Dallo stesso risultano inoltre le operazioni effettuate alla data del rendiconto ma non ancora regolate.

Art. 25

(Estratto conto e valutazione del patrimonio gestito)

1. L'estratto conto e la valutazione del patrimonio gestito sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato G del presente regolamento.

2. La determinazione dei prezzi da applicare alle quantità di valori mobiliari in portafoglio ai fini della valutazione del patrimonio è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) per i valori mobiliari quotati in borsa, negoziati nel mercato ristretto ovvero nei mercati regolamentati, il prezzo è quello di chiusura dell'ultimo giorno di borsa aperta del periodo di riferimento. Nel caso di valori mobiliari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati;

b) per i titoli quotati al «corso secco» il prezzo è espresso «tel quel»;

c) per i valori mobiliari non quotati, il prezzo è determinato con riferimento al minore tra il valore di carico storico - eventualmente aggiornato, secondo il motivato prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato, sulla base di elementi oggettivi (bilancio annuale, offerte pubbliche ecc.) - e quello corrispondente alle concrete possibilità di realizzo;

d) per i titoli obbligazionari non quotati e per i BOT il valore unitario individuato sulla base del criterio descritto al punto *c)* - è comprensivo dei ratei di interesse maturati;

e) per i valori mobiliari sospesi dal listino in data successiva all'acquisto, l'ultima quotazione può essere rettificata sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo un motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i valori mobiliari in oggetto sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non quotati; analoga valutazione deve essere effettuata per i valori mobiliari sospesi dal listino acquisiti dopo la data di sospensione;

f) per le quote di investimento collettivo il valore è rappresentato dall'ultima quotazione disponibile rilevata l'ultimo giorno di borsa aperta nel periodo di riferimento;

g) per i valori mobiliari esteri il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in lire italiane applicando i relativi cambi ufficiali dello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i casi di titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.

Capo VI - *Esame di abilitazione per negoziatori di valori mobiliari per conto delle SIM*

Art. 26

(Requisiti di ammissione all'esame)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione, previsto dall art. 7, commi 2 e 3, della Legge, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla scadenza del termine stabilito nel bando d'esame per la presentazione della domanda di partecipazione:

a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio estero equipollente. L'equipollenza è valutata dalla Consob;

b) esperienza nel settore della negoziazione di valori mobiliari, acquisita attraverso l'esercizio dell'attività di procuratore o rappresentante alle grida di agenti di cambio o di rappresentante o sostituto rappresentante di borsa di società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida, ovvero acquisita attraverso l'esercizio di una delle seguenti altre attività per un periodo complessivamente non inferiore a sei mesi:

1) osservatore o sostituto osservatore alle grida di aziende o istituti di credito ammessi agli antirecinti alle grida;

2) operatore in valori mobiliari presso aziende o istituti di credito, compagnie di assicurazione, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero presso società fiduciarie che entro il 5 gennaio 1991 abbiano pubblicato un prospetto informativo per l'offerta di servizi di gestione di patrimoni;

3) praticante presso società di intermediazione mobiliare autorizzata alla negoziazione di valori mobiliari, al fine di ricevere l'addestramento necessario per lo svolgimento di tale negoziazione nei mercati regolamentati previsti negli articoli 20 e 23 della Legge;

c) godimento dei diritti politici;

d) non essere in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

e) non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

f) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) alla reclusione per un periodo non inferiore ad un anno per delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dall'art. 5, comma 10, dall'art. 14 e dall'art. 25, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

g) non essere stato dichiarato fallito, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 27

(Bando d'esame)

1. Il bando d'esame è approvato dalla Consob e viene pubblicato nel suo Bollettino e nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La sede e la data in cui deve avere luogo la prova scritta possono essere indicate nel bando d'esame ovvero in un successivo atto direttamente comunicato ai partecipanti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Art. 28

(Commissione d'esame)

1. La commissione d'esame è nominata dalla Consob ed è composta da:

a) un componente della Commissione nazionale per le società e la borsa, che la presiede,

b) un docente universitario e un esperto in materia di borsa, prescelti dalla Consob,

c) due esperti in materia di borsa, designati dalle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative, delle società di intermediazione mobiliare.

2. La Consob può nominare membri supplenti della commissione d'esame.

3. Fino al 4 gennaio 1992 ovvero in mancanza delle associazioni di categoria previste dal comma 1, lettera *c)*, anche gli esperti in materia di borsa e i relativi supplenti sono prescelti dalla Consob.

Art. 29

(Svolgimento dell'esame)

1. L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale, intese ad accertare il possesso delle cognizioni tecnico-professionali necessarie allo svolgimento dell'attività di negoziazione di valori mobiliari nei mercati regolamentati di cui agli articoli 20 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. Per l'ammissione alla prova orale è richiesto nella prova scritta un punteggio non inferiore al sessanta per cento di quello massimo ad essa riservato.

3. Per il conseguimento dell'abilitazione occorre aver riportato una valutazione di almeno il sessanta per cento anche nella prova orale.

4. La prova scritta verte sulle seguenti materie: tecnica di borsa e disciplina del mercato dei valori mobiliari e delle valute estere.

5. La prova orale verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti altre materie: nozioni concernenti la disciplina dei contratti in generale e di quelli di borsa in particolare, nozioni di informatica e nozioni di diritto tributario riguardante le operazioni in valori mobiliari.

Art. 30

(Conseguimento dell'abilitazione)

1. La commissione d'esame accerta la regolarità dei documenti presentati dai candidati per comprovare il possesso dei requisiti indicati nell'art. 26 e predispone successivamente l'elenco dei candidati che hanno superato con esito positivo le prove d'esame.

2. La Consob delibera il conseguimento dell'abilitazione da parte dei candidati compresi nell'elenco di cui al comma 1. Ai singoli interessati viene data comunicazione della abilitazione conseguita.

Capo VII - *Disposizioni finali*

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del capo II e del capo VI entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni del capo III, del capo IV e del capo V entrano in vigore il 5 gennaio 1992.

3. A partire dal 5 gennaio 1992 sono abrogate le norme regolamentari approvate dalla Consob con delibere n. 1739 del 10 luglio 1985, n. 1830 del 12 novembre 1985, n. 4912 del 25 settembre 1990 e n. 5045 dell'11 dicembre 1990.

ALLEGATO A/1

ALLA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

OGGETTO: (denominazione della società) ....
Domanda di iscrizione all'albo previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n.1.

La società .... con sede in ....
Via ...., nella persona del sottoscritto
rappresentante legale ...., chiede di essere autorizzata
all'esercizio della/e seguente/i attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n.1 e di essere iscritta all'albo di cui all'art.3, comma 1, della Legge stessa:

....
....
....
....
....
....

Si richiede altresì l'autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, della Legge:

....
....
....

Si richiede, inoltre, l'autorizzazione per le seguenti sedi secondarie a norma del regolamento previsto dall'art. 18 ter, comma 3, del decreto legge n. 95 del 1974:

.... (tel., telex, telefax): ....
.... » » » ....

Telefoni della sede della società: ....
N. telex: .... N. telefax: ....

Si allega la seguente documentazione:

....
....

Documentazione non allegata perché già in possesso della Consob:
(descrizione).. inviata in data ....
.... » » ....

Data .... Firma ....

ALLEGATO A/2

ALLA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

OGGETTO: (denominazione della società) ....
Domanda di iscrizione di società fiduciaria alla sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n.1

La società ...., con sede in ....
Via ...., società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nella persona del sottoscritto rappresentante legale ...., chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari, in nome proprio e per conto terzi, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e di essere iscritta all'apposita sezione speciale, riservata alle società fiduciarie, dell'albo di cui all'art. 3, comma 1, della Legge stessa.

Telefoni della sede della società: ....

N. telex: .... N. telefax: ....

Si allega la seguente documentazione:

Documentazione non allegata perché già in possesso della Consob:
(descrizione) .... inviata in data ....
» » » ....

Data .... Firma ....

ALLEGATO *B*

CONTENUTO DELLA NOTA INFORMATIVA PER LE SOCIETÀ RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

B.1 Descrizione del soggetto

1. sintetica storia della società con l'indicazione, in particolare:
   delle modifiche intervenute nella denominazione sociale;
   delle attività svolte e delle relative modalità operative;
   delle modifiche intervenute nell'azionariato nell'ultimo quinquennio;
   della evoluzione del capitale sociale negli ultimi cinque anni;

2. ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato nonché numero e valore nominale delle azioni;

3. descrizione delle attività connesse e strumentali (di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, della Legge) che la società intende esercitare;

4. descrizione e struttura del gruppo di appartenenza (anche attraverso una sua rappresentazione grafica) e indicazione delle attività svolte dalle società del gruppo stesso;

5. descrizione dei rapporti finanziari con altre società del gruppo;

6. denominazione, capitale, amministratori delle società controllate;

7. per le società appartenenti a gruppi di nazionalità estera, indicare se vi sono società del gruppo sottoposte al controllo di organismi pubblici esteri;

8. denominazione, capitale, soci, amministratori delle società che esercitano il controllo della società richiedente l'autorizzazione;

9. principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori (se società fondata negli ultimi cinque anni), dai soci accomandatari e dai direttori generali al di fuori della società, compresi eventuali incarichi ricoperti in consigli di amministrazione di società di capitali;

10. eventuale esistenza di contenzioso in atto.

B.2 Organizzazione

1. notizie sulla organizzazione della sede sociale, delle singole sedi secondarie e dei singoli uffici periferici anche in relazione alle attività per le quali si richiede l'autorizzazione;

2. esistenza o meno di un centro elettronico e descrizione delle strutture hardware e software, interne o esterne, utilizzate;

3. numero e qualifica dei dipendenti e relativa distribuzione nelle singole sedi e nelle singole strutture operative della società, con indicazione delle attività per cui la società richiede l'autorizzazione alle, quali sono preposti o assegnati;

4. eventuale esistenza di collaboratori esterni, diversi dai promotori di servizi finanziari, e relative generalità, con indicazione delle modalità operative della collaborazione;

5. le società di cui all'art. 18, comma 4, della Legge devono altresì indicare il numero e le generalità degli agenti di cambio soci, amministratori, dirigenti o comunque collaboratori ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge.

B.3 Bilanci e potenziale operativo

1. schema di bilancio di previsione annuale predisposto sulla base delle attività per le quali si richiede l'autorizzazione, redatto secondo le forme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 9, comma 5, della Legge con l'indicazione dei volumi di attività che si prevede di realizzare nel corso del primo anno di esercizio;

2. indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, specificando la società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede;

3. indicare se la società ha proceduto o intende procedere alla promozione o al collocamento di prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari, di cui al regolamento previsto dall'art. 18-*ter* del decreto legge n. 95 del 1974;

4. numero, tipologia, dimensioni e distribuzione geografica della clientela per ciascuna delle attività svolte, e relativa evoluzione negli ultimi cinque anni;

5. data presunta in cui avranno inizio le singole attività per le quali si richiede l'autorizzazione, nonché le attività alle stesse connesse e strumentali.

ALLEGATO C

CONTENUTO DELLA NOTA INFORMATIVA PER LE SIM RICHIEDENTI L'ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

1. dettaglio delle strutture organizzative destinate all'esercizio delle attività per le quali si richiede l'autorizzazione;

2. numero, generalità e funzioni dei dirigenti preposti alle strutture medesime e numero dei dipendenti alle stesse assegnati;

3. elenco e generalità dei promotori di servizi finanziari dei quali intende avvalersi;

4. volumi di attività che si ritiene di realizzare nel corso del primo anno di esercizio;

5. descrizione delle attività connesse e strumentali (di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, della Legge) che la società intende esercitare;

6. data presunta in cui avranno inizio le singole attività per le quali si richiede l'autorizzazione, nonché le attività alle stesse connesse e strumentali.

ALLEGATO *D*

SCHEMA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO

REDATTO E PUBBLICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1

Il presente documento informativo deve essere consegnato al cliente prima dell'eventuale sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione dei servizi offerti dall'intermediario autorizzato.

L'intermediario autorizzato è inoltre obbligato a consegnare al destinatario del presente documento, ove questi lo richieda, copia delle disposizioni contenute nella legge n. 1/1991 e nei relativi regolamenti di attuazione applicabili alle singole attività.

1. *Presentazione della società*

A) Denominazione della società.

B) Sede della società ed eventuali sedi secondarie.

C) Ammontare del capitale sottoscritto e versato.

D) Estremi dalla/e autorizzazione/i rilasciata/e dalla Consob o dalla Banca d'Italia (numero e data dei provvedimenti). Per le società fiduciarie indicazione anche degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

E) Indicazione della/e attività per la/e quale/i è/sono stata/e rilasciata/e la/e autorizzazione/i, distinguendo quelle di cui all'art. 1, comma 1, da quelle di cui all'art. 2, comma 2, della Legge.

F) Indicazione che tra le attività di cui alla precedente lettera E) sono coperte dal fondo nazionale di garanzia, istituito ai sensi dell'art. 15 della Legge, solo quelle di cui all'art. 1, comma 1, della stessa Legge, con specificazione dei limiti di intervento del Fondo stesso.

G) Indicazione delle eventuali attività connesse e strumentali esercitate di cui al regolamento previsto dall'art. 9, comma 5, della Legge.

H) Composizione del consiglio di amministrazione, con indicazione per ciascuno dei membri della carica ricoperta, dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo, nonché delle deleghe eventualmente ricevute.

2. *Informazioni relative al gruppo cui appartiene la società*

A) Indicazione dei soggetti che esercitano il controllo della società ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge.

B) Rappresentazione grafica del gruppo cui la società appartiene, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge, evidenziando la natura dei rapporti di controllo intercorrenti tra le diverse società appartenenti al gruppo, ovvero rinvio all'elenco allegato al documento informativo contenente l'indicazione dei soggetti appartenenti al gruppo, evidenziando la natura dei rapporti di controllo intercorrenti tra le diverse società appartenenti al gruppo.

3. *Descrizione della/e attività*

A) Tipologia, caratteristiche e limiti della/e attività.

B) Elencazione delle norme (disposizioni contenute nella Legge e nei relativi regolamenti di attuazione) applicabili alle singole attività concernenti le regole di comportamento e l'attività dei promotori di servizi finanziari, con indicazione dell'oggetto delle stesse.

C) Avvertenza che a richiesta del destinatario del documento informativo l'intermediario è tenuto a consegnare al medesimo copia delle disposizioni di legge e di regolamento elencate alla lettera *B)*.

4. *Dichiarazione di responsabilità*

Dichiarazione sottoscritta dalla società in persona del legale rappresentante da redigersi secondo il modello di seguito riportato:

«Il presente documento informativo è redatto in conformità alle disposizioni di carattere generale determinate dalla Consob con regolamento adottato con delibera n. .... del .... e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del ....

La società si assume ogni responsabilità in ordine ai dati ed alle informazioni contenute nel presente documento.»

5. *Avvertenza*

«La pubblicazione del presente documento informativo non è condizionata alla preventiva verifica circa il contenuto dello stesso da parte della CONSOB.

L'adempimento della pubblicazione del presente documento non comporta alcun giudizio della CONSOB sulla convenienza del servizio proposto.»

ALLEGATI

Scheda di richiesta per l'invio di copia dell'ultimo bilancio di esercizio dell'intermediario autorizzato e dei relativi allegati nonché della relazione sull'andamento della gestione nell'ultimo semestre.

Elenco di cui al punto 2, lettera *B)*.

ALLEGATO E

SCHEMA DEL PROSPETTO RIASSUNTIVO

SOCIETA': DENOMINAZIONE SEDE CAPITALE ECT.

CLIENTE......... CODICE 000000 DATA RENDICONTO 00/00

DATI INFORMATIVI GENERALI DI CUI AI PUNTI:
1) LIMITI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO;
2) LIMITI RELATIVI ALLA COMPRAVENDITA TITOLI PROPRI E DEL GRUPPO;
3) LIMITI RELATIVI ALLA NEGOZIAZIONE IN PROPRIO;
4) REGIME FISCALE;
5) ALTRI .

PATRIMONIO INIZIALE AL.... (dati al trimestre precedente)	LIT.	....	
CONFERIMENTI (nel trimestre)	LIT.	....	
PRELIEVI (nel trimestre)	LIT.	....	
TOTALE PATRIMONIO A DISPOSIZIONE (nel trimestre)	LIT.	....	(A)

PORTAFOGLIO TITOLI (cfr. all. estratto conto titoli)	LIT.	....	
INTERESSI SU C/C (cfr. all. estratto conto lire)	LIT.	....	
SALDO LIQUIDO SU C/C (cfr. all. estratto conto lire)	LIT.	....	
TOTALE PATRIMONIO FINALE (nel trimestre)	LIT.	....	(B)
COMMISSIONI (per negoziazione)	LIT.	....	(C°)
COMMISSIONI (per gestione)	LIT.	....	(C°°)
RISULTATO DI GESTIONE (del trimestre)	LIT.	....	(R)= B-A-C
RISULTATO DI GESTIONE (di periodo valore cumulato)	LIT.	....	
OPERAZIONI DA REGOLARE (cfr.all.estratto conto titoli operaz da reg.)	LIT.	....	
SALDO IMPEGNATO (cfr. all.estratto conto lire)	LIT.	....	

INDICAZIONE DEL PERIODO ENTRO IL QUALE INVIARE RECLAMO SCRITTO GG.

TITOLI DEPOSITATI PRESSO ovvero MONTETITOLI
LIQUIDI DEPOSITATI PRESSO

ALLEGATO *F*

SCHEMA DELL'ESTRATTO CONTO DEI MOVIMENTI LIRE

1. Nell'estratto conto dei movimenti lire sono in ogni caso riportate le seguenti informazioni:

a) nell'allegato schema «F1»:
le singole operazioni effettuate individuate con specifica causale dedotta da apposita legenda;
la valuta attribuita ad ogni singola operazione;
il saldo dare o avere dell'operazione;

b) nell'allegato schema «F2» le singole operazioni effettuate ma non ancora regolate;

c) nell'allegato schema «F3»:
i saldi complessivi derivanti dalla somma algebrica delle operazioni aventi pari valuta;
il tasso creditore a favore del cliente gestito ovvero il tasso debitore applicato per gli eventuali saldi per valuta dare del cliente e le eventuali variazioni avvenute nel periodo di riferimento;
gli interessi maturati nel periodo.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI SCHEMI «F1» e «F2»:

- i codici delle causali delle operazioni sono esplicitati in apposita legenda esplicativa di cui si fornisce uno schema esemplificativo;
- il controvalore in lire rappresenta il costo od il ricavo totale dell'operazione comprensivo dei bolli e/o commissioni e/o imposte;
- non sono ammesse compensazioni tra operazioni di segno opposto;
- gli storni sono esplicitamente indicati.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA «F3»:

- il primo saldo per valuta rappresenta il saldo riveniente dal periodo precedente; i successivi sono rappresentati dalla somma algebrica delle operazioni aventi pari valuta;
- i giorni sono dati dalla differenza tra due valute differenti e consecutive;
- è espressamente indicato il tasso creditore a favore del cliente gestito e l'eventuale tasso debitore a suo carico.

SCHEMA "F1"

SOCIETA'........ CLIENTE .... CODICE 00000000 DATA RENDICONTO 00/00/00

DATA OPERAZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE

SCHEMA "F2"

O P E R A Z I O N I   D A   R E G O L A R E

DATA OPERAZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE

LEGENDA

COMPRA TITOLI TERMINE/CONTANTI

VENDITA TITOLI TERMINE/CONTANTI

RIMBORSO TITOLI

DIVIDENDI SU TITOLI

INTERESSI

PREMI

DIRITTI

CEDOLE

PRELIEVI

CONFERIMENTI

SCHEMA "F3"

DATA VALUTA	SOMMATORIA		GIORNI	TASSO	NUM. DARE	NUM. AVERE
(raggruppa tutte le operazioni di pari valuta)	dare	avere				

ALLEGATO *G*

SCHEMA DELL'ESTRATTO CONTO E DELLA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO GESTITO

Nell'estratto conto e valutazione del patrimonio gestito sono riportate le seguenti informazioni:

a) nell'allegato schema «*G1*» la movimentazione del portafoglio gestito nel periodo di riferimento con esclusione delle operazioni concluse alla stessa data ma non ancora regolate;

b) nell'allegato schema «*G2*» le operazioni concluse alla data del rendiconto ma non ancora regolate;

c) nell'allegato schema «*G3*» la valutazione del portafoglio gestito come risultante alla fine del periodo di riferimento a seguito delle suddette movimentazioni con esclusione delle operazioni concluse ma non ancora regolate.

Istruzioni per la compilazione dello schema «G1»:

- il prospetto è compilato per ogni singolo valore mobiliare in portafoglio al cliente alla data di chiusura del periodo precedente e riporta:

a) la consistenza iniziale di ogni valore mobiliare in portafoglio alla data di chiusura del periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto diritti, premi ect...) ed il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

b) per i valori mobiliari acquisiti nel periodo in corso e non in portafoglio al periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto diritti, premi ect.) ed il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

- la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione; la data registrazione coincide con la data valuta riportata nell'estratto conto lire di cui allo schema «*F1*»;

- le causali delle singole operazioni realizzate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo, che preveda i codici delle operazioni possibili;

- per le operazioni in conflitto di interesse e per le operazioni che necessitano di specifica autorizzazione da parte del cliente, tenuto conto del disposto degli articoli 4, 33, comma 2, e 34, comma 3, del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare di cui all'art. 9, comma 6, lettera *b)* della Legge, sono fornite le informazioni inserite nel fac-simile di legenda di seguito riportato ed è espressamente indicata la data dell'autorizzazione all'operazione da parte del cliente;

- la colonna «vantaggio per il cliente» è attivata per le operazioni eseguite per conto del cliente fuori dei mercati regolamentati, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 11, comma 2, della Legge, e indica la differenza tra prezzo pagato e prezzo ufficialmente rilevato sul mercato al momento dell'esecuzione dell'ordine;

- il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano «corso secco»;

- la divisa ed il cambio sono utilizzati per operazioni espresse in valuta estera;

- il costo medio ponderato è calcolato tenendo conto di ogni singola operazione di acquisto, il cui controvalore è comprensivo dei bolli e delle commissioni di intermediazione, sulla base del valore ponderato precedente del portafoglio.

Istruzioni per la compilazione dello schema «G2»:

- per la compilazione dello schema «*G2*» relativo alle operazioni effettuate e non regolate valgono le indicazioni fornite per lo schema allegato «*G1*».

Istruzioni per la compilazione dello schema «G3»:

- ai fini della valutazione del patrimonio ai saldi finali delle singole posizioni in valori mobiliari come risultanti dallo schema «*G1*» sono applicati i criteri di valutazione definiti all'art. 25 del presente regolamento.

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE E DA AUTORIZZARE

LEGENDA

a) Acquisto di valori mobiliari emessi dall'intermediario in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob

b) Acquisto di valori mobiliari emessi da soggetti collegati all'intermediario da rapporti di gruppo in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob

c) Acquisto o sottoscrizione di valori mobiliari collocati dall'intermediario.

d) Acquisto o sottoscrizione di valori mobiliari collocati da soggetti collegati all'intermediario

e) Acquisto o vendita di valori mobiliari emessi dall'intermediario autorizzato in ipotesi di operazioni sul capitale concernenti i suddetti valori mobiliari

f) Acquisto o vendita di valori mobiliari emessi da soggetti collegati all'intermediario autorizzato in ipotesi di operazioni sul capitale concernenti i suddetti valori mobiliari

g) Acquisto o vendita di valori mobiliari emessi dall'intermediario autorizzato in ipotesi di operazioni di fusione concernenti i suddetti valori mobiliari

h) Acquisto o vendita di valori mobiliari emessi da soggetti collegati all'intermediario autorizzato in ipotesi di operazioni di fusione concernenti i suddetti valori mobiliari

i) Acquisto o vendita di valori mobiliari emessi dall'intermediario autorizzato in ipotesi di operazioni di scissione concernenti i suddetti valori mobiliari

l) Acquisto o vendita di valori mobiliari emessi da soggetti collegati all'intermediario autorizzato in ipotesi di operazioni di scissione concernenti i suddetti valori mobiliari

m) Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di valori mobiliari emessi dall'intermediario autorizzato in ipotesi di operazioni di offerta (pubblica) di acquisto, di sottoscrizione, di vendita o di scambio concernenti i suddetti valori mobiliari

n) Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di valori mobiliari emessi da soggetti collegati all'intermediario autorizzato in ipotesi di offerta (pubblica) di acquisto, di sottoscrizione, di vendita o di scambio concernenti i suddetti valori mobiliari

o) Acquisto di diritti di opzione ovvero esercizio di diritti di prelazione sui valori mobiliari di cui ai precedenti punti *e)* ed *f)*

p) Acquisto o sottoscrizione di valori mobiliari non negoziati su mercati regolamentati

SCHEMA G 1

CLIENTE CODICE DATA RENDICONTO DEPOSITARIO TITOLI

DATA REG.	DENOM.TIT.	DATA OP.	CAUS.	IPOTESI CONFL/AUTORIZ.	QNT ACQ/VND	PREZZO e MKT	UNIT.	GLOBALE	COMM.e BOLLI	IMPOSTE	VANTAGG F.B	RATEO	CAMBIO	PRZ MEDIO POND.

SCHEMA G 2

O P E R A Z I O N I D A R E G O L A R E

CLIENTE CODICE DATA RENDICONTO DEPOSITARIO TITOLI

DATA REG.	DENOM TIT.	DATA OP.	CAUS.	IPOTESI CONFL/AUTORIZ.	QNT ACQ/VND	PREZZO e MKT	UNIT.	GLOBALE	COMM e BOLLI	IMPOSTE	VANTAGG.F.B	RATEO	CAMBIO	PRZ.MEDIO POND.

SCHEMA G 3

CLIENTE CODICE DATA RENDICONTO BANCA DEPOSITARIA

DENOMINAZ. TITOLO	QUANTITA' FINALE	PRZ.MEDIO POND.	CAMBIO	CTV DI MKT	VAL.TITOLI

SALDO

LEGENDA

COMPRA TITOLI TERMINE/CONTANTI
VENDITA TITOLI TERMINE/CONTANTI
RIMBORSO TITOLI
DIVIDENDI SU TITOLI
INTERESSI
PREMI
DIRITTI
CEDOLE
PRELIEVI
CONFERIMENTI

91A3045

DELIBERAZIONE 2 luglio 1991, n. 5387.

Approvazione del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;

Visti gli artt. 2, comma 4, e 9, commi 2, 3, 6, 14 e 17 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 con i quali viene disposto che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determini con proprio regolamento rispettivamente:

i criteri in base ai quali la detenzione di valori mobiliari da parte delle società di intermediazione mobiliare non rientra nell'esercizio delle attività autorizzate;

le regole di comportamento che le società di intermediazione mobiliare devono osservare nell'esercizio delle attività autorizzate;

i modelli dei protocolli di autonomia e i limiti all'attività di gestione di patrimoni con riferimento ai valori mobiliari emessi o collocati da ciascuna società di intermediazione mobiliare e dai soggetti appartenenti al gruppo;

le regole di comportamento delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare e le modalità di comunicazione da parte delle medesime società delle operazioni effettuate nell'attività di gestione con riferimento ai titoli emessi o collocati da soggetti appartenenti ai rispettivi gruppi;

la pubblicità delle sanzioni applicate alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;

Visto l'art. 18, comma 1, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la nota n. 158206 del 2 luglio 1991, con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo del «Regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare», trasmesso dalla Consob alla Banca stessa in pari data con lettera n. DIR/RM/91003535, che contiene le suddette disposizioni regolamentari;

Delibera:

È approvato il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare. Il regolamento consta di 56 articoli, della tabella *A* e degli allegati nn. 1, 2 e 3.

La presente delibera e il regolamento annesso saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in apposita edizione speciale del Bollettino della Consob.

Roma, 2 luglio 1991

Il Presidente: PAZZI

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO I - *Fonti normative e definizioni*

Art. 1.

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 9, commi 2, 3, 6, 14 e 17, della Legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. Il presente regolamento stabilisce:

a) le regole di comportamento da osservarsi nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) le norme relative all'esecuzione degli ordini, da integrarsi con successive disposizioni, emanate ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 3, della Legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti rispettivamente la trasparenza delle operazioni effettuate fuori dei mercati regolamentati e le negoziazioni concluse mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici;

c) i limiti all'attività di gestione di cui all'articolo 9, comma 6, lett. *b)*, della citata Legge 2 gennaio 1991, n. 1;

d) le regole di comportamento relative alle società di gestione dei fondi comuni di investimento di cui alla Legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) le modalità di pubblicazione delle sanzioni applicate alle società di gestione dei fondi comuni di investimento di cui alla Legge 23 marzo 1983, n. 77, nonchè agli amministratori ed ai direttori generali delle stesse per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 14 e 15, della Legge 2 gennaio 1991, n. 1;

f) i criteri per la detenzione dei valori mobiliari da parte delle società di intermediazione mobiliare;

g) i modelli dei protocolli di autonomia da sottoscriversi dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «Legge n. 1/1991» designa la Legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) «Legge n. 216/1974» designa la Legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) «Legge n. 77/1983» designa la Legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) «attività di intermediazione mobiliare» o «servizi di intermediazione mobiliare» o, più semplicemente, «attività» o «servizi» designa le attività di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, della Legge n. 1/1991;

e) «intermediari autorizzati» o «intermediari» designa le società di intermediazione mobiliare, le aziende e gli istituti di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Legge n. 1/1991, nonchè le società fiduciarie di cui all'articolo 17, comma 2, della medesima Legge n. 1/1991;

f) «promotori di servizi finanziari» o «promotori finanziari» o, più semplicemente, «promotori» designa i soggetti di cui all'articolo 5 della Legge n. 1/1991;

g) «mercati regolamentati» designa le borse valori italiane, i mercati ristretti e gli altri mercati di cui all'articolo 20, commi 2, 4 e 8, ed all'articolo 23 della Legge n. 1/1991;

h) «società di gestione» designa le società di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla Legge n. 77/1983;

i) «Consob» designa la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

CAPO II - *Regole generali di comportamento*

Art. 3.

(Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare gli intermediari autorizzati:

a) rispettano le regole di funzionamento proprie dei mercati in cui operano;

b) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un cliente a danno di un altro.

2. Gli intermediari autorizzati devono disporre di una conoscenza dei valori mobiliari oggetto dei propri servizi e della situazione economica e finanziaria dei relativi emittenti adeguata al tipo di prestazione da fornire.

Art. 4.

(Conflitti di interesse)

1 Gli intermediari autorizzati vigilano per l'individuazione dei potenziali conflitti di interesse.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo o di altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, un interesse in conflitto nell'operazione, a meno che non abbiano preventivamente rivelato per iscritto al cliente la natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione ed il cliente non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.

3. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati anche in parte, questi devono recare l'intestazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi.

4. Alla documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3.

Art. 5.

(Remunerazione)

1. La determinazione del compenso spettante all'intermediario deve ispirarsi a criteri di congruità e ragionevolezza.

2. Nelle negoziazioni effettuate dagli intermediari per conto del cliente, ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese, il prezzo per il cliente stesso è quello ricevuto o pagato dall'intermediario. Se per l'esecuzione dell'operazione l'intermediario si deve avvalere di altro intermediario, a detto prezzo possono essere aggiunte esclusivamente le commissioni e le spese effettivamente pagate a quest'ultimo. È vietata ogni forma di retrocessione delle commissioni.

CAPO III - *Rapporti con i clienti*

Art. 6.

(Informazioni relative ai clienti)

1. Gli intermediari autorizzati debbono richiedere al cliente le informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del cliente stesso necessarie ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti.

2. Nel richiedere le informazioni di cui al comma 1, gli intermediari chiariscono al cliente che dette informazioni sono utili per curare al meglio l'interesse del cliente medesimo.

3. L'eventuale rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente medesimo da cui risulti esplicitamente che l'intermediario ha fornito l'avvertenza di cui al comma precedente.

4. Le informazioni fornite dal cliente sono inserite in apposito documento descrittivo della situazione finanziaria del cliente da allegare al contratto. Ogni variazione della situazione finanziaria del cliente da questi comunicata all'intermediario autorizzato è tempestivamente inserita nel documento sopra indicato. Nell'ipotesi di cui al comma 3 al contratto è allegata la dichiarazione sottoscritta dal cliente.

Art. 7.

(Informazioni dovute ai clienti)

1. Prima della sottoscrizione da parte del cliente del contratto di cui al successivo articolo 9, gli intermediari autorizzati consegnano al cliente stesso copia del documento informativo di cui all'articolo 6, comma 1, lett. *b)*, della Legge n. 1/1991 e, ove previsto, copia del prospetto informativo di cui agli articoli 18 e seguenti, della Legge n. 216/1974.

2. Gli intermediari autorizzati non possono prestare servizi di intermediazione se non dopo aver fornito alla clientela ogni informazione sulla natura, sui rischi, sulle implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

3. In occasione di ogni rapporto tra cliente ed intermediario autorizzato, al cliente stesso è fatta sempre conoscere l'identità del dipendente con cui ha avuto contatto.

4. Ai fini del presente regolamento le informazioni dovute ai clienti non comprendono quelle relative allo Stato.

Art. 8.
(Frequenza e dimensioni delle operazioni)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 11, gli intermediari autorizzati si astengono dal consigliare o effettuare:

a) operazioni con frequenza che non appaia necessaria per la realizzazione degli interessi dei clienti, tenuto conto della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento degli stessi. È in ogni caso vietata la moltiplicazione delle transazioni senza presumibile vantaggio per il cliente;

b) operazioni di dimensioni eccessive in relazione agli interessi, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento dei propri clienti.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 6, nonchè di quanto stabilito nel contratto di cui all'articolo 9.

Art. 9.
(Contratti con i clienti)

1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire servizi di intermediazione mobiliare ad un cliente se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente. Gli intermediari autorizzati conservano la propria copia del contratto sino a decorrenza di un quinquennio dalla cessazione del rapporto. Da detto termine si applica il disposto dell'articolo 54, comma 3.

2. Il contratto con il cliente, per quanto compatibile con i servizi forniti, deve:

a) specificare la tipologia e le caratteristiche dei servizi forniti:

b) indicare gli obiettivi di investimento del cliente e le istruzioni di carattere generale da quest'ultimo impartite;

c) indicare, in modo dettagliato, le caratteristiche o le categorie di valori mobiliari in cui possono essere investite o reinvestite le disponibilità del cliente;

d) specificare gli eventuali limiti all'investimento in relazione a determinate categorie di valori mobiliari;

e) specificare gli eventuali limiti all'investimento in relazione a determinati mercati mobiliari;

f) stabilire l'eventuale periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto stesso;

g) stabilire le modalità da adottare per le modificazioni del contratto, nonchè quelle necessarie per l'esercizio del diritto di recesso;

h) prevedere le modalità attraverso cui il cliente può impartire i propri ordini e istruzioni;

i) determinare il compenso spettante all'intermediario o i criteri oggettivi per la sua determinazione, nonchè ogni altro onere o spesa da addebitare al cliente e le modalità con cui i relativi pagamenti devono essere effettuati. In ogni caso il contratto deve indicare il soggetto cui devono essere intestati i titoli di credito, eventualmente emessi dal cliente quale corrispettivo dei servizi offerti;

l) indicare gli eventuali valori inizialmente conferiti e le modalità da osservare per i conferimenti successivi;

m) prevedere la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;

n) specificare l'esistenza di eventuali obblighi di deposito di titoli o di copertura in contanti previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione delle operazioni di borsa.

o) indicare le categorie di depositari dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti.

3. In ogni caso il contratto contiene l'avvertenza che il cliente non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

4. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto operazioni relative a valori mobiliari non quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esso menziona tale circostanza e contiene l'avvertenza esplicita che tali investimenti possono comportare:

a) il rischio di non essere facilmente liquidabili;

b) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ovvero altri tipi di operazioni a queste assimilabili, esso contiene l'avvertenza esplicita che:

a) il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;

b) l'investimento effettuato su tali contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite;

c) l'investimento effettuato su tali contratti può comportare perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili.

6. In aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5, il contratto indica espressamente:

a) la circostanza che il cliente è tenuto a versare all'intermediario contestualmente al rilascio dell'ordine di compravendita i margini di garanzia previsti per l'operazione disposta;

b) la circostanza che anche successivamente alla conclusione dell'operazione il cliente può dover versare tempestivamente all'intermediario margini di garanzia supplementari ed i casi in cui ciò può avvenire;

c) le modalità con cui tali pagamenti devono essere effettuati dal cliente;

d) i poteri di cui l'intermediario dispone nel caso in cui il cliente non effettui i versamenti di cui alle precedenti lett. *a), b)* e *c).*

7. Nel caso in cui è prevista la conclusione di operazioni di vendita allo scoperto il contratto contiene l'avvertenza esplicita che per i valori mobiliari a diffusione limitata la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e comunque dare luogo ad oneri aggiuntivi.

8. Per i contratti relativi a servizi di intermediazione già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento gli intermediari autorizzati comunicano, entro sessanta giorni, ai clienti i nuovi modelli contrattuali predisposti in attuazione di quanto disposto dal presente articolo. Qualora entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i clienti non inviino disdetta scritta ovvero non siano convenute tra le parti diverse clausole contrattuali, si applica la disciplina prevista dai modelli comunicati.

9. Alle vendite di titoli di Stato effettuate da persone fisiche con l'intervento di intermediari autorizzati non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 10.

(Offerta dei servizi di intermediazione e sollecitazione del pubblico risparmio)

1. Nell'offerta dei propri servizi effettuata in luogo diverso dalla propria sede sociale o dalle sedi secondarie, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari esclusivamente al fine di:

a) promuovere i propri servizi;

b) concludere, qualora i promotori siano muniti di poteri di rappresentanza e fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della Legge n. 1/1991 e dal regolamento di cui al comma 8 dello stesso articolo, i contratti con i clienti;

c) ricevere, con le modalità stabilite per iscritto dagli intermediari stessi e preventivamente rese note ai clienti, disposizioni provenienti dai clienti medesimi;

d) ricevere dai clienti i valori relativi ai servizi offerti nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 8, della Legge n. 1/1991.

2. Gli intermediari autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *f)*, della Legge n. 1/1991 si avvalgono dei promotori finanziari anche al fine della promozione o del collocamento dei prodotti e dei servizi di cui all'articolo 15 del regolamento adottato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18-*ter*, comma 3, della Legge n. 216/1974 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 2, commi 2 e 8, della Legge n. 1/1991. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1, lett. *b), c)* e *d).*

3. Gli intermediari autorizzati rilasciano ai promotori finanziari una dichiarazione attestante gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'articolo 5, comma 5, della Legge n. 1/1991 e riportante i dati anagrafici del promotore, la denominazione del dichiarante, gli estremi del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa Legge n. 1/1991, nonchè il domicilio cui indirizzare la comunicazione di recesso prevista dall'articolo 18-*ter*, comma 2, della Legge n. 216/1974 e dall'articolo 8, comma 1, lett. *c)*, della Legge n. 1/1991.

4. Gli intermediari autorizzati comunicano senza indugio alla Consob ed alle competenti Commissioni Regionali di cui all'articolo 5, comma 6, della Legge n. 1/1991 il venir meno in capo ai promotori dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

5. Gli intermediari autorizzati trasmettono alla Consob entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo riferimento all'anno solare precedente, l'aggiornamento dell'elenco dei promotori di cui si avvalgono.

6. Alle vendite di valori mobiliari effettuate nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *f)*, della Legge n. 1/1991 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 4 e 5.

Art. 11.

(Operazioni non adeguate per i clienti)

1. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un cliente disposizioni relative ad operazioni che, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, non appaiano adeguate per il cliente stesso lo informano compiutamente delle ragioni per cui dette operazioni non risultano adeguate.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3, nel valutare l'adeguatezza delle operazioni disposte dal cliente, gli intermediari autorizzati si comportano come se il patrimonio del cliente stesso fosse esclusivamente costituito dai valori che l'intermediario ha ricevuto per l'esecuzione dell'operazione.

3. Se il cliente richiede comunque l'esecuzione delle operazioni, tali ordini, annotati ai sensi dell'articolo 20, sono contrassegnati nell'ambito delle registrazioni di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *d)*, della Legge n. 1/1991. Per quest'ultima attività le registrazioni di cui al precedente comma 2, sono sostituite da quelle previste all'articolo 40.

Art. 12.

(Informazioni sulle operazioni eseguite)

1. Per ogni operazione eseguita gli intermediari autorizzati inviano al domicilio del cliente entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione una nota relativa all'operazione stessa in cui siano distintamente specificati:

a) il giorno e, per i valori mobiliari negoziati con il sistema di contrattazione continua e per le operazioni concluse ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Legge n. 1/1991, l'ora di esecuzione dell'operazione;

b) il tipo di operazione;

c) il mercato su cui l'operazione è stata eseguita, ovvero se la stessa è stata eseguita ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Legge n. 1/1991;

d) la natura e la specie dei valori mobiliari compravenduti;

e) le quantità oggetto dell'operazione;

f) il prezzo praticato, unitario e totale;

g) se la controparte del cliente è costituita dall'intermediario, tale circostanza. Tale informazione non è dovuta se l'operazione è effettuata su un mercato regolamentato;

h) le commissioni e spese addebitate, distinguendo quelle riconosciute ad altro intermediario;

i) i bolli applicati;

l) il termine e le modalità di liquidazione dell'operazione.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 possono essere inseriti nei fissati bollati.

3. Copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata a cura dell'intermediario per almeno un quinquennio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 3.

4. Ai fini dell'inoltro dei fissati bollati, conti liquidazione, note informative, rendiconti periodici e di tutte le altre comunicazioni, anche diverse da quelle di cui al presente regolamento, non è consentita l'elezione di domicilio presso i promotori finanziari di cui gli intermediari si avvalgono.

5. Alle operazioni eseguite nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *c)* della Legge n. 1/1991 si applicano le disposizioni dell'articolo 35, comma 7.

Art. 13.

(Rapporti tra intermediari e speciali categorie di clienti)

1. Salvo diversa disposizione contrattuale, nei rapporti tra intermediari autorizzati ed operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, agli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 3, 4, 5 e 7, agli articoli 11, 36, commi 2, 3 e 5, 37, comma 1, e 38.

2. Per operatori qualificati si intendono le società di intermediazione mobiliare, le aziende e gli istituti di credito, gli agenti di cambio, le società commissionarie ammesse negli antirecinti alle grida delle borse valori, le società fiduciarie di cui all'articolo 17, comma 2, della Legge n. 1/1991, i soggetti esteri autorizzati in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine che svolgano professionalmente una o più attività di intermediazione mobiliare, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla Legge n. 77/1983, le compagnie di assicurazione, le società e gli enti di cui all'articolo 19 della Legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari espressamente dichiarata per iscritto nel contratto di cui all'articolo 9.

Art. 14.

(Messaggi pubblicitari)

1. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 18 e seguenti della Legge n. 216/1974, ogni messaggio pubblicitario proposto dagli intermediari autorizzati contiene gli estremi dell'autorizzazione ricevuta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge n. 1/1991, nonchè l'avvertenza che per una maggiore informazione occorre prendere visione del documento informativo di cui all'articolo 6, comma 1, lett. *b)*, della citata Legge n. 1/1991.

2. I messaggi pubblicitari non devono contenere, in relazione ai singoli servizi pubblicizzati, informazioni fuorvianti o comunque non coerenti con quelle contenute nel documento informativo di cui all'articolo 6, comma 1, lett. *b)*, della Legge n. 1/1991.

CAPO IV - *Organizzazione e Procedure interne*

Art. 15.

(Procedure interne)

1. Gli intermediari autorizzati predispongono e portano a conoscenza del personale addetto e dei promotori finanziari di cui eventualmente si avvalgano le procedure aziendali concernenti le modalità di svolgimento delle singole attività, nonchè i doveri e le responsabilità del personale stesso. Le procedure aziendali sono in ogni caso elaborate in modo da garantire che fra le strutture organizzative non si verifichino scambi di informazioni concernenti le diverse attività svolte e che alle informazioni abbia accesso esclusivamente personale autorizzato.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell'intermediario autorizzato, nonchè i soggetti gerarchicamente sovraordinati ai responsabili delle strutture organizzative possono impartire, nell'esercizio delle proprie rispettive funzioni, istruzioni concernenti singoli rapporti con la clientela ovvero singole operazioni e affari da concludere per conto della clientela esclusivamente per iscritto.

3 Copia della documentazione e delle direttive di cui ai precedenti commi è conservata in ordine cronologico.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, alla funzione responsabile della contabilità generale è inibita la predisposizione, nei confronti di ciascuna struttura organizzativa separata, di elaborazioni concernenti l'attività svolta da altre strutture organizzative, fatta eccezione per le rilevazioni a livello aggregato non riguardanti comunque singoli valori mobiliari o singoli emittenti.

5. I responsabili ed i singoli dipendenti investiti di funzioni comportanti autonomia decisionale ed operativa sono destinati ad un'unica struttura organizzativa e possono svolgere incarichi esclusivamente nell'ambito della stessa.

Art. 16.

(Controllo delle procedure organizzative)

1. Gli intermediari autorizzati vigilano, anche al fine del controllo del rispetto delle proprie procedure aziendali ivi comprese quelle di cui all'articolo 18, sull'attività dei propri dipendenti, promotori e collaboratori.

2. I provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari sono immediatamente comunicati alle Commissioni Regionali di cui all'articolo 5, comma 6, della Legge n. 1/1991.

3. Gli intermediari autorizzati operano affinchè le procedure organizzative interne assicurino costantemento il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti il funzionamento del mercato mobiliare.

4. Ai fini indicati ai precedenti commi, gli intermediari autorizzati attribuiscono le funzioni di controllo interno ad apposito responsabile; nel caso previsto dall'articolo 16, comma 1, del regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, lett. *c)*, della Legge n. 1/1991, le suddette funzioni sono esercitate dalla apposita «funzione» ivi prevista. In aggiunta a quanto sopra il responsabile ovvero la funzione di cui sopra svolgono compiti di:

a) supporto consultivo alle altre strutture organizzative con riferimento alle problematiche concernenti i conflitti di interessi, ai conseguenti comportamenti da tenere, nonchè alle evoluzioni legislative, regolamentari e giuresprudenziali in materia;

b) individuazione e comunicazione alle strutture organizzative interessate dei valori mobiliari che, in quanto emessi o collocati dall'intermediario stesso o da soggetti ad esso collegati da rapporti di gruppo, sono oggetto di limitazioni operative.

5. Almeno una volta l'anno, e comunque in occasione dell'esame della bozza di bilancio, il responsabile ovvero la funzione di cui al precedente comma 4, predispone una relazione concernente i controlli effettuati sul funzionamento e sul rispetto delle procedure organizzative interne, tenuto anche conto del tipo e della frequenza dei reclami presentati dalla clientela, nonchè i relativi risultati e le eventuali proposte di modifica da apportare alle procedure stesse. Tale relazione è sottoposta al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale.

6. Il collegio sindacale segnala senza indugio alla Consob l'esistenza di gravi irregolarità.

Art. 17.

(Formazione ed aggiornamento dei dipendenti e collaboratori)

1. Gli intermediari autorizzati provvedono affinchè i propri dipendenti e collaboratori siano idonei alle funzioni da svolgere e professionalmente qualificati; essi curano altresì costantemente l'aggiornamento professionale dei dipendenti stessi e dei promotori finanziari.

Art. 18.

(Regole di comportamento dei componenti gli organi amministrativi, dei dipendenti e dei collaboratori)

1. I componenti gli organi amministrativi, i dipendenti ed i collaboratori degli intermediari autorizzati sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dai clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione; è in ogni caso vietato l'uso delle suddette informazioni nell'interesse proprio o di terzi.

2. Gli intermediari autorizzati stabiliscono le condizioni e le modalità procedurali, ivi compresi gli eventuali obblighi di informazione preventiva, secondo le quali i componenti degli organi amministrativi della società ed i propri dipendenti e collaboratori possono compiere, per proprio conto, operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari; nello stabilire dette condizioni e modalità debbono tenere conto della natura dei compiti svolti dai suddetti soggetti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai promotori finanziari.

Art. 19.

(Reclami)

1. Gli intermediari autorizzati istituiscono e mantengono in esercizio apposite procedure scritte per la trattazione dei reclami.

CAPO V - *Obblighi di registrazione*

Art. 20.

(Annotazione degli ordini)

1. Gli intermediari autorizzati provvedono alla immediata annotazione scritta di ogni ordine ricevuto, anche telefonicamente, dai clienti ovvero impartito, per proprio conto, dall'intermediario stesso.

2. Le annotazioni di cui al comma 1 contengono:

a) il nome del cliente o dell'intermediario medesimo se l'ordine è impartito da quest'ultimo per proprio conto;

b) la data e l'ora di ricevimento dell'ordine ed il suo numero progressivo;

c) il nome del dipendente che ha ricevuto l'ordine o gli elementi per la sua identificazione;

d) il tipo di operazione e le eventuali istruzioni accessorie;

e) il tipo di ordine;

f) la quantità e l'oggetto dell'operazione.

3. Nel caso in cui l'intermediario, per l'esecuzione dell'operazione, si rivolga ad altro intermediario autorizzato, l'annotazione di cui al comma 1 è integrata con:

a) l'indicazione di tale intermediario;

b) le eventuali istruzioni impartite;

c) la data e l'ora in cui è stato richiesto l'intervento dell'intermediario.

4. Analoghi obblighi di annotazione sono disposti per gli ordini impartiti per proprio conto dall'intermediario al fine di far fronte ad eventuali errori di registrazione, trasmissione o esecuzione di ordini propri o di terzi.

5. Gli intermediari autorizzati provvedono altresì alla immediata annotazione scritta della revoca, effettuata anche telefonicamente, da parte dei clienti degli ordini precedentemente impartiti. Analogo obbligo è imposto per la revoca di ordini propri. Le annotazioni contengono:

a) il nome del cliente o dell'intermediario medesimo;

b) l'ora e la data di revoca dell'ordine ed il suo numero progressivo;

c) il numero progressivo di cui al precedente comma 2, lett. *b)*.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3.

Art. 21.

(Registro delle operazioni)

1. Gli intermediari autorizzati istituiscono un registro in cui sono cronologicamente annotate, entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, le operazioni eseguite.

2. Nel registro di cui al comma 1 sono distintamente indicati:

a) il nome del cliente o dell'intermediario medesimo se l'ordine è stato impartito da quest'ultimo per proprio conto;

b) l'ora e la data di ricevimento dell'ordine ed il suo numero progressivo;

c) il tipo di operazione;

d) il tipo di ordine;

e) la quantità e l'oggetto dell'operazione;

f) la data e l'ora di esecuzione dell'operazione;

g) il luogo di esecuzione dell'operazione;

h) il prezzo praticato, le commissioni percepite ed i bolli applicati;

i) l'indicazione della controparte.

3. Se gli ordini non sono stati eseguiti, o sono stati eseguiti solo parzialmente o con ritardo in relazione al tipo di ordine o alle istruzioni impartite dal cliente, tali circostanze sono evidenziate nel registro di cui al comma 1 con apposite annotazioni. Nel caso in cui gli ordini non sono stati eseguiti perchè revocati, nello stesso registro sono annotati gli elementi indicati dall'articolo 20, comma 5.

4. Nel registro è in ogni caso data apposita evidenza delle operazioni eseguite per far fronte ad eventuali errori di registrazione, trasmissione o esecuzione di ordini propri o di terzi.

Art. 22.

(Registrazione e conservazione dei reclami)

1. Gli intermediari autorizzati annotano in apposito registro i reclami ricevuti per iscritto. A tali reclami gli intermediari autorizzati danno seguito per iscritto.

2. Il registro di cui al comma 1 contiene:

a) il numero progressivo attribuito al reclamo;

b) la data di ricevimento del reclamo;

c) il contenuto sintetico del reclamo;

d) il numero progressivo attribuito alla eventuale replica;

e) il contenuto sintetico della replica;

f) la data dell'invio al cliente della replica;

g) l'esito finale del reclamo.

3. I documenti ed il registro di cui ai commi 1 e 2 sono conservati per almeno un quinquennio; analoghi obblighi di conservazione sono disposti per la documentazione concernente le azioni legali in cui gli stessi intermediari siano attori o convenuti a qualsiasi titolo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli intermediari autorizzati comunicano alla Consob:

a) il numero dei reclami ricevuti nel corso dell'anno solare precedente;

b) un estratto dal registro di tutti i reclami ricevuti entro il mese di ottobre dell'anno precedente che non abbiano trovato composizione nel corso dello stesso anno;

c) un estratto dal registro di tutti i reclami ricevuti nel corso dell'anno solare precedente formulati da altri intermediari autorizzati.

Art. 23.

(Accesso dei clienti alla documentazione ed alle registrazioni)

1. Gli intermediari autorizzati, su richiesta del cliente o di un suo rappresentante, sono tenuti a rendere disponibili agli stessi, nel termine di dieci giorni lavorativi, la documentazione e le registrazioni di cui al presente regolamento che lo riguardano.

2. L'obbligo di cui al comma 1 può essere soddisfatto mediante consegna o invio al cliente o al suo rappresentante ed a spese del cliente stesso, di copia della documentazione e delle registrazioni richieste, accompagnata da una nota da cui risulti esplicitamente:

1) l'elenco dei documenti e delle registrazioni inviate;

2) che le copie dei documenti e delle registrazioni inviate sono conformi agli originali conservati presso la società.

TITOLO II - NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

CAPO I - *Negoziazione*

Art. 24.

(Esecuzione degli ordini)

1. Gli intermediari autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991 eseguono gli ordini di negoziazione alle migliori condizioni con riferimento al momento, alle dimensioni ed alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ad operazioni con caratteristiche simili, ai prezzi pagati o ricevuti, agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dal cliente, nonchè alla affidabilità della controparte.

2. Le condizioni di cui al comma 1 si considerano sempre soddisfatte qualora l'ordine di negoziazione venga eseguito su un mercato regolamentato.

3. La struttura organizzativa competente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)* e *d)*, della Legge n. 1/1991 può, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, commi 2 e 5 e fatta comunque salva l'applicazione del precedente articolo 4, comma 2, fornire ai clienti su richiesta degli stessi indicazioni circa singole operazioni.

Art. 25.

(Esecuzione degli ordini nei mercati regolamentati)

1. Gli intermediari autorizzati che abbiano accesso ai mercati regolamentati, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della Legge n. 1/1991, eseguono gli acquisti e le vendite di valori mobiliari, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, negoziati nei mercati regolamentati esclusivamente in detti mercati e con le modalità di negoziazione per essi previste.

2. Nel caso previsto dall'articolo 11, comma 2, della Legge n. 1/1991, la differenza tra prezzo praticato e prezzo ufficialmente rilevato sul mercato al momento dell'esecuzione dell'ordine è comunicata per iscritto al cliente. Detta informazione può essere inserita nella nota di cui all'articolo 12, comma 1.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 19, comma 1, della Legge n. 1/1991, le società di intermediazione mobiliare non autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991, e le società fiduciarie di cui all'articolo 17, comma 2, della stessa Legge trasmettono gli ordini:

a) aventi ad oggetto valori mobiliari, quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991;

b) aventi ad oggetto valori mobiliari, negoziati in altri mercati regolamentati, diversi da quelli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, a società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991, o ad aziende ed istituti di credito autorizzati allo svolgimento della medesima attività ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della stessa Legge, ovvero ad altri intermediari esteri autorizzati in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, che abbiano accesso ai suddetti mercati regolamentati;

c) aventi ad oggetto valori mobiliari non negoziati in mercati regolamentati, a società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991, o ad aziende ed istituti di credito autorizzati allo svolgimento della medesima attività ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della stessa Legge n. 1/1991, ovvero, se trattasi di valori mobiliari, diversi da quelli di cui alle precedenti lett. *a)* e *b)*, negoziati in mercati organizzati esteri, anche ad altri intermediari esteri autorizzati in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine;

d) aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991, ovvero ad aziende ed istituti di credito autorizzati allo svolgimento della medesima attività ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della stessa Legge n. 1/1991,

4. Le aziende e gli istituti di credito autorizzati, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Legge n. 1/1991, allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *d)*, della medesima Legge n. 1/1991, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 8, della Legge citata, trasmettono gli ordini aventi ad oggetto valori mobiliari, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, a società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della medesima Legge n. 1/1991, ovvero ad agenti di cambio.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 8, della Legge n. 1/1991, alle società commissionarie ammesse negli antirecinti alle grida delle borse valori si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3, lett. *a)* e *b)*. Gli ordini aventi ad oggetto i valori mobiliari di cui allo stesso comma 3, lett. *c)* e *d)*, possono essere trasmessi anche a società commissionarie ammesse negli antirecinti alle grida delle borse valori.

Art. 26.

(Negoziazioni aventi ad oggetto valori mobiliari non negoziati nei mercati regolamentati)

1. Nel caso in cui l'intermediario autorizzato nell'eseguire un ordine avente ad oggetto valori mobiliari non negoziati nei mercati regolamentati si ponga in qualità di controparte del cliente egli deve preventivamente rendere note le condizioni di prezzo alle quali è disposto a comperare od a vendere i valori mobiliari oggetto dell'operazione. In questa ipotesi gli intermediari autorizzati non possono applicare sul prezzo praticato alcuna commissione.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1, ove siano note condizioni migliori rispetto a quelle praticate dall'intermediario, questi deve comportarsi in modo da far conseguire al cliente dette condizioni.

3. Tutte le operazioni concluse dagli intermediari autorizzati nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991, aventi ad oggetto valori mobiliari non negoziati nei mercati regolamentati, formano oggetto di comunicazione alla Consob. La comunicazione, da effettuarsi il primo giorno lavorativo di ciascuna settimana, contiene per ogni operazione conclusa nella settimana precedente almeno i seguenti elementi informativi:

a) notizie relative alle caratteristiche dei valori mobiliari negoziati;

b) il giorno di esecuzione dell'operazione e gli elementi di cui all'articolo 12, comma 1, lett. *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *l)*.

c) modalità e criteri di determinazione del prezzo praticato.

Art. 27.

(Negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli garantiti dallo Stato)

1. Alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato effettuate fuori borsa si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 26, commi 1 e 2. Nel caso in cui i titoli di Stato non siano quotati in borsa si applica il solo comma 1.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano alle negoziazioni effettuate sul mercato secondario dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.

Art. 28.

(Rifiuto di eseguire un ordine)

1. Il rifiuto di eseguire un ordine impartito da un cliente deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al cliente stesso.

Art. 29.

(Priorità nell'esecuzione degli ordini)

1. Gli intermediari autorizzati eseguono gli ordini ricevuti rispettando, per quanto compatibili con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione, le priorità risultanti dalle annotazioni di cui all'articolo 20.

Art. 30.

(Contratti di riporto)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, gli intermediari autorizzati non possono prendere a riporto dai propri clienti valori mobiliari per un controvalore non proporzionato al finanziamento concesso.

CAPO II - *Collocamento*

Art. 31.
(Collocamento e distribuzione di valori mobiliari)

1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, della Legge n. 1/1991 gli intermediari autorizzati possono offrire i valori mobiliari ai propri clienti, previa consegna, ove previsto, del prospetto informativo di cui agli articoli 18 e seguenti, *sub* articolo 1, della Legge n. 216/1974, esclusivamente nel periodo, con le modalità ed alle condizioni indicate nel programma di collocamento. Dopo la chiusura del collocamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, della Legge n. 1/1991. Se i suddetti valori mobiliari non sono negoziati in alcun mercato regolamentato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lett. *e)*, della Legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati prima di effettuare operazioni di collocamento acquisiscono una specifica e adeguata conoscenza della situazione economica e finanziaria dell'emittente i valori mobiliari oggetto delle operazioni stesse.

3. Alle operazioni di collocamento di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, nonchè per le operazioni di collocamento finalizzate all'ammissione in borsa o nel mercato ristretto ovvero di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fermi restando in quest'ultimo caso i poteri del Ministro del Tesoro previsti dalle vigenti disposizioni in materia di determinazione delle condizioni e modalità relative al collocamento, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 32.
(Obblighi di annotazione e registrazione)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, all'articolo 35, comma 6 ed all'articolo 37, comma 1, nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, della Legge n. 1/1991 gli intermediari autorizzati, all'atto della ricezione degli ordini di sottoscrizione o di acquisto, provvedono alla loro immediata annotazione scritta. Dette annotazioni contengono:

a) il nome del cliente o dell'intermediario medesimo se l'ordine è impartito da quest'ultimo per proprio conto;

b) la data e l'ora di ricevimento dell'ordine ed il suo numero progressivo;

c) il nome del dipendente che ha ricevuto l'ordine o gli elementi per la sua identificazione;

d) gli elementi identificativi dell'operazione;

e) le quantità da sottoscrivere o da acquistare.

2. Gli intermediari autorizzati istituiscono un registro in cui sono distintamente indicati, per ogni singolo collocamento, gli elementi di cui al precedente comma 1 integrati con i dati concernenti le quantità effettivamente sottoscritte in proprio e da ogni singolo cliente. Le registrazioni sono effettuate entro la giornata successiva alla conclusione del collocamento; entro il terzo giorno lavorativo successivo alla conclusione del collocamento gli intermediari autorizzati provvedono altresì all'invio della nota di cui all'articolo 12. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54.

3. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per un riparto dei valori mobiliari di modo che gli ordini dei richiedenti non possano essere eseguiti o possano essere eseguiti solo parzialmente, la nota di cui all'articolo 12 indica esplicitamente tali condizioni.

4. Gli intermediari autorizzati non accettano ordini di sottoscrizione o di acquisto di valori mobiliari oggetto di collocamento impartiti dalla propria struttura competente nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *c)* della Legge n. 1/1991 e da altri intermediari autorizzati nell'esercizio della medesima attività o da società di gestione appartenenti al medesimo gruppo a cui essi appartengono se pervenuti dopo il quinto giorno lavorativo dall'inizio del collocamento.

CAPO III - *Gestione di patrimoni*

Art. 33.
(Contratti con i clienti)

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, comma 3, della Legge n. 1/1991, in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 9 del presente regolamento, il contratto con i clienti deve:

a) prevedere gli eventuali limiti con riferimento all'ammontare od alla proporzione degli investimenti compresi nel patrimonio gestito, specificando il tipo di valori mobiliari che possono formare oggetto di investimento;

b) stabilire se l'intermediario è autorizzato entro limiti inferiori a quelli di cui all'articolo 34 a compravendere per conto del cliente valori mobiliari da esso stesso emessi ovvero emessi da società appartenenti al gruppo. Nel caso in cui il contratto non preveda alcun limite, si applicano quelli stabiliti dall'articolo 34;

c) stabilire se ed in che limiti l'intermediario possa effettuare, ove ammesso, operazioni per conto del cliente concernenti valori mobiliari per i quali egli svolga servizi di negoziazione in proprio;

d) individuare espressamente le operazioni che l'intermediario non può compiere senza la preventiva autorizzazione del cliente e le modalità di manifestazione di detta autorizzazione; ove non siano previste restrizioni, indicare espressamente tale circostanza. In ogni caso gli acquisti di valori mobiliari non negoziati su mercati regolamentati sono preventivamente e singolarmente autorizzati per iscritto, fatta eccezione, fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, per l'acquisto e la sottoscrizione di valori mobiliari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione in borsa o al mercato ristretto e per l'acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di quote di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983, di valori mobiliari emessi dalle aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, di titoli emessi da Stati esteri appartenenti all'OCSE, di valori mobiliari emessi da organizzazioni internazionali, nonchè di valori mobiliari negoziati su mercati di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati secondo le disposizioni in vigore nei suddetti Stati;

e) specificare se l'intermediario ha il potere di ordinare o autorizzare, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2, della Legge n. 1/1991, l'esecuzione, per conto del cliente, di operazioni fuori dei mercati regolamentati;

f) specificare che il cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che ad esso sia addebitata alcuna penalità;

g) indicare le spese imputabili al cliente a fronte della richiesta di ottenere, in aggiunta ai documenti contenuti nel rendiconto trimestrale, gli estratti conto e la composizione del patrimonio di propria pertinenza;

h) fermo restando il divieto di cui all'articolo 8, comma 1, lett. *i)*, della Legge n. 1/1991, stabilire espressamente i casi in cui, per la natura dell'incarico da svolgere, l'intermediario si possa trovare nella necessità di affidare a terzi l'esecuzione di singoli atti inerenti al patrimonio gestito, nonchè le modalità di comunicazione al cliente delle ragioni di tale affidamento. In ogni caso, la comunicazione al cliente precede ogni coinvolgimento dei terzi.

2. Nei casi di operazioni sul capitale, di fusione, scissione, offerta pubblica di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di scambio concernenti valori mobiliari emessi dall'intermediario o da società appartenenti al gruppo, nonchè nei casi di operazioni di collocamento effettuate dall'intermediario autorizzato o da società appartenenti al gruppo, l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione e lo scambio dei relativi valori mobiliari è consentita esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 4, comma 2. Le stesse disposizioni si applicano all'acquisto di diritti di opzione ed all'esercizio di diritti di prelazione sui valori mobiliari di cui sopra.

3. Gli intermediari autorizzati non possono concludere per conto dei clienti gestiti riporti su titoli non negoziati nei mercati regolamentati. La conclusione di contratti di riporto su titoli trattati nei mercati regolamentati per proroga di posizioni è consentita previa autorizzazione dei clienti da prevedersi nel contratto.

4. Il contratto deve precisare il momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio del diritto di recesso senza corrispettivo da parte dell'investitore, specificando espressamente che durante detto termine l'efficacia del contratto è sospesa.

5. Qualora il contratto non si concluda con la sottoscrizione dell'investitore, il contratto medesimo deve prevedere l'obbligo dell'intermediario di dare comunicazione a mezzo di telegramma spedito non oltre il giorno successivo a quello dell'avvenuta accettazione da parte dell'intermediario stesso.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lett. *d)*, della Legge n. 1/1991, dal momento del recesso gli intermediari autorizzati non possono compiere atti di gestione sul patrimonio gestito, salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio gestito. Essi possono altresì eseguire le operazioni già disposte dal cliente e non ancora eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate.

7. Delle operazioni di cui ai precedenti commi 1, lett. *b)*, *c)*, e *d)*, e 2 eseguite dall'intermediario per conto del cliente è data in ogni caso apposita evidenza nel rendiconto di cui all'articolo 8, comma 1, lett. *h)*, della Legge n. 1/1991.

Art. 34.

(Limiti all'investimento)

1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *c)*, della Legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati, fatto salvo quanto stabilito nel contratto ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lett. *a)* e *b)*, possono acquistare per conto di ciascun cliente gestito valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati da essi stessi emessi, ovvero emessi da soggetti ad essi collegati da rapporti di gruppo nei limiti massimi stabiliti dal comma seguente.

2. I valori mobiliari emessi da uno stesso soggetto complessivamente detenuti in portafoglio da ogni singolo cliente non possono superare, in relazione al controvalore dello stesso portafoglio, la percentuale massima indicata nella tabella A. In ogni caso i valori mobiliari emessi dall'intermediario autorizzato e da soggetti ad esso collegati da rapporti di gruppo complessivamente detenuti in ogni singolo portafoglio gestito non possono superare il 50% del controvalore complessivo dello stesso portafoglio.

3. Il superamento dei limiti indicati al comma 2 è consentito nel rispetto, per ogni singola operazione di acquisto, delle disposizioni di cui al precedente articolo 4, comma 2.

4. Nel caso in cui, per effetto di una variazione del valore di mercato delle azioni, i valori mobiliari emessi dall'intermediario autorizzato o da soggetti allo stesso collegati da rapporti di gruppo siano presenti nei singoli portafogli dei clienti gestiti in percentuale superiore a quella indicata nella tabella *A*, l'intermediario ne da comunicazione al cliente nel rendiconto di cui all'articolo 8, comma 1, lett. *h)*, della Legge n. 1/1991.

Art. 35.

(Svolgimento dell'attività)

1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *c)*, della Legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati nell'esecuzione delle operazioni per conto dei clienti tengono conto delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 6. Le società di intermediazione mobiliare e le aziende ed istituti di credito devono intestare al nome dei singoli clienti i valori mobiliari acquistati o sottoscritti per conto degli stessi.

2. Salvo il disposto dell'articolo 8, comma 1, lett. *g)*, della Legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati non possono fare ricorso per conto dei clienti a fonti di finanziamento per l'acquisizione dei valori da gestire.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, gli intermediari autorizzati che svolgano, oltre all'attività di gestione, anche l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991, tenuto conto di quanto stabilito, ai sensi degli articoli 9 e 33, nel contratto con il cliente, si astengono da ogni comportamento che possa limitare o comunque condizionare la composizione dei portafogli gestiti di competenza della clientela ai soli titoli trattati ovvero detenuti in posizione dall'intermediario. Ove l'attività di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991 venga svolta dall'intermediario solo per alcune categorie o specie di titoli, di tale circostanza è fatta menzione nel contratto. Le stesse indicazioni sono contenute nel documento informativo di cui all'articolo 6, comma 1, lett. *b)*, della Legge n. 1/1991.

4. Gli intermediari autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *c)*, della Legge n. 1/1991, preventivamente o al massimo contestualmente al rilascio degli ordini di compravendita o di sottoscrizione per conto dei clienti gestiti, annotano in apposito registro:

a) gli elementi identificativi dell'ordine;

b) il nominativo del cliente per conto del quale è stato impartito l'ordine, indicando il codice che individua il cliente medesimo nei rapporti con altri intermediari, nonchè le quantità di valori mobiliari da sottoscrivere o da compravendere.

5. Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è avuta conferma dell'esecuzione dell'ordine i dati riportati nel registro di cui al precedente comma 4 sono integrati con quelli relativi alle quantità effettivamente compravendute o sottoscritte, ed al prezzo di esecuzione.

6. Nel caso in cui l'intermediario autorizzato svolga, oltre all'attività di gestione, almeno una delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *d)*, della Legge n. 1/1991, la struttura organizzativa competente per la negoziazione, il collocamento o la raccolta di ordini effettua le annotazioni di cui agli articoli 20, 32, comma 1, e 40, comma 1, nel momento in cui la struttura competente per la gestione rilascia per conto del o dei clienti gestiti rispettivamente l'ordine di effettuare o di revocare l'operazione.

7. Per gli ordini impartiti direttamente dal cliente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. *e)*, della Legge n. 1/1991 e in tutti i casi in cui questi lo richieda esplicitamente, anche attraverso apposita disposizione contrattuale, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è avuta conferma dell'esecuzione dell'ordine gli intermediari autorizzati provvedono all'invio della nota di cui all'articolo 12.

8. È fatto in ogni caso divieto di compensare ordini di segno opposto.

Capo IV - *Consulenza*

Art. 36.

(Consulenza)

1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *e)*, della Legge n. 1/1991, le indicazioni fornite dagli intermediari autorizzati:

a) devono essere formulate in maniera chiara e facilmente accessibile, sia per ciò che attiene al contenuto che alle modalità di rappresentazione;

b) possono contenere riferimenti a dati, fatti, circostanze o altri elementi di supporto delle indicazioni stesse nei soli casi in cui tali riferimenti, per loro natura ovvero per il modo in cui sono presentati, siano tali da non indurre in errore il cliente;

c) non possono contenere previsioni che non siano state vagliate secondo le procedure aziendali e che, per il loro contenuto e per il modo con cui sono rappresentate, siano tali da poter indurre in errore il cliente;

d) devono chiaramente descrivere la natura, le caratteristiche ed i rischi specifici dell'operazione o del servizio di intermediazione consigliato;

e) non devono includere informazioni o dati circa l'andamento precedente delle quotazioni di un valore mobiliare o il risultato precedente di un servizio di intermediazione a meno che:

1) tali informazioni non siano strettamente necessarie per la valutazione dell'operazione o del servizio consigliato;

2) sia chiaramente indicata la fonte delle informazioni o dei dati;

3) le informazioni ed i dati siano riprodotti o comunque presentati in modo corretto, completo e senza alcuna omissione;

4) il cliente venga chiaramente avvertito che le indicazioni o i dati non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell'investimento.

2. Gli intermediari autorizzati nel consigliare ad un cliente operazioni di acquisto o di vendita di valori mobiliari, tenendo conto delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 6, curano che l'operazione sia adeguata per il cliente in relazione agli altri suoi investimenti ed alla sua situazione finanziaria.

3. Gli intermediari autorizzati, nel consigliare ad un cliente operazioni allo scoperto ovvero aventi ad oggetto contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, indicano altresì dettagliatamente la natura ed i rischi dell'operazione.

4. All'atto della stipulazione del contratto con il cliente, gli intermediari autorizzati indicano al cliente stesso i dipendenti che nell'ambito della struttura organizzativa competente sono abilitati alla prestazione dei servizi di consulenza. L'elenco aggiornato dei dipendenti abilitati è tenuto a disposizione dei clienti.

5. Gli intermediari autorizzati predispongono e tengono costantemente aggiornata per ciascun cliente apposita scheda da cui risultino cronologicamente la data in cui è stato prestato il servizio, una descrizione sintetica delle eventuali richieste formulate dal cliente e delle indicazioni fornite. Se la consulenza è stata prestata telefonicamente, tale circostanza è indicata nella scheda. Le schede di cui al presente comma sono conservate per almeno un quinquennio.

6. È vietata ogni forma di consulenza telefonica ad iniziativa dell'intermediario autorizzato, salvo che la stessa non sia espressamente prevista nel contratto di cui all'articolo 9, che a tal fine deve contenere anche le condizioni ed i limiti a cui tale forma di consulenza è soggetta, ed essa non si renda indispensabile per una migliore prestazione del servizio.

Art. 37.

(Disposizioni particolari)

1. Gli intermediari autorizzati non possono consigliare operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari da essi stessi emessi o collocati, emessi o collocati da società del gruppo cui appartengono, ovvero operazioni in cui abbiano, direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo o di altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, un interesse in conflitto nell'operazione, a meno che non abbiano rivelato al cliente la natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, l'intermediario che svolga oltre all'attività di consulenza anche l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991 si astiene da ogni comportamento che possa indurre i clienti ad effettuare operazioni sui soli titoli trattati ovvero detenuti in posizione dall'intermediario. Ove l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991 venga svolta dall'intermediario solo per alcune categorie o specie di titoli, di tale circostanza è data comunicazione al cliente al momento della prestazione della consulenza. Le stesse indicazioni sono contenute nel documento informativo di cui all'articolo 6, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991.

Art. 38.

(Avvertenze sui rischi connessi alle operazioni consigliate)

1. Ove l'intermediario consigli le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4, 5 e 7 egli richiama all'atto della prestazione della consulenza le avvertenze ivi previste.

Art. 39.

(Attività di consulenza svolta mediante pubblicazioni, documentazione informativa, ricerche)

1. Nell'ipotesi in cui il contratto di cui all'articolo 9 stabilisca che la consulenza possa essere prestata mediante l'invio al domicilio del cliente, anche mediante supporti informatici e ferme restando in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'articolo 25 della Legge n. 1/1991, di pubblicazioni, documentazione informativa, ricerche ed altri documenti scritti, le indicazioni e le avvertenze di cui all'articolo 37, comma 1, ed all'articolo 38 sono riferite ad ogni singola operazione o servizio di intermediazione consigliati e riprodotte, all'interno del testo, con un carattere che le evidenzi adeguatamente. Il servizio fornito ad ogni singolo cliente deve comunque risultare adeguato alle caratteristiche ed alle esigenze del cliente stesso.

2. Gli intermediari autorizzati che intendano pubblicare raccomandazioni o indicazioni di investimento concernenti singoli valori mobiliari non possono effettuare prima della pubblicazione operazioni per proprio conto su tali valori mobiliari.

CAPO V - *Raccolta di ordini*

Art. 40.

(Raccolta di ordini)

1. Gli intermediari autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *d)*, della Legge n. 1/1991, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di annotazione di cui al precedente articolo 20, commi 1, 2, 4, 5 e 6.

2. Gli intermediari autorizzati alla raccolta di ordini trasmettono gli ordini raccolti ed annotati ai sensi dell'articolo 20 ad altri intermediari autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991, nell'ordine in cui li hanno ricevuti. È in ogni caso fatto divieto di compensare ordini di segno opposto e, salvo quanto previsto al comma 3, di raggrupparli.

3. Gli intermediari autorizzati possono, nel trasmetterli, raggruppare i singoli ordini rilasciati dalla clientela quando ciò sia compatibile con la natura degli ordini stessi e le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dagli intermediari per proprio conto possono essere raggruppati con quelli di pertinenza della clientela.

4. Gli intermediari autorizzati istituiscono un apposito registro in cui sono annotati, entro il giorno lavorativo di riferimento, gli ordini trasmessi per conto proprio e della propria clientela. In detto registro sono distintamente indicati, per ogni singolo ordine trasmesso:

a) il nome del o dei clienti per conto dei quali l'ordine è stato trasmesso, ovvero dell'intermediario medesimo se l'ordine è stato trasmesso da quest'ultimo per proprio conto, specificando altresì il codice che identifica i clienti nei rapporti con altri intermediari;

b) l'ora e la data di ricevimento del o degli ordini impartiti dai clienti ed il loro numero progressivo;

c) il tipo di operazione;

d) il tipo di ordine;

e) la quantità e l'oggetto dell'operazione;

f) la data e l'ora di trasmissione dell'ordine;

g) l'indicazione dell'intermediario al quale è stato trasmesso l'ordine.

5. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è avuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, gli intermediari autorizzati provvedono all'invio della nota di cui all'articolo 12.

6. Il rifiuto di trasmettere un ordine impartito da un cliente deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al cliente stesso.

7. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, Capi II, III, IV e V del presente regolamento. Si applica altresì il precedente articolo 30.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui l'intermediario autorizzato provveda direttamente all'esecuzione degli ordini.

TITOLO III - REGOLE DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO DI CUI ALLA LEGGE 23 MARZO 1983, N. 77

Art. 41.
(Società di gestione)

1. Alle società di gestione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al presente Titolo.

Art. 42
(Conferimento degli ordini aventi ad oggetto valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della Legge n. 1/1991, le società di gestione conferiscono gli ordini:

a) aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in Borsa o negoziati nel mercato ristretto, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991;

b) aventi ad oggetto valori mobiliari, diversi dai valori mobiliari quotati in Borsa o negoziati nel mercato ristretto, negoziati in altri mercati regolamentati, a società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 1/1991, o ad aziende ed istituti di credito autorizzati allo svolgimento della medesima attività ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della stessa Legge n. 1/1991, ovvero ad altri intermediari esteri autorizzati in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine che abbiano accesso ai suddetti mercati regolamentati.

Art. 43
(Frequenza delle operazioni)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, ultimo periodo e 4, comma 1, della Legge n. 77/1983, le società di gestione non effettuano transazioni con frequenza che non appaia necessaria in relazione agli obiettivi del fondo. È in ogni caso vietata la moltiplicazione delle transazioni senza presumibile vantaggio per il fondo.

Art. 44.
(Obblighi di comunicazione)

1. Le società di gestione comunicano alla Consob le operazioni effettuate nell'attività di gestione dei fondi aventi ad oggetto valori mobiliari emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa società di gestione, ovvero valori mobiliari oggetto dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 1/1991, svolta dai medesimi soggetti.

2. La comunicazione è effettuata per iscritto, anche a mezzo telex o telefax, e deve pervenire alla Consob entro il secondo giorno successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

3. Nell'ipotesi di comunicazione a mezzo lettera, sulla relativa busta deve essere indicato che trattasi di comunicazione effettuata ai sensi del presente articolo. Analogo riferimento deve essere contenuto nella parte iniziale del telex o del telefax

4. Le comunicazioni effettuate a mezzo telefax sono confermate per lettera da recapitare alla Consob entro il termine di sette giorni. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità possono essere comunicate eventuali rettifiche ed integrazioni a comunicazioni già effettuate.

5. Con delibera della Consob possono essere stabilite specifiche modalità per l'effettuazione delle comunicazioni attraverso sistemi elettronici di trasmissione dati o archivi magnetici.

6. Le comunicazioni, redatte secondo gli schemi allegati nn. 1 e 2, indicano la natura dell'operazione, la quantità dei titoli, il prezzo, le eventuali ulteriori condizioni dell'operazione stessa, nonchè gli intermediari intervenuti.

Art. 45.
(Pubblicità delle sanzioni comminate alle società di gestione, nonchè agli amministratori e ai direttori generali delle stesse)

1. Entro trenta giorni dalla notifica del decreto del Ministro del tesoro che commina la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 9, comma 16, della Legge n. 1/1991, i soggetti interessati pubblicano, su almeno due giornali a diffusione nazionale, di cui uno economico, un avviso contenente per estratto dal decreto l'indicazione del fatto accertato, della norma violata e della sanzione applicata, nonchè gli estremi del decreto stesso.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono altresì tenuti a trasmettere alla Consob, entro il medesimo termine, copia del decreto del Ministro del tesoro e dell'avviso pubblicato. Il decreto è pubblicato nel Bollettino della Consob.

TITOLO IV - Criteri per la detenzione di valori mobiliari da parte delle società di intermediazione mobiliare

Art. 46.

(Partecipazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 48, 49 e 50, le società di intermediazione mobiliare possono partecipare in altre società soltanto nei limiti, secondo i criteri e con le modalità, stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio regolamento emanato, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della Legge n. 1/1991.

Art. 47.

(Investimenti del patrimonio)

1. Le società di intermediazione mobiliare non autorizzate all'esercizio dell'attività di negoziazione per conto proprio di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991, possono acquistare, detenere e vendere valori mobiliari per l'investimento del proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'articolo 43 del regolamento emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge n. 1/1991.

Art. 48.

(Collocamento di valori mobiliari)

1. Le società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, della Legge n. 1/1991, che collochino valori mobiliari con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 47, possono detenere i medesimi valori mobiliari, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 1, lett. *a)*, del regolamento emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge n, 1/1991.

2. Al termine del periodo di collocamento, le società di intermediazione non autorizzate all'esercizio dell'attività di negoziazione per conto proprio di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 1/1991 possono protrarre la detenzione dei valori mobiliari oggetto del collocamento stesso per un termine di diciotto mesi, decorso il quale viene predisposto un adeguato piano di smobilizzo.

Art. 49.

(Detenzione di valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati)

1. Le società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di negoziazione per conto proprio di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)* della Legge n. 1/1991 possono detenere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 1, lett. *a)*, del regolamento emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge n. 1/1991, valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati, purchè effettuino un adeguato numero e volume di contrattazioni.

Art. 50.

(Detenzione di valori mobiliari non negoziati in mercati regolamentati)

1. Le società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di negoziazione per conto proprio di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, della Legge n. 1/1991 possono detenere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 1, lett. *a)*, del regolamento emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge n. 1/1991, valori mobiliari non negoziati in mercati regolamentati a condizione che detti valori mobiliari siano oggetto trimestralmente di un adeguato volume e numero di negoziazioni.

TITOLO V - Protocolli di autonomia gestionale delle società di intermediazione mobiliare e delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare

Art. 51.

(Soggetti tenuti alla sottoscrizione dei protocolli)

1. Sono tenuti alla sottoscrizione della Sezione A del protocollo di autonomia gestionale in conformità dello schema allegato n. 3:

a) i soggetti individuati ai sensi del primo periodo del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 4 della Legge n. 1/1991;

b) i soggetti che, in virtù della partecipazione in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, o comunque a norma dell'articolo 27, comma 2, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercitano il controllo di una società di intermediazione mobiliare o di una società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla Legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. La Sezione B del modello deve essere sottoscritta esclusivamente dai soggetti controllanti di cui al precedente comma 1, lettera *b)*.

Art. 52.

(Obblighi dei soggetti controllanti)

1. I soggetti controllanti, nell'indicare analiticamente gli elementi che determinano l'esistenza del rapporto di controllo, devono, tra l'altro, precisare l'entità, assoluta e in termini percentuali, delle partecipazioni dirette e indirette nella società nonchè gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene esercitato il controllo della società stessa. Essi devono inoltre inviare, unitamente al protocollo di autonomia, copia degli eventuali patti di sindacato di voto.

2. Nell'elenco delle società controllate di cui alla Sezione B del modello di protocollo di autonomia, deve essere indicata la denominazione, l'oggetto e la sede di ciascuna società.

Art. 53.

(Speciali modalità di adempimento dell'obbligo)

1. Sono esentati dall'obbligo di inviare un separato protocollo di autonomia gestionale i soggetti di cui all'articolo 51, comma 1, lett. *b)*, a condizione:

a) che il soggetto posto al vertice del gruppo cui essi appartengono compili, sottoscriva ed invii regolarmente il proprio protocollo di autonomia gestionale;

b) che essi sottoscrivano tale protocollo unitamente al soggetto capogruppo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54.

(Tenuta dei registri e della documentazione)

1. I registri previsti dal presente regolamento possono essere tenuti anche mediante supporti elettronici.

2. Fatte salve le disposizioni di Legge in materia di conservazione di libri e documenti, i registri di cui al presente regolamento sono conservati per almeno un quinquennio.

3. Decorsi due anni dalla loro formazione i registri, i documenti e ogni altro atto previsti dal presente regolamento possono essere conservati mediante supporti magnetici o microfilmature.

Art. 55.

(Tutela della riservatezza della clientela)

1. Nei rapporti fra intermediari autorizzati, ove sia necessaria l'indicazione delle generalità della clientela, l'indicazione stessa può essere effettuata mediante codice identificativo.

Art. 56.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 5 gennaio 1992.

2. Fatte salve le disposizioni di cui alla Legge n. 1/1991 e le altre disposizioni di Legge o di regolamento concernenti la registrazione delle operazioni concluse, gli obblighi di istituire e mantenere in esercizio i registri di cui al presente regolamento acquistano efficacia dal 1° luglio 1992.

3. Gli intermediari autorizzati si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 entro il 31 dicembre 1992.

TABELLA A

LIMITI ALL'INVESTIMENTO IN TITOLI EMESSI DA INTERMEDIARI AUTORIZZATI O DA SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO

Capitalizzazione dei titoli azionari	Limite percentuale
da 0 a 50 miliardi	3
da 50 a 750 miliardi	5
da 750 a 1500 miliardi	7,5
oltre 1500 miliardi	10

Note:

a) La capitalizzazione è calcolata con riferimento a tutte le categorie di azioni negoziate su mercati regolamentati ed ai prezzi ufficiali dei mercati regolamentati in cui le azioni sono negoziate.

b) Ove una stessa categoria di azioni sia negoziata su più mercati regolamentati il prezzo da prendere a riferimento per il calcolo della capitalizzazione è quello del mercato su cui le azioni stesse risultano maggiormente trattate.

c) Il limite si intende riferito all'insieme dei valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati emessi da uno stesso soggetto.

SCHEMA ALLEGATO N. 1

Alla CONSOB - Via Isonzo 19/D - 00198 ROMA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO

1. Societa' di gestione	
2. Data dell'operazione	
3. Denominazione titolo	
4. Codice ABI titolo	
5. Quantita' dei titoli in acquisto	
6. Prezzo medio ponderato dei titoli in acquisto	
7. Quantita' dei titoli in vendita	
8. Prezzo medio ponderato dei titoli in vendita	
9. Saldo quantitativo compravenduto	
10. Data di regolamento	
11. Intermediario che ha effettuato l'operaz.	
12. Eventuali altre indicazioni	

SCHEMA ALLEGATO N. 2

Alla CONSOB - Via Isonzo 19/D - 00198 ROMA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO TITOLI COLLOCATI O DISTRIBUITI DA SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO

1. Societa' di gestione	
2. Data dell'operazione	
3. Denominazione titolo	
4. Codice ABI titolo	
5. Quantita' dei titoli	
6. Prezzo	
7. Soggetto appartenente al gruppo incaricato del collocamento o della distribuzione	
8. Eventuali altre indicazioni	

SCHEMA ALLEGATO N. 3

MODELLO DI PROTOCOLLO DI AUTONOMIA GESTIONALE

DATI RELATIVI AL SOGGETTO PARTECIPANTE, CONTROLLANTE O CAPOGRUPPO

Cognome e nome/denominazione ....

Luogo e data di nascita ....

Residenza/sede ....

Attivita'/oggetto ....

Numero e valore nominale azioni possedute (se partecipante diretto) ....
....

Indicazione degli elementi che determinano l'esistenza del rapporto di controllo (se controllante o capogruppo).........
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' PARTECIPATA O CONTROLLATA

Denominazione ....

Sede ....

Sezione *A*

...l... sottoscritt... dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente della società ovvero che possa indurre la società medesima ad una condotta non coerente con i principi e le regole generali di cui alla Legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Data .... Firma/e ....

Sezione *B*

...l... sottoscritt... allega l'elenco delle società controllate a norma dell'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della Legge 2 gennaio 1991, n. 1, impegnandosi a comunicare per iscritto entro quarantotto ore alla Consob, alla Banca d'Italia ed alla società, la estinzione o la modificazione del rapporto di controllo nonchè la variazione delle informazioni contenute nell'elenco delle società controllate, unitamente alla eventuale documentazione concernente la nuova situazione.

Data .... Firma/e ....

91A3046

DELIBERAZIONE 2 luglio 1991, n. 5388.

Approvazione del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge n. 1 del 1991;

Delibera:

È approvato il regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari. Il regolamento consta di 22 articoli.

La presente delibera e il regolamento annesso saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in apposita edizione speciale del Bollettino della Consob.

Roma, 2 luglio 1991

Il Presidente: PAZZI

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ALBO E L'ATTIVITÀ DEI PROMOTORI DI SERVIZI FINANZIARI

CAPO I - *Disposizioni preliminari*

Art. 1

(Fonte legislativa e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e disciplina l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari.

Art. 2

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «decreto legge n. 95 del 1974» designa il decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, da ultimo modificata dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;

b) «Legge» designa la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) «Consob» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) «camera di commercio» designa la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

e) «commissioni regionali» designa le commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

f) «albo» designa l'albo unico nazionale dei promotori di servizi finanziari previsto dall'art. 5, comma 5, della Legge;

g) «promotore» designa il promotore di servizi finanziari iscritto all'albo;

h) «praticante» designa il praticante promotore di servizi finanziari di cui all'art. 8 del presente regolamento;

i) «elenco regionale» designa l'elenco regionale dei promotori iscritti all'albo;

l) «intermediari autorizzati» designa le società di intermediazione mobiliare autorizzate dalla Consob, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge, le aziende o istituti di credito autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge, nonché gli agenti di cambio di cui all'art. 19, comma 1, della Legge.

CAPO II - *Commissioni regionali*

Art. 3

(Nomina e cessazione dei membri)

1. Il termine iniziale dell'ufficio di ciascun membro, nominato dai soggetti indicati nell'art. 5, comma 6, della Legge, decorre dalla data della nomina. I membri delle commissioni regionali durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati. Il membro nominato dal presidente della Consob svolge funzioni di presidente del collegio.

2. Contestualmente alla nomina dei membri effettivi ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 5, comma 6, della Legge provvede alla nomina di un membro supplente il quale, in caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi, nonché nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo subentra temporaneamente al titolare.

3. I membri effettivi e supplenti delle commissioni regionali devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 9, lettere *b), c), d), e), f), g)*. La perdita di uno di tali requisiti determina l'immediata decadenza dall'ufficio, la quale è dichiarata dalla commissione regionale di cui era membro.

4. Le dimissioni dalla carica sono presentate alla commissione regionale. Il presidente informa il soggetto che ha proceduto alla nomina del membro dimissionario, affinché proceda all'immediata sostituzione del medesimo. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro presentazione.

5. In caso di cessazione di uno o più membri dalla carica per causa diversa dalle dimissioni, il presidente della commissione regionale ne informa l'organismo che lo ha nominato.

Art. 4

(Presidente)

1. Il presidente rappresenta la commissione regionale, dispone la convocazione della stessa, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e dirige i lavori della commissione.

2. Il presidente è titolare dei poteri di organizzazione necessari al funzionamento della commissione regionale e vigila sulla attuazione delle deliberazioni assunte dalla medesima. A tali fini impartisce le necessarie istruzioni al segretario di cui all'art. 5, comma 5, e tiene informati gli altri membri.

Art. 5

(Funzionamento)

1. Ogni commissione regionale si riunisce nella sede della camera di commercio del capoluogo di regione presso cui è costituita.

2. Le commissioni regionali si riuniscono tutte le volte in cui risulti necessario ai sensi del presente regolamento. Le commissioni regionali si riuniscono altresì ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno e quando uno degli altri membri ne faccia richiesta; in tali casi la riunione viene immediatamente convocata, con indicazione delle ragioni che la giustificano, e deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

3. I membri che non possono partecipare alle riunioni informano tempestivamente il presidente ai fini della convocazione del supplente.

4. La commissione regionale decide a maggioranza dei suoi membri. Nell'ipotesi di astensione del presidente prevale il voto dell'altro membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, del più anziano per età. Nell'ipotesi di astensione di uno degli altri membri prevale il voto del presidente.

5. Alle riunioni assiste un segretario scelto tra il personale della camera di commercio dal presidente di quest'ultima. Il segretario redige il verbale della riunione da cui devono risultare i membri presenti effettivi o supplenti, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali della discussione, le decisioni adottate e il risultato delle votazioni; i membri possono far iscrivere dichiarazioni a verbale. I verbali delle riunioni, una volta approvati dalla commissione regionale, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario, che provvede a raccoglierli e conservarli.

Art. 6

(Funzioni e compiti)

1. Le commissioni regionali assolvono le seguenti funzioni e compiti:

a) ricevono le domande d'iscrizione all'albo e alla sezione dell'elenco regionale relativa ai praticanti, nonché le domande di partecipazione all'esame d idoneità di cui all'art. 10;

b) svolgono l'istruttoria prevista dall'art. 12 ai fini dell'iscrizione all'albo;

c) deliberano le iscrizioni nell'elenco regionale dei promotori iscritti all'albo, nonché nell'annessa sezione relativa ai praticanti;

d) comunicano agli interessati l'iscrizione all'albo e l'iscrizione alla sezione dell'elenco regionale relativa ai praticanti, nonchè gli altri provvedimenti che li riguardano;

e) curano la consegna ai promotori di tesserino munito di fotografia — attestante gli estremi d'iscrizione all'albo e riportante i dati anagrafici del promotore, l'intermediario autorizzato per conto del quale lo stesso opera, gli estremi del provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, o all'art. 16, comma 1, della Legge — e procedono al ritiro del tesserino medesimo nell'ipotesi di cessazione temporanea o definitiva dell'attività;

f) curano la consegna ai praticanti, di cui all'art. 8, di tesserino munito di fotografia — attestante gli estremi d'iscrizione nella sezione annessa all'elenco regionale e riportante i dati anagrafici del praticante ed il nominativo del promotore che ne assume la vigilanza — e procedono al ritiro del tesserino medesimo nell'ipotesi di cessazione temporanea o definitiva dell'attività;

g) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'esame d'idoneità di cui all'art. 10 e presiedono allo svolgimento di tale prova;

h) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo e alla sezione dell'elenco regionale relativo ai praticanti, controllandone la permanenza;

i) verificano, a seguito di segnalazioni pervenute o in presenza di fatti notori, il rispetto delle regole di presentazione e di comportamento che i promotori e i praticanti devono osservare nei rapporti con la clientela;

l) possono richiedere agli iscritti negli elenchi regionali informazioni e documenti utili all'esercizio delle funzioni e compiti indicati nel presente regolamento, prescrivendo i relativi termini di trasmissione;

m) esercitano l'attività ad esse demandata dalla Consob in materia di controlli ai sensi dell'art. 15, comma 1, e di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 17;

n) trasmettono alla Consob gli elementi emersi dagli accertamenti di cui alla lettera precedente e copia dei verbali delle proprie riunioni;

o) chiedono alla Consob la promozione del procedimento sanzionatorio e l'adozione della sospensione cautelare.

2. I provvedimenti adottati dalle commissioni regionali sono comunicati agli interessati con raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il segretario di ciascuna commissione regionale cura l'attuazione delle deliberazioni assunte, avvalendosi della struttura della camera di commercio di cui è dipendente.

CAPO III - *Disciplina dell'albo*

Art. 7
(Albo dei promotori)

1. Possono essere iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'art. 9 e che abbiano superato l'esame d'idoneità di cui all'art. 10, salvo quanto previsto dall'art. 19.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo;

d) data d'iscrizione all'albo;

e) l'intermediario autorizzato per conto del quale il promotore opera, con l'indicazione della natura del rapporto.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Consob pubblica l'albo aggiornato in un'edizione speciale del Bollettino. Delle nuove iscrizioni, delle variazioni concernenti gli elementi di cui al comma 2 e delle cancellazioni viene data pubblicità nel Bollettino della Consob.

Art. 8
(Praticanti promotori)

1. Nell'ambito dell'elenco regionale è istituita una apposita sezione in cui sono iscritti i praticanti. In essa sono indicati gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lett. *a), b), c), d)* e il nominativo del promotore che i praticanti coadiuvano.

2. Il praticante deve possedere i requisiti prescritti dall'art. 9, lettere *a), b), c), d), e), f), g).*

3. La domanda d'iscrizione è indirizzata alla commissione regionale istituita nel capoluogo della regione in cui l'istante ha la residenza. Il praticante versa in conto corrente postale o bancario intestato alla Consob il contributo alle spese di tenuta dell'elenco di cui al comma 1 ed allega alla domanda d'iscrizione la relativa ricevuta di versamento.

4. Il praticante:

a) può coadiuvare un promotore iscritto all'albo da almeno due anni, ovvero iscritto all'albo ai sensi dell'art. 19, il quale ne controlla l'operato e si assume ogni responsabilità per l'attività esercitata dal praticante;

b) può condurre trattative soltanto in presenza e sotto la diretta vigilanza del promotore che coadiuva, astenendosi dal prendere autonomamente contatto con la clientela e dal concludere i contratti;

c) deve partecipare all'attività di formazione alla quale venga indirizzato dal promotore con il quale collabora ovvero dall'intermediario autorizzato a favore del quale il promotore presta la propria attività.

5. L'iscrizione nell'elenco dei praticanti ha la durata massima di due anni e non può essere rinnovata.

6. Nell'esercizio della loro attività i praticanti sono muniti del tesserino di cui all'art. 6, lettera *f).*

7. I praticanti comunicano tempestivamente alle competenti commissioni regionali ogni variazione di quanto indicato nell'apposita sezione ai sensi del comma 1.

8. I praticanti devono osservare le regole di comportamento previste dall'art. 14, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 e 11.

9. Il promotore non può essere coadiuvato da più di due praticanti.

Art. 9
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) avere la residenza nel territorio dello Stato;

b) godere dei diritti civili;

c) non essere in stato d'interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 5, comma 10, all'art. 14, comma 1, all'art. 25, comma 3, della Legge;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f) non essere stato dichiarato fallito salvi gli effetti della riabilitazione;

g) non essere stato radiato dall'albo o dalla sezione dei praticanti ai sensi dell'art. 16, salvo quanto prescritto dall'art. 13, comma 3;

h) aver superato l'esame d'idoneità di cui all'art. 10.

Art. 10

(Esame d'idoneità)

1. L'esame d'idoneità è indetto con cadenza semestrale e consiste in una prova scritta e in un colloquio.

2. La prova scritta, che può essere articolata anche in quesiti a risposta sintetica, verte sulle seguenti materie: nozioni di economia finanziaria, nozioni di diritto del mercato finanziario e disciplina legislativa, regolamentare e deontologica dell'attività di promotore. Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti altre materie: nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardante il mercato finanziario.

3. L'esame d'idoneità è superato qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi sia nella prova scritta che nel colloquio.

4. Per partecipare all'esame d'idoneità occorre essere muniti di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero equipollente ed avere svolto per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi l'attività di praticante di cui all'art. 8.

5. La domanda di ammissione all'esame d'idoneità è indirizzata alla commissione regionale costituita nel capoluogo della regione in cui l'istante ha la residenza.

6. Il bando dell'esame di idoneità è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

7. Ai fini della partecipazione all'esame di idoneità l'esercizio dell'attività di praticante non è richiesto per coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)* della Legge e per coloro che sono iscritti nell'albo degli agenti di assicurazione e nell'albo dei brokers di assicurazione.

8. L'esame d'idoneità non deve essere sostenuto dai soggetti che, già iscritti all'albo, chiedano nuovamente l'iscrizione entro cinque anni dalla cancellazione prevista dall'art. 13.

Art. 11

(Domanda d'iscrizione)

1. La domanda d'iscrizione all'albo — recante gli elementi informativi di cui all'art. 7, comma 2, lettere *a), b), c)*, nonché quelli di cui alla lettera *e)* dello stesso articolo, se l'istante ha già assunto l'obbligo di operare per un intermediario autorizzato — deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 ed indirizzata alla commissione regionale istituita nel capoluogo della regione in cui l'istante ha la residenza. La domanda va presentata entro sei mesi dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del superamento dell'esame d'idoneità.

2. L'interessato versa in conto corrente postale o bancario intestato alla Consob il contributo alle spese di tenuta dell'albo. La ricevuta del versamento è allegata alla domanda d'iscrizione.

Art. 12

(Iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione all'albo è deliberata dalla Consob previa istruttoria delle competenti commissioni regionali, le quali inviano alla Consob l'elenco dei richiedenti che sono in possesso di tutti i requisiti per esservi iscritti, indicando altresì gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettere *a), b), c)*, nonché quelli di cui alla lettera *e)* dello stesso articolo, se riportati nella domanda d'iscrizione. Le commissioni regionali conservano in custodia le domande di iscrizione e la documentazione inerente alla attività istruttoria espletata.

2. Gli iscritti all'albo comunicano tempestivamente alle competenti commissioni regionali, che ne danno comunicazione alla Consob, gli elementi informativi di cui all'art. 7, comma 2, lettera *e)*, nonché ogni variazione di quelli prescritti dalle lettere *a)*, *c)*, *e)*, dello stesso articolo.

3. Gli iscritti all'albo sono tenuti ad effettuare il pagamento del diritto annuo, prescritto dall'art. 5, comma 8, lettera *i)* della Legge, tramite versamento in conto corrente postale o bancario intestato alla Consob, entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata disposta l'iscrizione.

Art. 13
(Cancellazione dall'albo)

1. La Consob procede alla cancellazione del promotore e del praticante in caso di:

a) domanda dell'interessato;

b) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre un anno;

c) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento;

d) radiazione dall'albo, ai sensi del successivo art. 16;

e) omesso pagamento del diritto annuo di cui al precedente art. 12, comma 3, previa diffida a versarlo.

2. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma delle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché sia decorso almeno un anno dalla data della cancellazione.

3. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione; i promotori che siano stati cancellati a norma delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 devono altresì sostenere l'esame d'idoneità. Qualora la cancellazione sia derivata da condanna penale o da fallimento e non si sia verificata nel frattempo altra causa di cancellazione prevista dalla lettera *c)*, la domanda di nuova iscrizione può essere presentata purché sia intervenuta la riabilitazione.

4. Nel caso in cui venga presentata domanda di nuova iscrizione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12.

Capo IV - *Svolgimento dell'attività*

Art. 14
(Regole di presentazione e di comportamento)

1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza, professionalità ed osservare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la loro attività e quella degli intermediari per conto dei quali essi operano.

2. Al momento della presentazione il promotore deve esibire al cliente il tesserino di cui all'art. 6, lettera *e)*.

3. Contestualmente all'esibizione del tesserino il promotore deve consegnare al cliente copia di una dichiarazione redatta dall'intermediario autorizzato, da cui risultino tutti gli elementi informativi indicati nel tesserino medesimo, nonché il domicilio cui indirizzare la comunicazione di recesso prevista dall'art. 18-*ter*, comma 2, del decreto legge n. 95 del 1974 e dall'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della Legge.

4. Il promotore acquisisce le informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi d'investimento del cliente necessarie ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti.

5. Il promotore illustra al cliente gli elementi essenziali dell'operazione finanziaria proposta, con particolare riferimento ai relativi rischi patrimoniali.

6. Il promotore fornisce al cliente le informazioni necessarie per fargli compiere le scelte più aderenti ai suoi interessi ed alla sua situazione finanziaria.

7. Il promotore, prima della sottoscrizione del contratto, consegna al cliente copia del documento informativo previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della Legge e del prospetto informativo, ove prescritto.

8. Il promotore, prima della sottoscrizione del contratto, verifica che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali e i rischi delle operazioni proposte; dopo la sottoscrizione gli consegna copia del contratto.

9. Il promotore può ricevere dal cliente esclusivamente:

1) titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, purché siano muniti di clausola di non trasferibilità e siano intestati al soggetto indicato nel prospetto informativo, o nel documento contrattuale ove il prospetto non sia prescritto;

2) titoli di credito nominativi intestati al cliente e girati a favore di chi presta il servizio di intermediazione mobiliare offerto tramite il promotore.

10. Il promotore è tenuto a mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni, relative alla clientela, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività, salvo nei casi previsti dagli articoli 6, lettera *l)*, e 15 e nei confronti dell'intermediario autorizzato per conto del quale il promotore presta la sua attività.

11. Non è consentita l'elezione di domicilio presso promotori per la ricezione di comunicazioni relative ai servizi prestati al cliente da intermediari autorizzati.

Art. 15

(Attività di controllo)

1. La Consob, avvalendosi se del caso delle commissioni regionali, può chiedere ai promotori ed ai praticanti informazioni e documenti, fissando i relativi termini di trasmissione.

2. Al fine di consentire l'esercizio dei poteri di cui al precedente comma, i promotori conservano per un quinquennio copia dei contratti stipulati con i clienti e l'ulteriore documentazione concernente l'attività svolta.

Capo V - *Provvedimenti cautelari e sanzionatori*

Art. 16

(Sanzioni disciplinari)

1. Il promotore, che si rende responsabile della violazione di disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività, incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura;

b) sospensione dall'albo;

c) radiazione dall'albo.

2. La censura è irrogata dalla Consob per trasgressioni che non costituiscono grave violazione.

3. Nelle ipotesi di grave violazione la Consob irroga la sospensione per un periodo non superiore ad un anno oppure la radiazione. In ogni caso costituisce grave violazione:

a) la mancata o non veritiera rappresentazione al cliente dei rischi patrimoniali connessi all'operazione proposta;

b) la mancata consegna al cliente del documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della Legge, del prospetto informativo, ove prescritto, e di copia del contratto;

c) l'omesso adempimento alle richieste di informazioni e documenti formulate dalla Consob o dalle commissioni regionali ovvero la comunicazione alla Consob o alle commissioni regionali di elementi informativi non rispondenti al vero;

d) ogni comportamento tale da ostacolare l'esercizio dei controlli

4. La Consob dispone la radiazione qualora il promotore:

a) offra valori mobiliari, prodotti o servizi che siano oggetto di promozione o collocamento da parte di intermediari autorizzati diversi da quello per cui il promotore presta la sua attività;

b) accetti dal cliente pagamenti per contanti o tramite titoli di credito con caratteristiche difformi da quelle prescritte all'art. 14, comma 9.

5. L'inosservanza da parte del praticante delle disposizioni previste dall'art. 8 comporta la radiazione dall'apposita sezione dell'elenco regionale.

6. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari si tiene conto di quelli irrogati in precedenza, nonché delle eventuali sanzioni amministrative inflitte ai sensi dell'art. 5, comma 8, lettera *g)*, della Legge.

7. La Consob dispone in via cautelare la sospensione dall'attività qualora il promotore o il praticante assuma la qualità d'imputato ai sensi dell'art. 60 c. p. p. per i delitti di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera *e)*. La Consob può disporre altresì in via cautelare la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sessanta giorni quando sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni di legge, di regolamento, ovvero di disposizioni impartite o richieste formulate dalla Consob o dalle commissioni regionali.

8. I provvedimenti sanzionatori e cautelari sono pubblicati nel Bollettino della Consob. La loro diffusione può avvenire anche attraverso la pubblicazione di appositi comunicati della Consob in uno o più quotidiani.

Art. 17

(Procedimento sanzionatorio)

1. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e della sanzione pecuniaria, prescritta dall'art. 5, comma 8, lettera *g)*, della Legge, è promosso dalla Consob, anche sulla base di segnalazioni provenienti dalle commissioni regionali. La Consob dà comunicazione alla competente commissione regionale dell'inizio del procedimento.

2. La Consob, effettuati i necessari accertamenti anche tramite le commissioni regionali e valutati i fatti, contesta le infrazioni all'interessato, disponendone eventualmente l'audizione ed invitandolo a presentare le proprie deduzioni scritte entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto.

3. La Consob può delegare alle commissioni regionali l'effettuazione dell'istruttoria concernente infrazioni commesse dai promotori o di singoli atti della stessa.

4. La Consob, completata l'istruttoria, irroga la sanzione o dichiara insussistente l'infrazione mediante provvedimento motivato.

CAPO VI - *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 18

(Costituzione delle commissioni regionali)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 della Legge, la Consob, previa nomina dei membri da parte dei soggetti indicati dalla medesima Legge, dispone con propria deliberazione l'insediamento delle commissioni regionali.

Art. 19

(Procedura transitoria per l'iscrizione all'albo)

1. Fermi restando i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 9, lettere *b), c), d), e), f)*, chi alla data di entrata in vigore della Legge esercitava effettivamente da almeno due anni l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio, per incarico di società autorizzate dalla Consob ai sensi dell'art. 18-*ter*, comma 3, del decreto legge n. 95 del 1974, può ottenere l'iscrizione all'albo e conseguentemente all'elenco regionale a condizione che, entro il 31 ottobre 1991, presenti la relativa domanda alla commissione regionale costituita nel capoluogo della regione in cui l'istante ha la residenza. La domanda, recante gli elementi informativi di cui all'art. 7, comma 2, lettere *a), b), c), e)*, deve essere corredata del certificato di residenza, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilità e della ricevuta di versamento del contributo alle spese di tenuta dell'albo, nonché di una dichiarazione delle società per cui l'istante ha operato, attestante la durata dell'attività di sollecitazione del pubblico risparmio, svolta sulla base di rapporti regolarmente segnalati alla Consob, e l'esercizio della stessa alla data di entrata in vigore della Legge.

2. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 1.

3. Entro il 15 gennaio 1992, gli iscritti all'albo ai sensi del comma 1 — che al momento di presentazione della domanda prestavano attività per più società o che nel frattempo hanno iniziato a prestare attività per un intermediario autorizzato diverso da quello indicato nella domanda — devono comunicare alle competenti commissioni regionali l'intermediario autorizzato per conto del quale operano e la natura del rapporto con questo intercorrente. Entro il 31 gennaio 1992 le commissioni regionali trasmettono alla Consob le informazioni contenute nelle comunicazioni ricevute.

Art. 20

(Esenzione temporanea dalla pratica obbligatoria)

1. Coloro che hanno iniziato entro il 4 gennaio 1992 e hanno effettivamente esercitato per almeno sei mesi consecutivi l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio, per incarico di società autorizzate dalla Consob ai sensi dell'art. 18-*ter*, comma 3, del decreto legge n. 95 del 1974 — senza che ricorrano le condizioni relative all'esercizio di tale attività per ottenere l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 19 — sono ammessi all'esame d'idoneità, purché siano muniti di un titolo di studio non inferiore alla licenza di istruzione secondaria di primo grado. La domanda di ammissione all'esame deve essere corredata di una dichiarazione delle società per cui l'istante ha operato, attestante l'esercizio per almeno sei mesi consecutivi dell'attività di sollecitazione del pubblico risparmio, svolta sulla base di rapporti regolarmente segnalati alla Consob, e l'inizio di tale attività entro il 4 gennaio 1992.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della Legge esercitavano l'attività di raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari e hanno osservato l'adempimento prescritto dall'art. 18, comma 3, della Legge, sono ammessi all'esame d'idoneità, purché siano muniti di un titolo di studio non inferiore alla licenza di istruzione secondaria di primo grado. La domanda di ammissione all'esame deve essere corredata di copia della documentazione trasmessa alla Consob.

3. Coloro che ai sensi dei commi 1 e 2 hanno presentato domanda di partecipazione agli esami d'idoneità, possono esercitare l'attività di promotore a favore di un solo intermediario autorizzato, con l'osservanza delle norme che la regolano, fino a quando ricevano comunicazione dell'esito dell'esame. Se l'esame è stato superato, possono continuare ad esercitare l'attività di promotore, a condizione che richiedano l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 11 entro un mese dalla data in cui ricevano comunicazione della conseguita idoneità.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per la partecipazione agli esami d'idoneità indetti entro il 31 dicembre 1992.

Art. 21

(Importo dei contributi dovuti da promotori e praticanti)

1. Fino al 31 dicembre 1992 il contributo alle spese di tenuta dell'albo, da versare ai fini dell'iscrizione, è fissato in lire cinquecentomila; fino alla stessa data il diritto annuo dovuto dai promotori e il contributo alle spese di tenuta dell'elenco dei praticanti sono fissati in lire trecentomila.

2. Gli importi indicati nel comma 1 sono aumentati o ridotti dalla Consob, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, in relazione all'entità delle spese sostenute nell'anno precedente dalla Consob stessa e dalle camere di commercio con sede nei capoluoghi di regione, per l'applicazione dell'art. 5 della Legge.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni concernenti l'attività degli iscritti all'albo hanno efficacia dal 5 gennaio 1992.

91A3047

DELIBERAZIONE 26 giugno 1991, n. 5372.

Approvazione del modello per la comunicazione di partecipazioni rilevanti al capitale di società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo predetto prevista dall'art. 17, comma 2, della medesima legge.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visti, in particolare, il primo comma dell'art. 4 ed il primo comma dell'art. 17 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto, altresì, il terzo comma dell'art. 5, sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281, a norma del quale le comunicazioni previste dal primo comma del medesimo articolo devono essere redatte in conformità ad apposito Modello approvato dalla Commissione;

Considerata la necessità di predisporre apposito modello per la comunicazione delle partecipazioni detenute in società di intermediazione mobiliare ed in società fiduciarie iscritte, rispettivamente, all'albo di cui all'art. 3, comma 1, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1 ed alla sezione speciale di cui all'art. 17, comma 2, della medesima legge;

Delibera:

È approvato l'unito modello per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281, richiamato dall'art. 4 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, integrato dalle relative istruzioni di compilazione.

La presente delibera e l'unito modello con le annesse istruzioni di compilazione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 26 giugno 1991

Il Presidente: PAZZI

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ISCRITTE ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N.1 E DI SOCIETÀ FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO PREDETTO PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DELLA MEDESIMA LEGGE

Comunicazione di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, richiamato dall'art. 4, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1

Mod. 19/F

Alla CONSOB Via Isonzo 19/E 00198 Roma

Alla società

Indirizzo

Riservato alla CONSOB — Data (G G M M A A) — Numero — Protocollo

DICHIARANTE — *quadro A*

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; settore di operatività; codice fiscale

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

SOCIETÀ PARTECIPATA — *quadro B*

denominazione; codice fiscale

capitale sociale n. azioni; valore nominale unitario

causale della dichiarazione; data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A); codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione; N. di iscrizione all'albo

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — *quadro C*

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto		N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante
proprietà	1			1	
pegno	2			2	
usufrutto	3			3	
riportato	4			4	
riportatore	5			5	

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — *quadro D*

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto		N. azioni con diritto di voto in capo a soggetti controllati, fiduciarie e interposte persone
proprietà	1			1	
pegno	2			2	
usufrutto	3			3	
riportato	4			4	
riportatore	5			5	

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI — *quadro E*

N. totale degli effettivi proprietari	N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — *quadro F*

N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

RIEPILOGO

N. azioni con diritto di voto possedute — % rispetto al capitale sociale sottoscritto

N. azioni totali nette possedute — % rispetto al capitale sociale sottoscritto

Eventuali annotazioni

data della dichiarazione

B C D E F — N. fogli — G H L

firma del dichiarante o del legale rappresentante

indirizzo — CAP

N. fogli consecutivi

N. Tel.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 19/F

Partecipanti al capitale di società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo predetto prevista dall'art. 17, comma 2, della medesima legge.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Ai sensi dell'art. 4 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono tenuti all'invio della segnalazione di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 come sostituito dall'art. 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto in una società di intermediazione mobiliare e in una società fiduciaria di cui all'art. 17, comma 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona) l'obbligo può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto al quale la partecipazione è riconducibile, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, fra il soggetto dichiarante e la società di intermediazione mobiliare o fiduciaria.

Ai fini del calcolo della percentuale del 2% non va tenuto conto delle azioni per le quali il socio sia privato del diritto di voto.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo quadro *B*).

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, sempre entro il termine di trenta giorni, dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sottoscritto.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri *G, H* ed *L,* come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La predetta comunicazione andrà inviata alla società partecipata e, in duplice copia, alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

Contestualmente alla suddetta comunicazione dovrà essere inviata alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e alla società partecipata copia dei protocolli di autonomia di cui all'art. 4, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa provvederà a trasmettere alla Banca d'Italia le comunicazioni ricevute a norma del citato articolo 4.

Il modello per le comunicazioni potrà essere richiesto all' Associazione Bancaria Italiana.

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

SPECIE	SETTORE DI OPERATIVITÀ
08 Società semplice	01 Aziende Autonome
41 Società in accomandita per azioni	02 Enti territoriali
42 Società in accomandita semplice	03 Enti pubblici economici
43 Società in nome collettivo	04 Alimentare Agricolo

SPECIE

51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
71 Istituzioni creditizie
72 Comuni, Province e Regioni
74 Enti e Società non residenti
14 Enti vari

SETTORE DI OPERATIVITÀ

05 Assicurativo
06 Bancario
07 Cartario e Editoriale
08 Cementifero
09 Chimico
10 Commercio
11 Comunicazioni
12 Elettronico
13 Finanziario
14 Immobiliare e Edilizio
15 Meccanico e Automobilistico
16 Minerale e Metallurgico
17 Tessile
18 Altri

Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata ed il relativo codice fiscale.

– Capitale: numero azioni: andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 c.c.).

Sarà opportuno che le società provvedano a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione del numero di azioni che compongono il proprio capitale.

– Causale della dichiarazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1) Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto.

2) Variazione superiore all'1% da effettuare nei casi in cui il soggetto possieda già, direttamente o indirettamente, azioni aventi diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto e la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3) Rientro del possesso di azioni con diritto di voto entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro *A* (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, nel caso di persone fisiche; cambiamento della denominazione sociale, ovvero trasformazione della società, se persone giuridiche; modifiche della sede legale o residenza; ecc.). In questa ipotesi, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare - ove dovuta - una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4) La causale 4 andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri *G*, *H* ed *L* come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di acquisto o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri *G*, *H* ed *L*.

– Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di trenta giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della consistenza delle azioni con diritto al voto possedute direttamente e/o indirettamente in misura superiore all'1% del capitale si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

– Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

B) compravendita;

C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi;

D) successione o acquisizione a causa di morte;

E) pegno;

F) usufrutto;

G) riporto;

H) altro.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

– Azioni possedute: il dichiarante dovrà indicare cumulativamente il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

– Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro *G*, secondo le relative istruzioni.

– Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato per totale il numero di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale per le quali il soggetto dichiarante sia privo del diritto di voto.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

– Azioni possedute: andrà riportato cumulativamente il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate (*), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. L'indicazione di tali soggetti andrà riportata nel quadro *H* secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le medesime azioni facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

– Azioni per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto: dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie ed interposte persone, il numero di azioni per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni al quadro *G* in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

– Azioni con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone: andrà riportato per totale il numero delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti sono privi del voto.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.

– Numero totale degli effettivi proprietari: andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.

– Azioni possedute: andrà indicato, per totale, il numero di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro *L* secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale.

– Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andrà riportato, per totale, il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro *G*, secondo le relative istruzioni.

(*) Ai fini della definizione di società controllata dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

– Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia priva del diritto di voto.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto di voto e quelle private di tale diritto.

RIEPILOGO

– Azioni con diritto al voto possedute: andrà riportato, quale sommatoria dei relativi quadri *C, D, E,* e *F,* il numero di azioni per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia titolare di diritti di voto.

Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni sul numero delle azioni rappresentanti il capitale di cui al quadro *B.* Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. Nell'apposito riquadro è prevista l'indicazione dei decimali di possesso (due sole cifre). Resta fermo che l'obbligo di segnalazione scatta comunque al superamento della soglia del 2% del possesso (l'1% nel caso di variazione).

– Azioni totali nette possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre specificata nell'apposito riquadro l'incidenza di tali azioni sul capitale sottoscritto.

Ovviamente, nell'ipotesi in cui le stesse azioni facciano capo a diverso titolo al dichiarante e a soggetti di cui al quadro D, ovvero a più soggetti di cui al quadro *D,* per la determinazione di tale ammontare le cennate azioni dovranno essere computate una sola volta.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (*B, C, D, E, F*). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più quadri *G, H* ed *L,* dovrà pure essere indicato - nelle caselle corrispondenti - il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

– Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI QUADRI *H* ED *L*

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri *H* ed *L.*

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale di cui al quadro *B.*

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *A.*

– Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (*C*), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (*D*), ovvero per conto di altri soggetti (*E*). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro *G.* In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

– Totale foglio: andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni per le quali spetta il diritto di voto» riportate nel foglio stesso.

– Totale generale: andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro *D*, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede azioni di società di intermediazione mobiliare e di società fiduciarie.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti ovvero nel caso in cui i diritti di voto in capo a tali nominativi, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore alle percentuali di rilevanza.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni con diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

– Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni con diritto di voto riportando le generalità del soggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *A*. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *D*.

– Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo — ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 — è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta tramite altri soggetti. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni con diritto di voto, la percentuale di azioni possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

– Soggetti interposti: nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante ed il titolare delle azioni con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

– Totale foglio: andrà indicata per ogni foglio la sommatoria delle voci «N. azioni per le quali il soggetto ha diritto di voto», riportato sul foglio stesso.

– Totale generale: andrà indicata sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

Quadro L: ELENCO DEGLI EFFETTIVI PROPRIETARI DELLE AZIONI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI PACCHETTO DI PROPRIETÀ SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE)

Andrà riportato, da parte della societa fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni possedute nel caso in cui le azioni in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale di cui al quadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle relative partecipazioni in misura superiore all'1% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *A*.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro *L*. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

– Totale foglio: andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni» riportate nel foglio stesso.

– Totale generale: andrà indicata sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

91A3048

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651354) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 7 3 0 9 1 *

L. 13.000